SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

714ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-60

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 61-157

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 159-187

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1250)

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

SALUTO AL SENATORE A VITA MARIO LUZI

PRESIDENTE 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3223) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Seguito della discussione della questione di fiducia:

DE PETRIS *(Verdi-U)* 2
MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* 7
FALOMI *(Misto)* 10
* D'ANDREA *(Mar-DL-U)* 12, 13
ROLLANDIN *(Aut)* 16
DONATI *(Verdi-U)* 19
BRUTTI Massimo *(DS-U)* 21, 24
IZZO *(FI)* 23, 24, 27
CURTO *(AN)* 29
IOVENE *(DS-U)* 33

Seguito della discussione:

(3227) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino*** *(Relazione orale):*

EUFEMI *(UDC)* . . . . . *Pag.* 36, 38, 53 e *passim*
ZANCAN *(Verdi-U)* . . . . . 36, 37, 50 e *passim*
VALLONE *(Mar-DL-U)* . . . . . 36, 37, 40 e *passim*
STIFFONI *(LP)* 37
ACCIARINI *(DS-U)* 43, 48, 51
ROLLANDIN *(Aut)* 46
MALAN *(FI), relatore* 47, 48, 53
D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno* . 48, 50, 53
BONAVITA *(DS-U)* 51
Verifiche del numero legale 51, 53

Discussione:

(3232) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*** *(Relazione orale):*

FALCIER *(FI), relatore* 54, 58
PIATTI *(DS-U)* 55
DE PETRIS *(Verdi-U)* 56
BONGIORNO *(AN)* 58

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 58

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2004 59

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3223:

Emendamento 1.2000 61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

DISEGNO DI LEGGE N. 3227:

Articolo 1 . . . . . *Pag.* 155

Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277:

Articolo 1 ed emendamenti 156

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione all'intervento del senatore Eufemi nella discussione generale sul disegno di legge n. 3227 159

Testo integrale della relazione orale del senatore Falcier sul disegno di legge n. 3232 . . . 168

INSINDACABILITÀ

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione . . . . . *Pag.* 171

GOVERNO

Trasmissione di documenti 171

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti 172

INTERROGAZIONI

Annunzio 59

Interrogazioni 172

Da svolgere in Commissione 186

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Saluto al senatore a vita Mario Luzi

PRESIDENTE. Anche a nome dell'Assemblea rivolge il saluto a Mario Luzi, grande poeta nazionale che per la prima volta partecipa ai lavori dell'Assemblea in qualità di senatore a vita. *(Generali applausi).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3223) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Seguito della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione sulla questione di fiducia.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Le modalità con cui si perviene alla discussione della manovra finanziaria, e cioè il dibattito sulla fiducia posta dal Governo, destano amarezza in particolare per la nuova limitazione di fatto operata delle prerogative parlamentari, in linea con lo stile adottato nella legislatura dal Governo e dalla maggioranza, a cui non pone certo riparo la decisione della Presidenza di consentire alla Commissione bilancio un esame dei profili finanziari del maxiemendamento. Nel merito della nuova manovra presentata dal Governo si conferma il giudizio negativo, reso ancor più grave dall'incremento del prelievo fiscale indiretto, a conferma del carattere propagandistico della iniqua riduzione delle tasse di stampo classista. Si spacciano inoltre quali significative novità miseri artifici, come quello relativo all'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli di cui si afferma il ripristino nel 2005 salvo trattarsi del pagamento di diritti già acquisiti, o misure di pura immagine, come l'assegno per il coniuge a carico. Particolarmente penalizzato permane il settore agricolo dove i meri aggiustamenti che si registrano non valgono a compensare l'assenza di efficaci interventi strutturali in grado di fronteggiare la grave crisi che investe il settore, in particolare l'ortofrutta. Stigmatizza altresì il trattamento riservato a Roma capitale, che rasenta l'offesa istituzionale, laddove agli impegni assunti si assolve con un dimezzamento degli stanziamenti, nonostante gli alti costi che Roma sopporta annualmente per manifestazioni di carattere istituzionale. *(Applausi dei senatori Vicini e Zanda).*

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Il Governo Berlusconi non merita alcuna fiducia, come peraltro pensano milioni di italiani, delusi dalle promesse non mantenute e dagli effetti di politiche dannose che hanno impoverito le famiglie, ridotto il potere di acquisto e determinato diffusi disagi nei settori della scuola, della sanità, della giustizia. Per cercare disperatamente di recuperare il consenso perduto, il Governo ha propagandato una riduzione delle tasse che in realtà privilegia le fasce più alte dei contribuenti, ma con il ricorso al voto di fiducia sul maxiemendamento è ormai evidente il fallimento della sua politica economica, ridotta a tagli generalizzati e impoverimento di servizi. A sopportare gli oneri della rinuncia ad ogni ambizione di governo da parte dell'attuale maggioranza – al di là della ridicola novità dell'assegno familiare attribuito direttamente alle mogli casalinghe – è soprattutto la famiglia, più che mai esposta al rischio di nuove forme di povertà e privata degli assegni per il primo e per il secondo figlio. Anche il Mezzogiorno risente dell'assenza di una politica sociale, nonostante la sfida derivante dall'allargamento dell'Unione Europea con l'accesso di ulteriori Paesi alle politiche comunitarie ed ai relativi

contributi. Non è stata accolta la proposta dell'opposizione di ripristinare il reddito minimo di inserimento o quanto meno di prorogarlo fino all'attuazione del reddito di ultima istanza, secondo l'impegno assunto con la mozione approvata dal Senato; sono state penalizzate le iniziative degli enti locali di sostegno delle fasce deboli della popolazione, mentre in Commissione lavoro giace da troppo tempo il disegno di legge sugli ammortizzatori sociali, di cui non viene neanche garantita la copertura finanziaria. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

FALOMI *(Misto)*. Il ricorso al voto di fiducia sulla manovra finanziaria dimostra la scarsa considerazione del Governo nei confronti dei parlamentari, dell'opposizione ma anche della maggioranza, privati di una possibilità reale di confronto sulle proposte alternative. D'altronde, i grandi mezzi di comunicazione ed in particolare le emittenti televisive non riescono nemmeno a trasformare il Parlamento in cassa di risonanza delle posizioni differenti, limitandosi a propagandare le scelte imposte dal Governo; e allora non viene spiegato perché, nonostante gli specifichi emendamenti dell'opposizione, non viene mantenuta alla maggior parte dei pensionati la promessa elettorale del milione minimo delle vecchie lire, e perché viene rifiutata la proposta di restituzione del *fiscal drag* o l'allargamento ai lavoratori precari – che sono soprattutto giovani e per lo più collaborano con la pubblica amministrazione, in particolare nel settore dell'università e della ricerca o in quelli della scuola e degli enti locali – delle tutele minime o di agevolazioni sui mutui per l'acquisto della prima casa. Non si comprende perché, nonostante il rischio di perdite ingenti di posti di lavoro per la chiusura di aziende, non proceda la riforma degli ammortizzatori sociali; critiche analoghe riguardano i tagli per i settori della sanità, del trasporto pubblico o della fornitura di altri beni e servizi, per non avere individuato e tentato di eliminare gli sprechi senza rinunciare alla funzione redistributrice e di riequilibrio propria dell'intervento dello Stato. *(Applausi del senatore Monticone).*

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Il maxiemendamento, che sostituisce interamente il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo e che consta di quasi 600 commi, in realtà ne rappresenta il peggioramento oltre ogni pessimistica previsione, essendo stato persino cancellato un emendamento dell'UDC per l'istituzione di una commissione di monitoraggio sull'andamento della finanza pubblica, già approvato in Commissione bilancio, evidentemente per tentare di eludere il controllo della pubblica opinione e delle autorità europee e internazionali sulle illusioni contabili. Il ricorso al voto di fiducia, dopo che il sottosegretario Vegas in Commissione bilancio ha obbligato la maggioranza al ritiro di emendamenti, rappresenta il disagio della maggioranza che alla Camera dei deputati non ha saputo neanche garantire l'approvazione del saldo netto da finanziare e che si accinge a votare un testo pieno di contraddizioni, come quella relativa all'assunzione di 2.500 appartenenti alle forze dell'ordine e contemporaneamente al taglio delle spese di funzionamento per le stesse. Lo

stesso dibattito che si è svolto in questi giorni è avvenuto nella quasi totale assenza dei senatori della maggioranza, compresi il relatore e il Presidente della Commissione bilancio, probabilmente per evitare l'imbarazzo di un confronto su una manovra che non riesce a superare le critiche suscitate all'atto della sua presentazione all'interno della maggioranza. In tal modo l'Italia continuerà a rincorrere gli altri Paesi dell'Unione Europea sul piano della crescita, interrompendo, per la prima volta dal dopoguerra, le aspettative di una migliore condizione di vita per le generazioni future. Occorrerebbe riprendere la strategia di intervento avviato nella scorsa legislatura e adottare un piano decennale per lo sviluppo del Paese, per cercare di invertire la tendenza in atto di declino economico e sociale. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).*

ROLLANDIN *(Aut)*. Sottolineato il ricorso da parte del Governo alle scommesse ed al Lotto per finanziare una parte della manovra, chiede spiegazioni circa l'introduzione nelle sale Bingo dei giochi elettronici o comunque di macchine da intrattenimento. E' infatti necessario che il Governo chiarisca che si tratterà degli apparecchi usati nei bar e nelle strutture pubbliche di divertimento e non delle *slot-machine* da casinò, perché in quest'ultimo caso ci si troverebbe di fronte all'apertura surrettizia di 800 possibili minicasinò. Certamente questa prospettiva piacerebbe ai gruppi di pressione che da anni premono per l'apertura di case da gioco in tutte le Regioni, ma anche qualora essa fosse irrealistica, rimane tuttavia il rischio che si passi gradualmente, anche con le apparecchiature consentite dalla legge, dal gioco a premio al gioco a vincita di denaro, come spesso accade nei pubblici esercizi: questo apre scenari inquietanti per strutture pensate come luoghi di svago per le famiglie e quindi frequentati anche da minorenni. *(Applausi del senatore Dettori).*

DONATI *(Verdi-U)*. Il maxiemendamento del Governo contiene novità anche per quanto riguarda il tema delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede infatti la definizione dei rapporti finanziari tra ANAS, ISPA e Ministeri interessati per quanto riguarda il trasferimento di circa 1.500 chilometri di tratte stradali: tale previsione sembra far cadere le cautele usate dal testo iniziale per nascondere agli occhi della Commissione europea la natura di operazione di pura contabilità finanziaria della misura e la finalità di aggiramento delle norme di contabilità, ma lascia aperta tutta l'ambiguità di una norma che probabilmente condurrà all'affidamento anche a privati di strade statali ricche e trafficate. Il testo contiene poi una serie di microinterventi, alcuni dei quali di interesse non strategico, come la strada statale 38 in Valtellina, altri individuati in modo poco trasparente, come lo stanziamento per l'attuazione di una convenzione tra l'Italia e la Francia del 1970 che sembrerebbe riferito all'adeguamento del valico del Colle di Tenda (opera urgente e necessaria) ma potrebbe anche essere utilizzato per la realizzazione di un'autostrada tra Cuneo e Nizza. Un emendamento del Governo prevede anche uno stanziamento assolutamente inadeguato per la mobilità urbana, mentre non reca risorse per il rifinanziamento

del Fondo opere strategiche promesso dal ministro Lunardi, il quale ora, in alternativa alle dimissioni cui dovrebbe orientarsi per coerenza con gli annunci fatti nei mesi scorsi, può solo procedere ad una selezione seria del faronico piano di opere previsto inizialmente e puntare alla realizzazione di alcune (poche, considerate le risorse disponibili) infrastrutture veramente prioritarie e rispettose dell'ambiente. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Le decisioni assunte dal Governo nella stesura del maxiemendamento hanno determinato forti polemiche all'interno della coalizione di maggioranza, delle quali sono testimonianza l'assenza in Aula del relatore sul disegno di legge finanziaria, il senatore Franco della Lega, e le dichiarazioni del ministro Maroni di critica per l'assenza di una copertura per la previdenza complementare del 2005, che rischia di far slittare di un altro anno l'avvio del trasferimento del trattamento di fine rapporto di lavoro. Passando al tema della sicurezza, rileva come, rispetto alla testo originario che prevedeva un incremento di risorse per il Ministero dell'interno pari al 9,6 per cento rispetto alla finanziaria 2004, la Camera dei deputati ha ridotto gli stanziamenti, con la prima Nota di variazioni e successivamente con l'approvazione del maxiemendamento del Governo, giungendo ad un saldo negativo rispetto all'anno in corso pari al 2,2 per cento, con un taglio netto di tutte le spese tranne quelle obbligatorie come gli stipendi. In settori strategici come la motorizzazione e la formazione, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati determina una riduzione delle risorse del 20 per cento; sono inoltre ridotti i finanziamenti destinati al poliziotto di quartiere ed al Fondo per le attività anticrimine e antiterrorismo. Il testo presentato ieri al Senato dal Governo distribuisce nella finanziaria nuove risorse per le assunzioni nelle forze dell'ordine e per le attività anticrimine e antiterrorismo, ma queste risorse provengono dalla tabella A e quindi resta invariato il taglio delle spese per la sicurezza delineato alla Camera: risultato finale è una riduzione consistente, pari al 10-20 per cento dei fondi per le forze di polizia rispetto alla finanziaria 2004, il che appare grave e incomprensibile mentre sale l'allarme criminalità e si aggravano le condizioni di sicurezza nella vita quotidiana dei cittadini. Il quadro è ancora più preoccupante qualora si considerino la proposta di norme barbare in tema di legittima difesa e la discussione a tappe forzate alla Camera di una legge che, se approvata, accorcerà i termini della prescrizione per gli autori dei reati più i gravi, allo scopo di tutelare gli interessi di uomini potenti, ed aggraverà il trattamento penale dei delinquenti di strada. Mentre si continua a denigrare e delegittimare magistrati, si discutono ancora leggi inique che andranno a vantaggio dei delinquenti e contrarie all'interesse dei cittadini. Purtroppo queste osservazioni non potranno tradursi in proposte concrete a causa del voto di fiducia, ma la critica sarà portata tra i cittadini per dimostrare la necessità di un ricambio alla guida del Paese. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Dettori).*

IZZO *(FI)*. Gli stanziamenti previsti nel maxiemendamento del Governo a favore del settore della sicurezza e della lotta alla criminalità ed al terrorismo confutano da soli le tesi sostenute dal senatore Massimo Brutti, le quali sono ispirate, come molte altre critiche rivolte dall'opposizione nel corso del dibattito, da un senso di fastidio per il risultato rilevantissimo conseguito dal Governo, passato da una logica di spesa ad una di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini attraverso il conseguimento dei tre obiettivi di fondo del taglio delle tasse, del contenimento della spesa corrente e del rilancio degli investimenti. Sarebbe stato più facile ricercare il consenso attraverso la concessione di privilegi e prebende, ma il Governo e la maggioranza, dopo un dibattito alimentato non dalle tensioni ma dall'effervescenza delle intelligenze, hanno scelto di offrire al Senato un testo che forse avrebbe potuto essere più completo, ma che, nel rispetto delle compatibilità economiche imposte dall'attuale congiuntura, delinea un percorso virtuoso, ben rappresentato dal tetto del 2 per cento alle spese delle pubbliche amministrazioni, che costringeranno in particolare le Regioni a razionalizzare e moralizzare la spesa. A tale proposito, sottolinea lo sforzo ulteriore compiuto dal Governo per ripianare il debito sanitario delle Regioni, cui le stesse potranno contribuire ricorrendo all'addizionale IRPEF ed alle maggiorazioni IRAP. Altrettanto rilevante è l'impegno del Governo rispetto ai problemi del Mezzogiorno con l'obiettivo di uscire da logiche di assistenzialismo. L'insieme delle misure proposte, in particolare il taglio delle tasse che avrà una funzione di volano per la crescita economica, hanno la finalità di superare problemi che, come riconosciuto anche dal Presidente di Confindustria, sono strutturali ed hanno origine 10-15 anni fa. In tal modo l'Italia potrà agganciare la ripresa, specie se in sede europea ed internazionale si riuscirà a modificare i criteri di interpretazione del Patto di stabilità ed a riequilibrare il rapporto tra dollaro e euro. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

CURTO *(AN)*. Il maxiemendamento presentato dal Governo sposa l'esigenza tecnica di approvare la legge finanziaria entro il 31 dicembre e quella politica di migliorare il testo, realizzando un deciso passo verso le esigenze delle categorie produttive del Paese. Sono molteplici gli elementi positivi della manovra: la riduzione delle tasse, che segna una storica inversione di tendenza; la riduzione dell'IRAP per gli investimenti nella ricerca; la riduzione delle spese improduttive della pubblica amministrazione; l'attenzione alle esigenze sociali del settore della sanità, cui vengono destinate risorse superiori rispetto a quelle previste dai Governi di centrosinistra. Sono misure adottate senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini, mentre i Governi dell'Ulivo hanno addirittura istituito una tassa per l'Europa, ed inoltre rispettando i criteri del Patto di stabilità e crescita. È stato risolto il problema dei forestali calabresi, anche se è certamente negativo il ricorso alla piazza e forse le proteste avrebbero dovuto essere prevenute; sono state reperite ulteriori risorse per il fondo antiterrorismo; è stato corretto il provvedimento sulle indennità dei braccianti agricoli e si è realizzato un consistente intervento per il settore della sicu-

rezza, cui vengono destinate risorse straordinarie. Restano ancora da affinare gli interventi per accrescere la competitività delle imprese italiane che devono sostenere la concorrenza dei Paesi emergenti e una revisione del Trattato di Maastricht adeguata alle esigenze attuali dell'economia europea, che ad esempio preveda deroghe per le spese destinate agli investimenti. In ogni caso, come è stato giustamente sottolineato dal Presidente di Confindustria, i problemi dell'economia italiana affondano le loro radici nel passato e sono imputabili anche all'inerzia dei Governi di centrosinistra, che nonostante abbiano beneficiato di un *trend* fortemente espansivo non sono stati in grado di realizzare gli interventi necessari a restituire competitività al sistema. Al contrario, il Governo di centrodestra ha avviato un processo riformatore molto significativo, dalle pensioni alla scuola, dall'ordinamento giudiziario alla riforma del mercato del lavoro fino all'avvio della riforma fiscale, che andrà completata con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Invita quindi il Governo ad imprimere un'ulteriore e forte accelerazione al processo riformatore avviato, con l'obiettivo di realizzare uno Stato al contempo sociale e liberale. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

IOVENE *(DS-U)*. La finanziaria così come definita dal maxiemendamento è fortemente inadeguata anche in riferimento ad esigenze di specifici comparti, a partire dal terzo settore e dalla normativa fiscale relativa al mondo del *no profit*. L'Italia è ormai all'ultimo posto per finanziamenti a favore della cooperazione allo sviluppo, per cui si prevedano risorse assolutamente insufficienti e molto inferiori rispetto allo 0,3 per cento del PIL auspicato dallo stesso Presidente del Consiglio. Inoltre, nessuna risorsa viene prevista per incentivare fiscalmente i cittadini che sostengono iniziative umanitarie, mentre è scomparsa la *detax*, su cui tanto si era profuso nella precedente finanziaria l'ex Ministro del tesoro. Per quanto riguarda lo sport sono assicurati i finanziamenti per il CONI, ma nulla viene stanziato per gli enti di formazione sportiva, che hanno l'indiscusso merito di aver reso la pratica sportiva un fatto culturale e sociale. Infine, il Governo ha per lungo tempo dichiarato irrisolvibile il problema dei lavoratori forestali della Calabria, lasciando cadere nel nulla le istanze dei sindacati e le richieste della Regione, fin quando (a seguito delle proteste e dei blocchi stradali) è stato costretto a reperire le risorse, non senza tuttavia ferire l'autonomia regionale, imponendo il commissariamento del suo Presidente, esponente peraltro di una coalizione di centrodestra. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fiducia e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Come convenuto dalla Conferenza dei Capigruppo, sospende la seduta fino alle ore 19.

La seduta, sospesa alle ore 18,22, è ripresa alle ore 19.

Presidenza del vice presidente MORO

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3227) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 1º dicembre il relatore ha svolto la relazione orale, è stata presentata una questione pregiudiziale ed è stata accolta la proposta di un breve rinvio.

EUFEMI *(UDC)*. Non insiste per la votazione della questione pregiudiziale. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Fa sua la questione pregiudiziale e chiede che venga votata.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiede anch'egli che la questione pregiudiziale venga posta in votazione.

Con votazione seguita dal controprova, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Eufemi.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ZANCAN *(Verdi-U)*. È assolutamente inaccettabile il ruolo «salvifico» assegnato alla Regione Piemonte dal decreto-legge considerato che la stessa Regione è debitrice nei confronti dell'ente per 60 milioni, così come è inammissibile il blocco delle pretese creditorie per 24 mesi. Desta inoltre preoccupazione il trasferimento del patrimonio immobiliare alla Fondazione Mauriziana, soprattutto riguardo ad alcuni beni di straordinario valore storico-artistico per il Paese. In particolare, per la palazzina di caccia di Stupinigi occorre evitare che si proceda alla vendita delle cascine antistanti, che offrono una visione prospettica intrinsecamente legata al bene stesso. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

EUFEMI *(UDC)*. La tutela costituzionale assicurata all'Ordine Mauriziano è tale da impedire una riduzione dei suoi compiti e delle sue finalità, non limitate al solo settore ospedaliero ma rivolto anche a quello dell'assistenza e della beneficenza. Ciò quindi preclude al legislatore ordinario la possibilità di sottrarre i beni dalle finalità cui li destina lo statuto. Al

riguardo le norme contenute negli articoli 1 e 2 non offrono adeguate garanzie, risultando eccessivamente indeterminate in ordine al successivo trasferimento alla Regione dell'ente ospedaliero e al trasferimento alla Fondazione dell'ingente patrimonio immobiliare. In proposito manifesta forti preoccupazioni per quanto riguarda l'Abbazia di Staffarda, luogo di culto che tale deve restare, e le cascine situate nel territorio antistante la palazzina di caccia di Stupinigi. Infatti, i vincoli previsti dal decreto risultano insufficienti e inadeguati a garantire possibili speculazioni. Occorre altresì procedere all'accertamento delle responsabilità circa l'ingente debito dell'Ordine Mauriziano, maturato anche in ragione dell'ambigua posizione assunta dalla Regione Piemonte con particolare riguardo al rinnovo delle convenzioni. Preannuncia la presentazione da parte del Gruppo di una serie di emendamenti in direzione di un effettivo risanamento economico dell'Ordine e della difesa del patrimonio storico-artistico. *(Applausi del senatore Gaburro).*

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Le norme che dispongono di fatto lo smembramento dell'Ordine Mauriziano mediante la trasformazione giuridica in un ente ospedaliero posto sotto la diretta sorveglianza e gestione della Regione Piemonte e il trasferimento dell'ingente patrimonio immobiliare, con esclusione dei presidi ospedalieri, alla Fondazione contrasta con la disposizione costituzionale che salvaguarda l'Ordine Mauriziano nel complesso delle sue attività, inerenti oltre al settore ospedaliero anche quello dell'assistenza e della beneficenza. Regna inoltre grande indeterminatezza circa i beni disponibili e indisponibili da trasferire alla Fondazione e i vincoli posti sui tre beni di inestimabile valore artistico, storico e culturale appaiono insufficienti a scongiurare possibili manovre speculative, soprattutto per quanto riguarda le cascine e territori limitrofi alla palazzina di caccia di Stupinigi. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

ACCIARINI *(DS-U)*. La pesante situazione debitoria dell'Ordine Mauriziano appare ascrivibile soprattutto alle responsabilità della Regione Piemonte che ha riservato all'ente un trattamento iniquo dal punto di vista della classificazione e della sottoscrizione delle convenzioni. La risposta fornita con il provvedimento presenta inaccettabili profili, con particolare riguardo al tentativo di smembramento dell'ente, salvaguardato dalla disposizione costituzionale nella sua unitarietà per rinviarne paradossalmente la definizione della natura giuridica alla Regione Piemonte. Quanto al patrimonio, la soluzione adottata desta forti preoccupazioni, con riguardo in particolare ai terreni circostanti la palazzina di caccia di Stupinigi, l'abbazia di Staffarda e il complesso monastico di Sant'Antonio di Ranverso, che rischiano di diventare oggetto di ignobili lottizzazioni. Nel sottolineare quindi il giudizio fortemente contrario sul provvedimento, ne auspica profonde modificazioni in sede di emendamenti. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

ROLLANDIN *(Aut)*. Le preoccupazioni manifestate in ordine al patrimonio immobiliare dell'Ordine investono anche l'ospizio del Piccolo San Bernardo. Il vero obiettivo del provvedimento, che non risolve la profonda situazione debitoria, sembra infatti essere quello dello smantellamento e della svendita del patrimonio immobiliare. Manifesta quindi forte contrarietà al provvedimento che lede altresì la norma costituzionale posta a salvaguardia dell'Ordine Mauriziano rinviando la definizione della natura giuridica alla Regione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Zancan).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MALAN, *relatore*. Premesso che i residui dubbi sulla costituzionalità saranno sicuramente superati nell'esame complessivo del testo e degli emendamenti, le questioni relative alla tutela dell'ambiente e alla destinazione d'uso dei terreni rientrano nella competenza dei Comuni coinvolti, mentre per quelle relative ai beni culturali e ambientali il provvedimento prevede l'intervento del Ministero competente. Considerato l'ampio accordo intervenuto tra la Regione Piemonte, la Provincia e il Comune di Torino, l'Arcidiocesi e le rappresentanze sindacali dei 2.000 lavoratori interessati, che altrimenti sarebbero a rischio di licenziamento per la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'istituzione, e ricordate le responsabilità dei Presidenti del Consiglio e dei Ministri dell'interno succedutisi tra il 1996 e il 2002, titolari di poteri di nomina del consiglio di amministrazione e di vigilanza nel periodo in cui si è accumulato il maggiore debito, invita l'opposizione a riflettere sulla posizione di voto da assumere. *(Applausi dal Gruppo FI).*

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il contenuto del provvedimento si pone in linea con la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione per la conservazione quale ente ospedaliero dell'Ordine Mauriziano, in futuro disciplinato da legge regionale, e per il mantenimento dei due presidi ospedalieri dell'Umberto I di Torino e dell'Istituto di ricerca di Candiolo (di proprietà di una fondazione autonoma di piemontesi e non della famiglia Agnelli, come precedentemente dichiarato). I beni di interesse culturale e ambientale saranno conferiti in godimento e non in proprietà ad una futura fondazione, con gli stessi vincoli già vigenti per il Parco nazionale di Stupinigi. Per quanto riguarda l'ospizio del Piccolo San Bernardo, sarà valutata la richiesta di acquisizione avanzata dalla Regione Valle d'Aosta e analoga valutazione sarà fatta dell'offerta dello Stato francese per il centro rifugi esistente Oltralpe. Considerato il piano predisposto per il risanamento del debito di 350 milioni di euro, il Governo sostiene con convinzione gli obiettivi della gestione commissariale per il recupero della solidità patrimoniale dei beni richiamati. *(Applausi dal Gruppo FI).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Chiede, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, che non si passi all'esame degli articoli, poiché si prevede il conferimento di beni ed oneri ad una Fondazione che deve ancora essere costituita. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

ACCIARINI *(DS-U)*. Sostiene la proposta del senatore Zancan, ritenendo utile una pausa di riflessione prima degli adempimenti richiamati dal rappresentante del Governo.

Il Senato, con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore STIFFONI (LP) e seguita dalla controprova chiesta dal senatore BONAVITA (DS-U), respinge la proposta di non passaggio all'esame degli articoli formulata dal senatore Zancan.

PRESIDENTE. Invita il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª e dalla 1ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. *(v. Resoconto stenografico)*. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordando che sull'1.2 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

EUFEMI *(UDC)*. L'emendamento 1.1 (testo 3), riformulato secondo le indicazioni della Commissione bilancio, si rende necessario per modificare la richiamata XIV disposizione transitoria e finale, che è norma di rango costituzionale. *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.1 (testo 3), altrimenti esprime parere contrario. E' favorevole all'1.100 (testo 2) ed è contrario all'1.2.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È favorevole all'emendamento 1.100 (testo 2) ed è contrario all'1.1 (testo 3) e all'1.2.

EUFEMI *(UDC)*. Ritira l'emendamento 1.1 (testo 3).

Il Senato, con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-U), approva l'emendamento 1.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, con conseguente preclusione dell'1.2.

PRESIDENTE. Essendo stati presentati ulteriori emendamenti all'articolo 2, su cui si deve pronunciare la Commissione bilancio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3232) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Falcier a svolgere la relazione orale.

FALCIER, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione, limitandosi a ricordare che il decreto-legge riguarda il sostegno del settore agricolo colpito da gravi crisi di mercato, l'accelerazione dell'erogazione dei contributi per le aree depresse, le controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I, gli incarichi dirigenziali, le forniture di interesse nazionale ed infine la possibilità di spese per i Ministri senza portafoglio. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PIATTI *(DS-U)*. La parte del decreto-legge relativa agli interventi per il sostegno delle produzioni agricole in situazione di emergenza pone in essere un meccanismo piuttosto complesso che fa defluire il rischio di impresa verso il Fondo di solidarietà. Si tratta ancora una volta di un intervento assistenzialistico, mentre talune proposte provenienti dagli stessi operatori del settore, ad esempio il piano per l'ortofrutta, non trovano il minimo riscontro nella manovra finanziaria. Preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti da parte del suo Gruppo, prima firmataria la senatrice Stanisci, per modificare le scadenze contenute nell'articolo 1 e per integrare con ulteriori 30 milioni di euro il Fondo di solidarietà. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Il decreto-legge delude le attese del settore agricolo, che non avendo ottenuto alcuna attenzione dalla legge finanziaria, auspicava che l'intervento d'urgenza potesse avviare la soluzione dei gravissimi problemi dell'agricoltura italiana, particolarmente drammatici in alcune regioni come la Sicilia e la Puglia, che sono resi evidenti dal crollo della produzione e del valore aggiunto, nonché dall'aumento del disavanzo commerciale con l'estero. Al contrario, non ci sono risposte rispetto alla speculazione sui prezzi o alla situazione dei lavoratori delle aziende in crisi, mentre l'agricoltura è afflitta da scarsissima trasparenza nei rapporti di filiera, che danneggia i produttori ed i consumatori, nonché dal controllo della distribuzione da parte di gruppi stranieri, che dettano i

prezzi e determinano la scelta dei prodotti. Sarebbe opportuno che il Governo chiarisse alle imprese agricole in quale sede intenda affrontare i complessivi e drammatici problemi dell'agricoltura. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BONGIORNO *(AN)*. I rilievi dell'opposizione sono fuori luogo, in quanto il decreto-legge risponde efficacemente ad una situazione di crisi del mercato agricolo, ma non è certo la sede opportuna per affrontare i problemi strutturali dell'agricoltura italiana. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Salzano).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono replicare, rinvia il seguito della discussione in attesa del parere della Commissione bilancio.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento, essendosi conclusa la discussione sulla fiducia, nella seduta antimeridiana di domani, che avrà inizio alle ore 9,30, saranno discussi, fino alle ore 10,30, i decreti-legge all'ordine del giorno. Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 16 dicembre.

La seduta termina alle ore 20,20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,03).*
Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Casillo, Centaro, Compagna, Cursi, D'Alì, Federici, Guzzanti, Lauro, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giovanelli e Turroni, per attività della 13ª Commissione permanente; Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,07).*

Saluto al senatore a vita Mario Luzi

PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, comunico che oggi è la prima seduta alla quale partecipa il senatore a vita Mario Luzi.

A nome di tutti voi, oltre che a titolo personale, desidero salutarlo cordialmente, congratularmi con lui e fargli gli auguri per il nuovo e prestigioso incarico, che ha meritato per la sua fama di grande poeta nazionale, conosciuto in tutto il mondo. Auguri cordiali. *(Generali applausi).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3223) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Seguito della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3223, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la discussione sulla fiducia posta dal Governo ci riempie ancora una volta di una certa amarezza, che ad alcuni può non sembrare una categoria politica, ma che io intendo assolutamente esprimere. Si ritiene tale decisione non solo grave, ma addirittura gravissima per come si arriverà domani, attraverso il voto sulla fiducia, all'approvazione della finanziaria 2005.

La situazione descritta è ormai – bisogna assolutamente dirlo – di totale annichilimento della vita parlamentare. Basti dire che soltanto ieri sera abbiamo potuto verificare il contenuto complessivo della finanziaria.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* DE PETRIS). Già nel mio intervento nel corso della discussione generale l'avevo definita un cantiere aperto. Altro che cantiere aperto: lo si potrebbe definire apertissimo, considerate le modifiche intervenute all'ultimo minuto!

Signor Presidente, che poi lei abbia presentato come una sorta di innovazione a tutela del Parlamento – e dunque anche di quest'Aula – il

fatto che il maxiemendamento in caso di fiducia venga inviato alla Commissione bilancio per la certificazione delle coperture, purtroppo non modifica la situazione di annichilimento del Parlamento.

Ormai si stanno sconvolgendo tutte le procedure. Eppure dovrebbe essere un fatto normale – per rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – che gli emendamenti presentati abbiano una copertura e che di essi si possa discutere liberamente in quest'Aula. Del resto, durante i lavori in Commissione bilancio siamo stati abituati ad esaminare emendamenti con una copertura *sui generis* e approssimata.

Lo sconvolgimento delle regole non è certamente riparato dal fatto che il maxiemendamento venga sottoposto alla Commissione bilancio per quello che dovrebbe essere un fatto assolutamente normale, cioè il rispetto delle procedure e dell'articolo 81 della Costituzione. Non vedo poi in quale modo questa certificazione della Commissione bilancio possa ripagare il Parlamento della negazione del suo diritto di discutere un atto fondamentale come la manovra finanziaria.

Ma da molto tempo, ormai, siamo abituati a tutto ciò. Quest'anno, come al solito, abbiamo superato ogni limite e a questo punto ci chiediamo qual è l'altro limite che verrà superato la prossima volta, con la finanziaria di fine legislatura.

Alla luce delle modifiche che sono state apportate al testo licenziato dalla Commissione bilancio, non possiamo fare altro che confermare il nostro giudizio negativo sul maxiemendamento. Ci sono peraltro elementi che rendono alcune questioni ancora più gravi.

Mi riferisco innanzitutto alle modalità con cui è stata presentata questa manovra finanziaria, cioè con una propaganda sulla riduzione delle tasse. Non ritorno sulla gravità dell'inversione della progressività dell'imposta, prevista dall'articolo 53 della Costituzione, tuttavia ricordo che con questa propaganda si è voluto coprire la realtà di una finanziaria estremamente negativa. Anche noi, come tutti i colleghi dell'opposizione, abbiamo infatti segnalato che già il testo uscito dalla Commissione aumentava complessivamente il prelievo fiscale.

Ora le novità apportate con il maxiemendamento del Governo aggravano ulteriormente la situazione, perché aumentano ancora di più il prelievo fiscale. Sono infatti previste ulteriori entrate con l'aumento delle imposte di bollo e con le anticipazioni dell'acconto IRPEF; inoltre si dà la possibilità a tutte le Regioni – e non solo a quelle che hanno una situazione deficitaria nel settore della sanità – di imporre un'addizionale IRPEF e IRAP.

È chiaro quindi che il prelievo fiscale è aumentato e ciò avviene per tutti, mentre i vantaggi dei cosiddetti sgravi fiscali riguardano soltanto le fasce di reddito più alte. Non possiamo quindi che ribadire la profonda ingiustizia di questa legge finanziaria. Addirittura alcuni non solo non avranno alcun beneficio (mi riferisco agli incapienti), perché sono così poveri da non avere un reddito sufficiente per pagare le tasse, ma saranno anche colpiti dall'aumento generalizzato del prelievo fiscale diretto e in-

diretto previsto in questa finanziaria e dalle conseguenze che tutto ciò comporterà.

Voi mi dovete ancora spiegare come potete pensare di far passare questa finanziaria, tra l'altro, come una possibile leva per la ripresa dello sviluppo nel nostro Paese. Su questo fronte, la situazione è assolutamente negativa.

Vorrei tornare su alcuni punti che definirei una sorta di trucchi propagandastici, anche questi presenti nel maxiemendamento. Richiamo – perché la questione mi sta particolarmente a cuore – una delle norme più odiose dal punto di vista sociale, introdotto nell'emendamento fiscale del Governo, cioè il taglio della disoccupazione speciale per i lavoratori e le lavoratrici agricole, che avevo portato ad esempio di come, togliendo ai poveri, si trovava la copertura per favorire la riduzione delle tasse dei più ricchi.

Dopo la rivolta che vi è stata, il Governo cosa ha pensato bene di fare? Nel maxiemendamento ha fatto finta di eliminare questo taglio per il 2005 e di spostarlo al 2006. Ma la realtà, lo sapete perfettamente, è un'altra: la previsione, nella relazione tecnica di un taglio di 70 milioni di euro per il 2005, a copertura di una parte dell'emendamento, era assolutamente sbagliata, perché nel 2005 vanno in pagamento le disoccupazioni già maturate nel 2004, quindi i diritti già acquisiti. Vi siete così accorti che non era possibile recuperare quei 70 milioni di euro.

E allora pensate di fare la parte, avendo spostato la previsione di questo taglio al 2006, anche di coloro che hanno recepito le proteste di tutto il mondo dei braccianti, particolarmente gravi nel Sud, come fate pure con altre norme introdotte a titolo di semplice contentino. A questa ulteriore sistemazione della manovra finanziaria che, ripeto, abbiamo potuto conoscere solo ieri sera nel suo complesso, non si è aggiunto assolutamente niente sul fronte degli interventi che diamo una possibilità di ripresa nel nostro Paese. Anzi, la maggior parte dei tagli agli investimenti che avevamo denunciato sono confermati.

La penalizzazione del Mezzogiorno non è stata, se non blandamente, attenuata, così come è avvenuto per la questione forte relativa agli enti locali e alle Regioni. Sugli interventi strutturali – penso in particolare alla questione dell'agricoltura – ci siamo trovati di fronte più ad aggiustamenti di convenienza ministeriale circa i veri provvedimenti che non a modifiche tali da essere in grado di incidere su una crisi profonda, strutturale. In questi giorni, davanti al Palazzo del Senato, vi è stata la protesta degli agricoltori che ci ha accompagnato tutti i giorni. Non sono state date risposte al mondo dell'agricoltura e a tutto il comparto agroalimentare italiano che sta attraversando un periodo davvero difficile e rischia il declino.

Alla fine, però, nessuna misura davvero efficace e concreta è stata inserita nella legge finanziaria. Sul fronte della fiscalità di vantaggio era stato chiesto di avere regole certe, per dare la possibilità al mondo delle imprese agricole di lavorare e programmare in un panorama di certezze.

Invece, per quanto riguarda la stabilizzazione del regime dell'IVA, pur dopo tante promesse non s'è visto assolutamente nulla. Non è una questione di poco conto.

Inoltre, non è stato rinnovato e neanche si è voluto prendere in esame il credito d'imposta per l'agricoltura. Figuriamoci l'estensione all'attività della pesca! Nel frattempo, in questo settore i dati strutturali configurano – vorrei ricordarlo – un quadro assolutamente preoccupante.

Rispetto ad alcune questioni fondamentali, che rappresentano la possibilità di un vero sostegno alla qualità (la quale è lo strumento per consentire a questo settore di competere), non è stato fatto assolutamente niente. Sono state date le briciole al Piano di azione per il biologico, anche in questo caso con un trucco francamente un po' ridicolo: si è fatto finta di arrivare a cinque milioni di euro, ma in realtà due milioni di euro già c'erano e altri tre milioni di euro sono stati prelevati, sempre nell'ambito della legge 27 marzo 2001, n. 122, dalla valorizzazione dei prodotti tipici.

È evidente, quindi, che si tratta di contentini propagandistici, che non cambiano minimamente la realtà, in una situazione in cui persino nel caso dell'ortofrutta, cioè il settore tradizionalmente di punta delle esportazioni agricole italiane, abbiamo registrato quest'anno un calo negli scambi con l'estero del 12 per cento: da Paese esportatore l'Italia è diventata un Paese importatore.

Non si è voluto neanche intervenire su nodi importanti con misure che avrebbero avuto un costo irrisorio, ma avrebbero iniziato a porre le basi per risolvere una questione fondamentale in questo campo. Mi riferisco alla grande distribuzione, che ormai è completamente in mano a gruppi stranieri che hanno centrali di acquisto uniche e dettano la legge sui prezzi. Non è stata presa in esame alcuna proposta che potesse intervenire in modo strutturale.

Inoltre, il calo di reddito nel mondo dell'agricoltura è ormai sempre più allarmante. È noto che dal campo al supermercato, cioè dalla produzione al prezzo finale al consumatore, vi sono rincari addirittura pari a dieci volte il costo iniziale e si è ulteriormente ridotto (in alcuni settori, a più del 50 per cento) il prezzo alla produzione. Si registra, pertanto, un forte calo dei redditi con un aumento elevatissimo del costo di produzione. Si pensi, ad esempio, ai prezzi del carburante agricolo, dei concimi e così via.

Rispetto a tutto ciò non sono stati dati segnali significativi. Sono stati dati contentini al mondo della pesca, arrivando a cinque milioni di euro per il fermo biologico. Sono state fatte anche altre operazioni, che evidentemente interessavano di più il Ministero. Ad esempio, nei fatti è stato trasformato l'ISMEA in una vera e propria banca, anche in questo caso senza una discussione approfondita e garanzie precise, così come altri fondi dell'AGEA.

Si è detto che gli strumenti per affrontare problemi così gravi sarebbero stati inseriti all'interno del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 (che, peraltro, inizieremo ad esaminare questa sera), che interviene nella

crisi di mercato del settore agricolo. Ebbene, anche lì siamo al ridicolo e tutto ciò che il disegno di legge finanziaria non ha voluto affrontare, e che noi ci siamo permessi di proporre in relazione a questo decreto-legge, ovviamente non è stato preso in considerazione.

Oggi si rinvia ad un altro provvedimento sulla competitività, che dovrebbe essere risolutivo rispetto a quanto abbiamo denunciato, cioè una finanziaria che, dietro alla facciata del taglio delle tasse, in realtà non sostiene lo sviluppo, anzi con le scelte operate (ad esempio, il tetto del 2 per cento) fa un'operazione di compressione ulteriore della domanda interna. Ciò che viene dato in termini di sgravi fiscali – torno a ripetere – per la maggior parte della popolazione costituisce solo una briciola che non avrà alcun influsso sull'aumento dei consumi; per le fasce di reddito più alte delle famiglie italiane tutto questo si riverserà nel consumo: vista la situazione di incertezza del Paese, infatti tale risparmio non produrrà investimenti.

In più si continua con questa abitudine delle operazioni di pura propaganda come la questione dell'assegno per il coniuge a carico, di cui certamente non si è parlato sulla stampa come per l'assegno alle casalinghe. In sostanza si fa una semplice operazione per cui la cifra per il coniuge a carico viene detratta dallo stipendio o dalla pensione del coniuge e versata direttamente al coniuge a carico. Ora, si può propagandare questa come una semplice operazione che farà soltanto aumentare i costi o la si può far passare come un ulteriore aiuto a sostegno delle famiglie; essa certamente potrà avere un valore simbolico, ma francamente è ancora una volta un'operazione di pura apparenza.

Come pura apparenza, e lo dico a lei, presidente Fisichella, che so essere persona sensibile su tale questione, è stata tutta la *telenovela* di Roma Capitale, con promesse e impegni solenni, assunti dallo stesso Fini, quando era solo vice presidente del Consiglio. Si davano garanzie, sembrava da parte di tutti, che si sarebbe onorato un dovere dello Stato verso la sua capitale, quello, appunto, di rifinanziare con 100 milioni di euro per anno il Fondo per Roma Capitale. Ebbene, dopo tutte queste promesse, adesso ci troviamo, di fatto, di fronte al dimezzamento dell'impegno finanziario assunto, per cui da 300 milioni di euro si è passati ad 80 milioni per il primo anno, il 2005, e a 70 milioni per il 2006, con questo grande segnale di bontà da parte della Regione Lazio, che verserebbe per il primo anno i 20 milioni di euro mancanti.

Uno Stato che si rispetti non può trattare la propria Capitale in questo modo, come una *telenovela* che si ripete tutti gli anni e che quest'anno – devo dirlo – ha sfiorato quasi l'offesa istituzionale.

Concludo dicendo che è bene che tutti ricordino un dato. Soltanto nell'anno in corso, per ospitare tutte le manifestazioni che vi hanno avuto luogo in quanto Capitale della Nazione, il Comune di Roma ha speso 55 milioni di euro, e credo che questo dato la dica lunga. Purtroppo, fa capire come questo Governo e questa maggioranza stanno trattando la propria Capitale. *(Applausi dei senatori Vicini e Zanda).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montagnino. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, lo dico con franchezza e con convinzione: del Governo Berlusconi e della sua finanziaria pensiamo tutto il male possibile! E come noi la pensano milioni di italiani.

I cittadini di questo Paese, che nel 2001 hanno creduto agli *spot* televisivi e ai maxi-manifesti, alle promesse da sogno e a quel contratto con gli italiani della cui serietà avrebbero dovuto dubitare, sono ora invece delusi. Delusi e adirati perché si sentono traditi e manipolati da un Governo che ha utilizzato il loro consenso, espresso in buona fede, contro gli stessi interessi. Soprattutto al Sud, in particolare in Sicilia, con quei 61 campioni silenti e incerti, oltre che inerti, rispetto ad una politica chiaramente antimeridionalista che determina arretramento e proteste, dopo gli anni del centro-sinistra di speranze, di fiducia, di avanzamento sociale ed economico.

Si sentono delusi e traditi i cittadini del nostro Paese da una politica sempre orientata ad obiettivi diversi dalle esigenze reali di sviluppo e di coesione economica e sociale. E il risultato è questo: tensione istituzionale tra lo Stato e gli enti locali, impoverimento delle famiglie, riduzione del potere d'acquisto e crollo dei consumi, declino economico e caduta di competitività, sofferenza del pubblico impiego, disagio del sistema scolastico e della sanità, mancata modernizzazione infrastrutturale, marginalizzazione dei giovani, confinati nella precarietà anche nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, emergenza di nuove povertà, gravissime tensioni e difficoltà che pervadono il sistema della giustizia. Sono alcune tra le più importanti emergenze, del tutto assenti nell'azione del Governo in questi ultimi tre anni e anche in questa manovra finanziaria.

Il Governo, per niente interessato alla risoluzione di questi problemi che hanno riportato indietro il nostro Paese, creando una condizione di declino economico, tra retromarce e polemiche interne, ritiene di mantenere l'impegno contenuto nel famigerato contratto con gli italiani, con un taglio delle tasse che è virtuale e penalizzante per i ceti meno abbienti perché orientato a privilegiare le fasce più alte dei contribuenti.

Noi non siamo il partito delle tasse, ma il partito dell'equità, della giustizia sociale e della responsabilità. Per questo pensiamo che per la politica fiscale sia necessario un quadro di certezze e non di demagogia.

Quello del Governo è un atto disperato, alla ricerca di un recupero del consenso perduto. Non guarda al Paese, non riesce a percepirne i bisogni, le attese, le ragioni. Con questa finanziaria che siamo chiamati a votare si consuma insomma l'amaro tradimento del Governo nei confronti degli italiani e si realizza l'opera delle vere riforme mancate.

Il testo finale della finanziaria, quello del maxiemendamento, sul quale il Governo chiede per l'ennesima volta la fiducia, testimonia il fallimento della politica di centro-destra e il suo velleitarismo.

Nella fase finale della legislatura (se la maggioranza regge – non sappiamo se questo accadrà, noi auspichiamo che non regga – sarà questa la

penultima finanziaria) il Governo è riuscito ad ottenere un risultato davvero «eccezionale»: malcontento e insoddisfazione in tutti i settori produttivi e nell'intera società. Si scaricano sugli enti locali gli oneri materiali e politici di una stretta sulla spesa pubblica, il cui conto dovrà necessariamente essere pagato dai cittadini sotto forma di aumenti generalizzati delle tariffe e delle imposte locali e di riduzioni nella qualità e quantità dei servizi pubblici.

Una modalità di gestione della spesa pubblica integralmente affidata a tetti di spesa e tagli generalizzati, indifferentemente utilizzati per gli enti locali e le pubbliche amministrazioni, come per gli incentivi alle imprese e le politiche per il Mezzogiorno, costituisce una palese e drammatica rinuncia ad una politica economica che viene sostituita da una mera limitazione finanziaria.

A fare la spesa di questa rinuncia alla politica e dell'abbandono, da parte dell'attuale maggioranza, di ogni ambizione di governo, è soprattutto la famiglia, esposta più che mai al rischio di nuove forme di povertà, al di là della ridicola novità dell'assegno familiare, sottratto ai capifamiglia e attribuito direttamente alle mogli casalinghe prive di reddito, mentre gli annunciati 1.000 euro per il primo figlio non esistono, e in compenso sono stati cancellati anche quelli per il secondo figlio.

Il Mezzogiorno è sempre più abbandonato a se stesso, dopo la cancellazione della programmazione negoziata, della legge n. 488 del 1992, degli incentivi per l'occupazione, che determina l'assoluto svuotamento delle politiche economiche di sostegno alle regioni più deboli, a cui si aggiungono le nuove e più ampie sfide poste dall'allargamento dell'Unione Europea, che rischia di penalizzare i territori meridionali nell'accesso alle politiche comunitarie per lo sviluppo.

È una finanziaria che si caratterizza anche per l'assoluta assenza di politiche sociali che denota non solo mancanza di senso della realtà, ma anche palese insensibilità.

Mentre milioni di cittadini aspettano invano il fantomatico «un milione al mese», non c'è nulla per gli incapienti, cioè per quei cittadini che hanno un reddito non tassabile perché troppo basso. E non c'è nulla in questa finanziaria che riguardi il reddito minimo di inserimento, o almeno l'attuazione effettiva del reddito di ultima istanza.

Insomma, il Governo ha cancellato e archiviato un essenziale capitolo delle politiche sociali che riguarda il sostegno economico per contrastare la povertà, l'esclusione sociale e ridurre disagi e difficoltà.

Non è stata accolta la nostra proposta di ripristinare il reddito minimo o, quanto meno, di prorogarlo fino all'attuazione del reddito di ultima istanza; non è stata accolta neanche la proposta di consentire agli enti locali che hanno iniziato la sperimentazione in ritardo di attuare i progetti biennali anche successivamente al 31 dicembre 2004, e comunque fino all'esaurimento di finanziamenti già assegnati.

Non hanno consentito al Senato, nonostante l'impegno assunto, di esprimersi con un voto in Aula sulla mozione sottoscritta da 40 senatori

su questo tema la cui importanza è stata riconosciuta sia dal Governo che dalla maggioranza di centro-destra durante il dibattito parlamentare.

Questi sono comportamenti irresponsabili che determinano disagi irreversibili nelle famiglie, difficoltà alle amministrazioni comunali e tensioni difficili da governare che, purtroppo, sono già iniziate.

Al Governo, che ha respinto in Commissione bilancio i nostri emendamenti il cui contenuto normativo sarebbe «frutto di diverse e non condivisibili concezioni delle politiche sociali», chiediamo se abbia una concezione o quanto meno una percezione di politica sociale e in quali termini intenda attuarla.

«Per me» – scrive una donna di Caltanissetta all'assessore alle politiche sociali del suo Comune – «questi sono giorni di angoscia e di paura di perdere quel poco di reddito che permetteva di far sopravvivere i miei bambini. Mi sono ritrovata tante volte a fare collette per curare e dare da mangiare ai miei figli e non mi vergogno a raccontarlo. Fino a qualche giorno fa pensavo di aver sconfitto questa guerra di sopravvivenza. Quando siamo entrati a far parte del reddito minimo di inserimento a casa mia c'era finalmente un po' di serenità. Oggi mi trovo a non dormire più la notte e non riesco più a sorridere ai miei figli. Il solo pensiero di ritornare alla povertà totale e subire di nuovo umiliazioni da chi sta più in alto di me mi fa impazzire».

Vorremmo proprio sapere, di fronte a situazioni come questa, qual è la concezione di politica sociale di questo Governo.

Lo Stato sociale è un pilastro fondamentale dello sviluppo economico e garanzia dell'affermazione dei diritti, ma questo Governo mostra di non capirlo.

Mentre in Commissione lavoro, per esclusiva responsabilità del Governo e per l'inerzia dei parlamentari del centro-destra, giace da troppo tempo il disegno di legge sugli ammortizzatori sociali e non viene garantita la necessaria copertura finanziaria, mentre l'indennità di disoccupazione, nonostante gli impegni assunti, non viene adeguatamente aumentata, il Governo limita il suo intervento in finanziaria ad una proroga per un anno della Cassa integrazione e della mobilità con limitazioni inaccettabili che svuotano, di fatto, il doveroso intervento di proroga.

Un altro regalo per i lavoratori è la mancata restituzione del *fiscal drag*; solo *in extremis* – almeno per ora – poi è stato evitato lo scippo ai danni dei lavoratori agricoli, seppure in modo temporaneo e non del tutto chiaro.

Non vi è insomma rigore finanziario in questa manovra del Governo, né spinta allo sviluppo; vi è una politica economica inconsistente e una politica sociale inesistente.

In un Paese in declino, preoccupato per il presente e scoraggiato per il futuro, la tenuta sociale ed economica non è assolutamente garantita.

Domani il Governo otterrà la fiducia in quest'Aula dalla maggioranza di centro-destra. Ha però la sfiducia della maggioranza degli italiani che non crede più ai trucchi dell'illusionista e vuole che si concluda al più

presto un ciclo che ha provocato troppi danni al Paese. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falomi. Ne ha facoltà.

FALOMI *(Misto)*. Signor Presidente, è da lunedì che in quest'Aula del Parlamento stiamo parlando a vuoto. L'unico potere che sembra essere rimasto agli eletti dal popolo è soltanto quello di parlare. I parlamentari, cioè, non hanno più alcuna voce in capitolo su un atto importantissimo della politica di un Paese come la legge finanziaria.

Non hanno voce in capitolo i parlamentari dell'opposizione, le cui proposte vengono bocciate soltanto perché sono avanzate dall'opposizione, ma non hanno voce in capitolo nemmeno i parlamentari della maggioranza, minacciati come sono dal ricatto dello scioglimento delle Camere ed espropriati di ogni possibilità di decidere, a meno che non facciano parte di quella ristretta oligarchia di capi e sottocapi a cui vengono consegnati i pochi spazi d'azione rimasti al Parlamento. Tutto questo con buona pace di chi nega ogni valore al confronto con le organizzazioni sindacali in nome della sovranità del Parlamento.

Il Parlamento fa finta di discutere, ma ormai non conta quasi più niente; è stato trasformato in un semplice organo di ratifica di decisioni che sono sempre più nelle mani di *élites* privilegiate.

I grandi mezzi di comunicazione non riescono nemmeno a far funzionare il Parlamento come cassa di risonanza esterna, perché i grandi mezzi di comunicazione, a partire dalla televisione, che arriva nelle case di tutti i cittadini italiani, tranne qualche piccola eccezione, sono stati ridotti a grancassa propagandistica delle posizioni del Governo.

Grazie a tutto questo avete potuto raccontare al Paese una finanziaria diversa da quella che in realtà avete presentato alla ratifica del Parlamento. Nella versione parlamentare della finanziaria ci sono cose che nella versione televisiva avete, invece, nascosto, minimizzato, o, peggio, distorto e manipolato.

In televisione, per esempio, non avete spiegato ai 5.435.000 pensionati, rimasti a bocca asciutta nonostante le solenni promesse elettorali, che, nonostante percepiscano pensioni al di sotto del milione di vecchie lire, continueranno a rimanere a bocca asciutta perché avete detto «no» a tutti gli emendamenti che abbiamo presentato per garantire anche a loro ciò che avete assicurato soltanto ad una minoranza.

Nessuna informazione avete dato ai pensionati e ai lavoratori dipendenti sul «no» che avete detto alle proposte di restituzione del *fiscal drag*, o di tutela del loro potere di acquisto, pesantemente taglieggiato da prezzi in salita che rendono sempre più difficile alle famiglie arrivare alla fine del mese.

Nei telegiornali e nei compiacenti salotti televisivi non siete riusciti a trovare nemmeno il più piccolo spazio per dare una speranza ad una intera generazione di giovani – che sono ormai giovani precari – che avverte l'angoscia di un futuro che sarà peggiore di quello dei loro padri. Questa

speranza l'avete uccisa dicendo «no» a tutte le proposte che sono state presentate dal Gruppo del Cantiere, al quale appartengo, e da forze dell'opposizione per estendere ai lavoratori atipici, alle collaborazioni coordinate e continuative le tutele previste per i dipendenti in materia di disoccupazione, maternità, malattie, formazione continua e aggiornamento professionale.

Avete detto «no» perfino ad un fondo di garanzia per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori precari di accedere a mutui per l'acquisto della prima casa, che senza la garanzia offerta dai loro genitori – se la possono offrire – non si possono permettere in alcun modo di comprare un'abitazione.

Ci sono circa 400.000 persone che hanno da anni rapporti di lavoro precario con le pubbliche amministrazioni (160.000 soltanto nella scuola); il resto è concentrato nelle università, negli enti di ricerca e nel comparto delle Regioni e dei Comuni. L'unica prospettiva che offrite a queste persone è continuare a fare una vita da precari.

Nella finanziaria vera, a differenza di quella raccontata dalle vostre televisioni, c'è il blocco del *turnover*, che cancellerà 400.000 posti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e c'è il taglio indiscriminato del 5 per cento delle piante organiche, tamponato soltanto da qualche pannicello caldo.

Lo Stato è diventato il principale diffusore e promotore del precariato, mentre dovrebbe per primo affermare con forza il principio che a lavoro stabile deve corrispondere lavoratore stabile. Invece, siamo di fronte ad una vera e propria operazione di devastazione dell'efficienza, dell'efficacia e della funzionalità di servizi pubblici essenziali.

Nel settore della ricerca, come è stato detto, siamo alla canna del gas. La vostra proposta è di sei anni consecutivi di blocco delle assunzioni in presenza di ricercatori con un'età media di cinquantaquattro anni; per i giovani ricercatori, nessuna prospettiva, se non quella di andarsene all'estero, con tutto quello che significa in termini di qualità della ricerca e di capacità innovativa del nostro sistema produttivo.

Non meno peggio è andata alla scuola italiana, di fronte ad una perdita di 33.000 posti di lavoro in tre anni; la vostra risposta è stata, ai circa 160.000 precari della scuola, una sola: continuate a fare i precari.

Tutto ciò avviene mentre sono a rischio 200.000 posti di lavoro privati per chiusure di aziende o per esuberi di personale; di fronte a questo, l'unica soluzione che sapete individuare è indebolire – come avete fatto in questa legge finanziaria – gli strumenti esistenti di tutela dei lavoratori, risparmiando sulla loro pelle oltre 130 milioni di euro (cosa di cui si è vantato l'onorevole Brunetta nel corso di una trasmissione televisiva), e non riuscite nemmeno a trovare un euro per finanziare la riforma degli ammortizzatori sociali.

Potrei continuare parlando della sanità, della casa, del trasporto pubblico, del taglio selvaggio, indiscriminato che avete operato su tutta la spesa per beni e servizi e su quella per investimenti, ma il tempo limitato

a mia disposizione non mi consente di dilungarmi. Posso solo fare qualche rapida considerazione conclusiva.

Voi giustificate queste scelte, che qui ho sommariamente elencato, parlando di sprechi della spesa pubblica; ne parlate ormai come se fosse una formuletta magica per giustificare qualunque cosa. Vorremmo che questi sprechi fossero chiaramente definiti, individuati, precisati; invece, si continua, in televisione, a parlare di sprechi, ma in realtà non sapete definirli, individuarli, al di là di qualche piccola questione che certamente non giustifica il livello dei tagli operati nella spesa pubblica.

In una situazione di mercato in cui i vincoli, i famosi lacci e lacciuoli sono stati molto allentati nel corso di questi anni, in realtà dovrebbero essere esaltati la funzione riequilibratrice dello Stato, l'intervento redistributivo dello Stato, il suo intervento nelle politiche di sostegno agli investimenti; in realtà, l'unica cosa che sapete fare è giocare con le tasse, e per di più giocate con carte truccate. La verità è che state facendo scempio di settori pubblici essenziali per poter aumentare qualche riduzione fiscale a favore delle fasce di reddito più ricche; ne hanno parlato in molti e non ci torno sopra.

In realtà, è possibile un'altra politica; ci abbiamo provato. Molti emendamenti presentati da numerosi senatori delle forze dell'opposizione, dai senatori che fanno riferimento all'associazione parlamentare «Samarcanda», dimostrano che è possibile un'altra politica generale, un'altra finanziaria. Non è vero che non ci sono le risorse; certo, se voi, per diminuire le tasse ai ricchi, demolite la funzione e il ruolo dello Stato, le risorse non si troveranno mai. Le risorse ci sono e si possono trovare e abbiamo provato a presentare proposte.

Sono proposte di rimodulazione delle fasce e delle aliquote delle imposte sui redditi, in modo da renderle più progressive di quanto in realtà voi facciate; anzi, voi le rendete regressive. Abbiamo elaborato proposte per la lotta all'evasione fiscale; è pari a 200 miliardi di euro, secondo il SECIT, la quantità di denaro che sfugge al fisco italiano. Abbiamo parlato di ripristino dell'imposta di successione per i patrimoni più cospicui; abbiamo parlato di semplificazione e unificazione di aliquote sulle rendite finanziarie. Abbiamo parlato di tassazione dei capitali illegalmente esportati nei paradisi fiscali.

I soldi per fare una scelta diversa da quella che voi state compiendo in realtà ci sono; la verità è che avete fatto una scelta regressiva sotto il profilo fiscale, ma recessiva sotto il profilo economico e sociale, perché quello che state disegnando è un panorama di declino e di recessione. *(Applausi del senatore Monticone).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.

* D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, è in corso la discussione generale su un maxiemendamento presentato alla legge finanziaria, per la verità inte-

ramente sostitutivo del disegno di legge stesso, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

È un maxiemendamento formato da quasi 600 commi, molto spesso di difficilissima lettura, e anche in questo caso, salvo qualche limitatissima correzione o integrazione positiva – mi riferisco agli stanziamenti per il terremoto del 1980, che inopinatamente erano stati esclusi dall'elenco delle calamità nel quale più volte tornano le evocazioni dei recenti eventi sismici pur meritevoli di intervento, rispetto al quale peraltro è stata prevista direttamente in legge una quota di ripartizione non pienamente convincente tra le Regioni interessate, o ad alcune misure per gli ammortizzatori sociali, di cui prima ha parlato a lungo il collega Montagnino o ancora a qualche limitatissimo intervento per la spesa sanitaria – non si è di fronte ad un miglioramento del testo precedente, ma ad un ulteriore peggioramento oltre ogni pessimistica previsione.

È stato persino cancellato un emendamento dell'UDC che prevedeva l'istituzione di una Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica, approvato in Commissione bilancio, evidentemente solo per continuare a «manovrare» indisturbati.

Si è passati, signor Ministro per i rapporti con il Parlamento, dalla finanza creativa alla finanza illusoria, alimentata da abili giochi di prestigio, per non dire la verità agli italiani e per eludere i controlli europei ed internazionali ed è provocatorio che lei abbia indicato tra le ragioni del ricorso al voto di fiducia il numero eccessivo degli emendamenti dell'opposizione.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Ho parlato degli emendamenti in generale.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Qualche collega della maggioranza lo ha pappagallescamente ripetuto in quest'Aula, ma non ci credete neanche voi. È una bugia troppo grande per trovare credito. Ci si è sforzati come opposizione di proporre un disegno alternativo per il contenimento della spesa pubblica e per l'inversione della tendenza negativa dell'economia nazionale. Si rimanda da questo punto di vista alla relazione di minoranza presentata dal senatore Giaretta.

Non avete voluto prestarci ascolto. Non avete voluto neanche accogliere la priorità per i siti UNESCO per la redazione dei programmi di cui ai nuovi commi 30 e 31; a questo proposito è scomparsa persino ogni concertazione con il sempre più silente Ministro dei beni e delle attività culturali, forse consapevole dell'esproprio formale e sostanziale, delle competenze e del patrimonio, che sta progressivamente subendo.

Abbiamo apprezzato di più il sottosegretario Vegas che, in Commissione, obbligando la maggioranza a ritirare gli emendamenti, ha onestamente ammesso che l'obiettivo di fondo era di difendere una manovra difficile, nelle condizioni di bilancio date, dall'assalto alla diligenza di fine anno.

In ogni caso, la scelta di porre la fiducia è certamente l'espressione del disagio di una maggioranza che alla Camera è andata sotto addirittura sulla quantificazione del saldo netto, per essere poi costretta ad approvare una finanziaria che ancora non esisteva; e ora in Senato viene partorito un simulacro di manovra, impacchettato tra inibizioni o sterilizzazioni dell'attività emendativa della Commissione bilancio e paternalistiche assicurazioni da parte del Governo di provvedere con il maxiemendamento, senza peraltro – basta verificare il testo attentamente – superare o almeno ridurre le contraddizioni tra i tagli di spesa e le previsioni di nuovi stanziamenti, che talvolta sembrano ispirati da una vera e propria schizofrenia contabile.

Così il clamore con il quale viene annunciata l'assunzione di 2.500 appartenenti alle forze dell'ordine fa il paio con il taglio nelle spese di funzionamento delle stesse, rilevato già ieri dal senatore Giaretta. Oppure l'ennesimo blocco delle assunzioni per gli enti di ricerca, con tanti saluti anche per i concorsi già espletati, si aggiunge al taglio degli organici, salvo poi prevedere – chissà perché, francamente non l'abbiamo capito – il finanziamento dell'attività di un osservatorio per l'andamento creditizio nel Mezzogiorno, inopinatamente incardinato nell'ambito del CNR, fatte salve le competenze e le professionalità che il CNR esprime ed è sicuramente in grado di garantire.

Nel caso degli enti locali, si tagliano impietosamente i trasferimenti, si inibiscono le nuove assunzioni e si limita al massimo il *turnover*, salvo poi autorizzare la prosecuzione dei contratti a tempo determinato, per precarizzare ulteriormente il lavoro nella pubblica amministrazione.

Abbiamo svolto questa discussione, signor Presidente, nella quasi totale assenza dei colleghi della maggioranza, inclusi il relatore e il Presidente della Commissione bilancio. Mi si opporrà che costoro non erano tenuti formalmente ad essere presenti; su questo ho qualche dubbio; ma non è l'argomento della mia riflessione.

Ritengo comunque che il Presidente della Commissione bilancio e il relatore della manovra sulla quale ci accingiamo ad esprimere il giudizio ultimo dovrebbero essere sempre interessati almeno ad ascoltare e a confrontarsi. Ma capisco il loro imbarazzo: hanno voluto evitare il rimorso. Ma allora dovrebbero tapparsi gli occhi e le orecchie, non dovrebbero più ascoltare la radio o guardare la televisione, non dovrebbero più leggere i giornali, perché, attraverso quei pur limitati spazi di informazione, da ogni parte, si levano critiche di fondo e radicali all'attività del Governo in materia finanziaria e di sviluppo, che oggi noi possiamo solo rilanciare in questa sede, senza necessità di amplificarle ulteriormente, perché risultano già espresse in maniera molto netta.

I colleghi della maggioranza parteciperanno disciplinatamente a un voto di fiducia che serve a salvare la loro coscienza. Potranno dire infatti che avrebbero voluto emendare ma è stata messa la fiducia. Potranno dirlo ai loro elettori, a quelli che si sarebbero aspettati più attenzione per la spesa sociale o per l'attività di sostegno alle imprese, per gli enti locali, per la ricerca o per l'università. Voteranno una manovra che non supera neanche i rilievi critici che all'inizio di ottobre furono sollevati all'interno

della stessa maggioranza, anche con la pantomima delle minacce di dimissioni di qualche Ministro o Vice ministro (di cui non abbiamo più trovato traccia nei giorni successivi), o della presa di distanza di questa o di quella forza, evidentemente ispirata piuttosto dalla necessità di aprire un altro tipo di trattativa che di ottenere significative modifiche nella politica economica del Governo. In effetti, compensazioni e aggiustamenti sono intervenuti più sul piano degli assetti di Governo, che su quello più nobile delle scelte del Governo.

Per la verità, manca ancora qualche zolletta di zucchero, che sarà distribuita ai recalcitranti: una manciata di nuovi Sottosegretari che, come una sorta di premio per i più buoni, verrà posta sotto l'albero di Natale, in luogo della cenere e del carbone delle elezioni anticipate, minacciate qualche settimana fa dal presidente Berlusconi se non fossero cessate le resistenze al taglio delle tasse.

Ma sotto l'albero i pacchi dono ci saranno solo per loro, non per il Paese. L'anno che verrà, per la stragrande maggioranza degli italiani, sarà più amaro di quello che si sta concludendo. I prezzi continueranno a salire, le tariffe a crescere, i salari reali a diminuire. Il disavanzo continuerà a sfuggire al nostro controllo, lo sviluppo continuerà a stagnare e forse ad arretrare.

Continueremo ad essere il fanalino di coda quanto a crescita dei 25 Stati dell'Unione Europea. Il presente non offrirà nessun motivo di conforto e per il futuro sarà pure peggio, come non è mai avvenuto finora. L'aspettativa di una migliore condizione di vita da parte delle generazioni successive, una costante fino ad oggi dal dopoguerra, si è bruscamente interrotta.

La fondata speranza si è trasformata prima in una pallida illusione ed ora in un evidente miraggio, destinato a dissolversi mano a mano che ci si avvicinerà alla meta. È questo l'aspetto più preoccupante, signor Presidente. State rubando il futuro al Paese, con la miope adesione all'idea della riduzione delle entrate. Attraverso la riduzione della progressività della tassazione state precludendo la strada alla riqualificazione della spesa in direzione degli investimenti, soprattutto in ricerca ed innovazione, sul capitale umano, a sostegno delle purtroppo timide prospettive di rilancio dello sviluppo e delle ancora non del tutto espresse potenzialità di un Mezzogiorno che progressivamente è stato defraudato di tutte le misure di sostegno aggiuntivo e differenziato e che è stato così ostacolato nel suo attivo concorso alla crescita del Paese, come aveva cominciato a fare, negli ultimi sei anni grazie alle misure introdotte alla fine della legislatura trascorsa.

Un Mezzogiorno che viene esposto ora, improvvidamente, alla tempesta di una nuova geografia economica profondamente cambiata, di fronte alla quale il Governo annaspa e balbetta, tra aperture eccessive ai mercati e proposte di antistorici dazi doganali che danneggerebbero peraltro già le nostre aziende che esportano ed investono altrove, più che proteggerci dalle importazioni. Di tutt'altra apertura dette prova qualche se-

colo fa persino la Repubblica Serenissima – lo ricordo ai colleghi della Lega – che seppe accettare e vincere la sfida dei nuovi mercati.

Basterebbe invece, signor Presidente, come avevamo proposto per esempio con emendamenti per il distretto del salotto dell'area murgiana appulo-lucana e cominciato a fare con il settore tessile e quello automobilistico, predisporre strumenti per sollevare la crisi ed iniziative per rilanciare la competitività; una parola questa scomparsa dal vocabolario governativo, pur in presenza di protocolli e patti sottoscritti a più riprese tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati nel passivo imbarazzo del Governo.

È la denuncia espressa ancora ieri da Montezemolo, rispetto alla quale certo non rappresenta una consolazione ribattere, come hanno fatto alcuni esponenti del Governo, che i mali vengono da lontano. È così. Ma quello che è assurdo è aver bloccato la strategia di intervento avviata nella passata legislatura e di averla sostituita con un acritico ed irresponsabile affidarsi esclusivo alle forze del mercato. Invece, come ha chiesto il vice presidente della Confindustria Pistorio, ci vuole una strategia decennale, ambiziosa e impegnativa, nella quale mobilitare tutte le energie del Paese. Ma pensiamo davvero di farlo così, con questa che di fatto è l'ultima finanziaria della legislatura?

Siamo molto al di sotto delle promesse elettorali del 2001 – questo a noi potrebbe importare poco – ma soprattutto molto al di sotto delle necessità del Paese – e questo ci importa molto di più – dell'Unione Europea, di cui dovremo tornare a far parte da protagonisti, e del futuro che abbiamo il dovere di costruire per il bene dei nostri figli. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, nell'intervento di ieri ho cercato di evidenziare le carenze nelle politiche per lo sviluppo delle zone montane e soprattutto il rischio di abbandono da parte delle famiglie delle zone più disagiate. Mi limiterò oggi ad un breve intervento che riguarda un aspetto non secondario, presente in gran parte nella finanziaria.

Mi riferisco al problema del gioco, visto sotto tutti i profili, nei suoi diversi aspetti, non ultimo quello, come è stato sottolineato da qualcuno, di prestigio. È noto che per finanziare una parte della manovra si è puntato ad aumentare il numero delle giocate del Lotto, un tipo di scommesse.

A questo proposito, vorrei evidenziare nel maxiemendamento un comma che riassume bene la tendenza ad agevolare, premiare e quasi incentivare il gioco, in particolare dei giovani. Mi riferisco al comma 540, che recita: «Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: »da svolgersi in sale diverse non dedicate all'esercizio di altri giochi e co-

munque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari« sono soppresse».

Ora, dalla prima lettura di questo comma non è così facile rendersi conto del riferimento specifico di tale proposta. Ebbene, la proposta è riferita ad una legge che ha istituito le sale Bingo. Lo sottolineo perché è presentato, in una forma abbastanza camuffata, un tema ricorrente nelle finanziarie. Questo riferimento specifico è stato già proposto, infatti, in precedenti finanziarie. Voglio ricordare che il gioco del Bingo è stato istituito con la legge 13 maggio 1999, n. 133, e regolamentato con il già richiamato decreto n. 29 del 2000.

Nelle sale Bingo si gioca al cosiddetto tombolone, cioè un gioco che si pensava potesse dare un contributo importante alle entrate e all'occupazione e avesse un grande successo. Con due provvedimenti successivi sono state autorizzate ben 800 sale Bingo: lo evidenzio per fare comprendere l'importanza del provvedimento.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Non da questo Governo!

ROLLANDIN *(Aut)*. Il seguito, però, è da collegare a questo Governo.

Sappiamo che, tranne in alcuni casi isolati, i risultati sono stati e sono tuttora disastrosi, tanto che è stato aperto solo un quarto delle sale previste: ciò la dice ancora più lunga!

Ora, per salvare gli introiti di queste nuove famose strutture per il gioco di famiglia, nella finanziaria 2002-2003 si è tentato di introdurre nelle sale Bingo le famose *slot machine*. In quell'occasione, come in precedenza, sono stati discussi alcuni emendamenti e a tale proposito ho spiegato che l'operazione era quanto meno disastrosa sotto molti profili, non solo finanziari, ma anche in relazione alla sicurezza e alla politica per i giovani. Così, il progetto e le proposte sono state bocciate o accantonate.

Oggi, con l'emendamento citato, si prospetta l'introduzione di fatto di giochi elettronici o comunque di macchine da intrattenimento nelle sale Bingo.

Innanzi tutto, vorrei avere un chiarimento dal Governo a tale proposito, per capire se l'introduzione delle macchine da intrattenimento, autorizzate *ex* comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è una forma tecnica per dire che è comunque autorizzata anche nei bar e nelle strutture di divertimento pubbliche. Vorrei mi fosse confermata l'interpretazione, che mi è stata data per le vie brevi, sull'esclusione delle *slot machine* da casinò, che sono autorizzate dal comma 5 del citato articolo 110. In caso contrario, ci troveremmo di fronte all'apertura surrettizia di possibili 800 minicasinò.

Ora, sembra un argomento un po' ameno e un po' *a latere* rispetto ad una finanziaria così complessa, ma non lo è: di fatto su questo tema ci

sono da una parte una serie di spinte indifferenziate delle *lobby* delle *slot machine*, che chiaramente vedono l'affare nell'introduzione di questi apparecchi nelle cosiddette sale Bingo; al contempo c'è un pullulare di iniziative tese ad avere la possibilità di aprire di fatto delle strutture, che poi poco a poco si trasformino in quello che oggi non possono essere, cioè dei casinò.

Questo nel momento in cui si sta discutendo e analizzando in sede di Comitato ristretto alla Camera un progetto di legge per un'eventuale apertura dei casinò, in base a princìpi che si riferiscono a criteri che valutino la volontà (che a questo punto sarebbe generalizzata) di avere comunque delle case da gioco in tutte le Regioni, essendo considerate la panacea di tutti i mali, come il modo per introitare denaro e per avere comunque un flusso garantito di gente nelle zone turistiche. Ma così non è: sui quattro casinò esistenti è stato condotto a questo proposito uno studio approfondito; una commissione ha lavorato su questi temi e ha evidenziato come sia indispensabile, soprattutto per le case da gioco, che tali strutture abbiano riferimento non solo al potenziale giocatore, ma anche alle condizioni geografiche dell'area su cui realizzarle, nonché alle condizioni economiche, perché possano essere garanzia di sviluppo di un settore non indifferente come il turismo.

Ora la mia domanda è molto semplice: se, come credo, questo comma non vuol dire apertura di mini-casinò, perché si è voluta dare la possibilità di immettere nelle sale Bingo le macchinette che sono già nei bar e da tutte le parti? Ora, non mi sembra che ci sia questa esigenza, né che venisse avvertita questa urgenza, se non con l'idea un po' nascosta di passare a poco a poco dalle macchinette più semplici a quelle un po' più complesse, il che sarebbe la morte non solo del Bingo, ma anche dei casinò attuali.

Ho voluto portare questo semplice esempio per dire che su questo tema c'è una grande attenzione da parte di tutti. Ora, anche quando si parla della politica dei giovani, della politica della famiglia, è evidente che si pensa a come allontanare i giovani da questo tipo di divertimento un po' particolare, perché sappiamo anche che nelle sale da gioco esistenti nei bar, molto spesso si passa dal gioco a premio al gioco a vincita in denaro. Le perquisizioni e i continui controlli della Guardia di finanza hanno evidenziato questa realtà in diverse Regioni, che solleva naturalmente tutti i problemi che ne sono la diretta conseguenza.

Se mi è concessa una battuta, non vorrei che, visto che si era partiti con il Bingo, dando la possibilità al papà e alla mamma di frequentare queste sale, adesso ci portiamo anche i giovani: questa è la nuova politica per la famiglia, il modo di riunire la famiglia. Io spero che ci sia la possibilità di diversificare questa logica che non è così accettata. Vorrei sottolineare come sui giovani, nell'insieme del progetto che si esplicita con la finanziaria, manchi un investimento specifico.

È un problema che hanno sollevato altri, e ci troviamo oggi qui – ed ho voluto citare un esempio – a discutere sul come prevedere delle situazioni di intrattenimento attraverso queste macchine infernali che – ripeto –

nella gran parte dei bar passa dal gioco a premi al gioco a soldi, con una compromissione vera di molte situazioni familiari che sono all'attenzione degli organi di vigilanza.

Credo che questo vada seguito con molta attenzione e mi auguro che l'interpretazione che ho dato possa essere confermata dagli organi di Governo. *(Applausi del senatore Dettori).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, il nuovo testo al nostro esame contiene anche alcune novità sul tema delle infrastrutture e dei trasporti. Innanzitutto al comma 466 si fa riferimento alla vendita all'ISPA di circa 1.500 chilometri di tratte stradali, con una nuova precisazione in base alla quale viene chiarito che il Ministro con un comma aggiuntivo definirà i rapporti finanziari tra ANAS Spa, ISPA e gli stessi Ministeri interessati.

In Commissione era stata svolta un'accurata discussione su questo aspetto e il Governo e il relatore avevano escluso, nel testo che si sarebbe presentato, ogni riferimento specifico all'ANAS Spa, giacché si sosteneva in quella sede che altrimenti la Commissione europea avrebbe compreso l'astuzia di una operazione di mera contabilità finanziaria e di aggiramento delle norme in materia di contabilità.

Apprendiamo invece che questo chiarimento in parte c'è stato, ma, per come risulta dal testo in esame, appare sufficientemente ambiguo da non escludere, invece, che alcune tratte dei suddetti 1.500 chilometri di strade statali – le più ricche e trafficate – possano essere affidate anche a privati. È un'eventualità questa che non ritengo una mera ipotesi, ma una possibilità particolarmente concreta, soprattutto in quei casi in cui vi siano promotori e progetti che hanno già avanzato proposte per adeguare tratte stradali come nel caso dell'E45 (Orte-Cesena). Resta quindi il nostro giudizio complessivo negativo su questa norma, anche preso atto di questa precisazione che risulta decisamente ambigua.

Il testo in esame contiene poi una serie di microinterventi di interesse locale che dovrebbero essere posti al di fuori di una norma con queste caratteristiche strategiche – così almeno veniva annunciata – ed evidenzia alcune questioni piuttosto singolari. Cito, in proposito, il comma 468 che si richiama all'attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia del 1970 – leggendo il comma non si comprende nemmeno che cosa si intenda realizzare – per opere di viabilità stradale e autostradale di grande comunicazione. In primo luogo tale Convenzione è riferita ad una tratta ferroviaria – quella Cuneo-Ventimiglia – che passa in territorio francese, mentre, in ogni caso, la norma in esame serve per costruire strade e autostrade.

Se fosse stato detto chiaramente che questo investimento era riferito all'adeguamento ed alla messa in sicurezza del Colle di Tenda, investimento utile ed urgente, rispetto al quale contestiamo il metodo con cui se n'è deciso l'inserimento, in modo così surrettizio, all'interno di un disegno di legge finanziaria, ma sulla cui utilità si poteva anche concordare.

Inoltre una norma precisa che il progetto preliminare dovrà essere già perfezionato, mentre per il Colle di Tenda c'è una discussione ancora aperta, una discussione mai conclusa con il Governo francese sulle modalità con cui effettuare l'adeguamento del valico. Resta il sospetto pesante che in realtà, invece di realizzare un adeguamento utile ed urgente, si voglia puntare alla realizzazione di una grande autostrada Cuneo-Nizza – giacché insisterebbe sulla stessa direttrice e sugli stessi tracciati – anche se poi le risorse effettivamente disponibili sono davvero poche.

Si tratta di un modo sbagliato, surrettizio, non chiaro e trasparente di destinare qualche risorsa (circa 48 milioni di euro), con modalità indefinite, lasciando ad altri la scelta e l'attuazione di questi provvedimenti, prendendo quanto necessario dalle risorse pubbliche già stanziate nel 1997 per la variante di valico Bologna-Firenze.

Ritengo che al riguardo la Società Autostrade non avrà di che piangere, visto che dal 1º gennaio 2005 scatteranno nuovi aumenti tariffari che evidentemente ripagheranno abbondantemente questa limatura di risorse già destinate alla variante di valico.

Voglio citare, sempre in quest'ottica poco strategica, la strada statale 38 in Valtellina. Anche in questo caso si segue un progetto importante, ma devastante, invece di puntare su un adeguamento di una infrastruttura che avrebbe bisogno di essere decisamente migliorata. Spendere tanto per costruire poco e distruggere l'ambiente: questa è la strategia dell'attuale Governo.

Infine, due ultime notazioni. Avevamo chiesto grandi provvedimenti per le città e la mobilità urbana: vi si destinano in tutto 47 milioni di euro, cioè nulla. Voglio ancora segnalare che non c'è l'annunciato, assicurato e sbandierato rifinanziamento del Fondo opere strategiche promesso dal ministro Lunardi che quantificava in 7,2 miliardi di euro in queste nuove misure presentate dal Governo.

A questo punto le strade sono due: o il ministro Lunardi si dimette, in coerenza con ciò che ha annunciato, anzi strillato in tutti questi mesi, promesso in tutte le sedi, oppure cambia direzione selezionando il piano delle opere e puntando davvero a realizzare quelle utili, urgenti e prioritarie nel rispetto dell'ambiente. A lui la scelta.

Nessuno, neanche i componenti dell'attuale Governo Berlusconi, potrà continuare ad andare ospite in trasmissioni come «Porta a Porta» per annunciare grandi opere che in realtà non si realizzeranno mai. Anche questo disegno di legge finanziaria non aggiunge un euro agli investimenti iscritti in tutte le liste sbandierate in ogni trasmissione pubblica; a parte l'*iter* di approvazione della finanziaria, non sono previste misure concrete per l'attuazione di tali investimenti.

Cambiare strada o dimettersi: queste sono le uniche due vie che il ministro Lunardi ha di fronte a sé. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, a rigore il senatore Paolo Franco, relatore sul disegno di legge finanziaria, non avrebbe il dovere di essere presente e di seguire il dibattito in corso, dal momento che è stato chiesto dal Governo il voto di fiducia e che l'interlocutore dell'Aula è in questo momento il Governo. Tuttavia, sarebbe corretto che egli fosse qui, che partecipasse alla seduta, che rappresentasse la maggioranza e le sue ragioni fino alla conclusione del nostro dibattito.

C'è in realtà una ragione politica per la quale ha disertato la seduta d'Aula. Essa nasce da un giudizio che egli ha espresso, nettamente critico e di dissenso, rispetto al maxiemendamento presentato qui in Senato dal Governo.

In particolare, ciò che ha determinato la valutazione negativa da parte del relatore sulla finanziaria è il fatto che sia assente, non prevista, la copertura per la previdenza complementare del 2005.

Il ministro Maroni ha dichiarato: tutto ciò mi convince che questa finanziaria è sempre peggio; sull'onda di questa dichiarazione abbiamo il dissenso manifestato dal relatore. Sarebbe grave se l'assenza di copertura per far partire la previdenza complementare facesse perdere tempo prezioso, un altro anno, all'avvio del trasferimento del TFR. Le assicurazioni venute poco meno di un'ora fa dal Ministero dell'economia si risolvono in una promessa di nuovi provvedimenti.

Vi è quindi un problema politico nuovo sorto in queste ore; non dubito che la maggioranza e il Governo riusciranno a risolverlo con il voto di fiducia di domani. Non mi interessa molto il problema dei rapporti interni fra questa maggioranza; mi interessa, invece, l'effetto che sul Paese e sui lavoratori può avere l'innovazione introdotta con il maxiemendamento che lo stesso Ministro del lavoro dichiara essere negativa.

Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, in realtà mettere a verbale per il futuro, alcune osservazioni che si riferiscono a quanto il disegno di legge finanziaria per il 2005 prevede circa le attività di cui è responsabile lo Stato volte a tutelare e garantire la sicurezza dei cittadini.

Il Governo con il testo originario della finanziaria 2005 aveva dato ad intendere che avrebbe incrementato le risorse per il Ministero dell'interno del 9,6 per cento rispetto alla finanziaria 2004, per un importo pari a circa 99 milioni di euro. In realtà, con la prima Nota di variazioni di bilancio ha effettuato una riduzione dello stanziamento per i cosiddetti consumi intermedi (si tratta praticamente di tutte le spese, tranne quelle obbligatorie come gli stipendi, quindi spese relative all'armamento, al casermaggio, all'equipaggiamento, ai mezzi di trasporto, ai carburanti) di circa 75 milioni di euro, diminuendo l'incremento complessivo, nel raffronto con il 2004, fino alla misura del 2,2 per cento.

Successivamente, con il maxiemendamento presentato alla Camera il Governo ha tagliato sullo stesso stanziamento altri 46 milioni di euro, portando il raffronto definitivo con il 2004 al –2,2 per cento, pari a circa 23 milioni di euro in meno rispetto alla finanziaria dell'anno che sta finendo, una finanziaria peraltro che ancora risentiva delle riduzioni dal 20 al 30

per cento in settori strategici come la motorizzazione e la logistica operate con il decreto taglia spese dell'allora ministro Tremonti.

Lo stesso maxiemendamento della Camera conferma il 2 per cento come tetto di spesa dei capitoli di bilancio del Ministero dell'interno, ma questa previsione, unitamente al drastico taglio ai consumi intermedi, comporterà una riduzione delle risorse mediamente del 10 per cento, con punte anche del 20 per cento per capitoli strategici come motorizzazione e formazione. Non è quindi una formula ad effetto dire che le macchine della polizia, laddove c'è più bisogno di controllo del territorio, rimarranno ferme perché non avranno la benzina.

Parallelamente il Governo, con il maxiemendamento presentato alla Camera, ha ridotto di altri 30 milioni di euro l'incremento del finanziamento di spesa corrente del Ministero dell'interno per il 2005, la più alta riduzione tra tutti i Ministeri nella tabella A, un finanziamento destinato soprattutto al poliziotto di quartiere, sul quale tanto si era detto e tanta propaganda era stata promossa, e al Fondo per le attività anticrimine e antiterrorismo.

Sempre con il maxiemendamento alla Camera viene escluso il blocco del *turnover* per la sicurezza e tuttavia non si prevede una priorità nelle assunzioni delle forze dell'ordine rispetto alle altre amministrazioni che invece era stata prevista nella finanziaria 2004.

Infine, un incremento di circa 73 milioni di euro per i contratti degli operatori che tentano un recupero parziale della riduzione di 200 milioni di euro che la finanziaria 2004 aveva previsto.

Con il maxiemendamento proposto alla Camera, il Governo, nonostante l'aggravarsi di tante emergenze (non solo quella napoletana) e nonostante le difficoltà finanziarie delle forze dell'ordine, ha scelto di ridurre la sicurezza dei cittadini proprio mentre sale l'allarme criminalità e si aggravano le condizioni della sicurezza nella vita quotidiana dei cittadini.

Al Senato cosa avviene? Oggi un nuovo emendamento trae risorse dalla tabella A, quella delle spese correnti, e le distribuisce nella finanziaria destinandone una parte alle assunzioni e una parte all'antiterrorismo e all'anticrimine. Le previsioni sono di 32 milioni di euro per il 2005, 56 milioni di euro per il 2006, 86 milioni di euro per il 2007 e 88 milioni di euro a regime, con la previsione dell'assunzione di 1.324 agenti di pubblica sicurezza e di 1.400 carabinieri. Già squillano le trombe per questi propositi di assunzione di nuove unità, ma vorrei sottolineare che quelle risorse vengono prese dalla tabella A e spalmate su altre destinazioni.

La riduzione delle spese per la sicurezza, di cui ho prima indicato i tratti fondamentali e che era stata già delineata dal provvedimento così come uscito dalla Camera, resta ferma; il risultato finale è che la finanziaria di quest'anno ridurrà dal 10 al 20 per cento i fondi per le Forze di polizia rispetto alla finanziaria 2004, il che è grave ed incomprensibile.

Direi anche che sarebbe penoso se qualcuno pensasse di far propaganda e di mettere tanti punti esclamativi attorno ad una decisione, quale quella di ieri, quella dell'ultimo maxiemendamento, che in nulla cambia la realtà drammatica dell'inefficienza nell'organizzazione delle forze di poli-

zia per la lotta contro il crimine e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

Vorrei sottolineare, signor Presidente, che tutto ciò avviene entro un quadro politico segnato da iniziative inquietanti, da un indebolimento complessivo del sistema delle garanzie per i cittadini, che vede da un lato le norme barbare in tema di legittima difesa, dall'altro la discussione, come al solito a marce forzate, di una nuova legge che, se approvata, inciderà negativamente sulla sicurezza dei cittadini, accorciando i termini della prescrizione e lasciando impuniti gli autori dei reati più gravi, imputati nei procedimenti più complessi, contemporaneamente aggravando il trattamento penale dei delinquenti di strada. Questo è chiaro, perché, per quel che riguarda i delinquenti di strada, non ci sono interessi dei potenti in gioco, mentre, per l'altro tipo di reati, quelli per i quali si accorcia la prescrizione e si garantisce l'impunità, ci sono interessi di uomini potenti in gioco.

Ancora, si continua nella denigrazione e nella delegittimazione dei magistrati, altro che voltare pagina! Dopo le sentenze di questi giorni, commentatori più o meno autorevoli hanno tirato un sospiro di sollievo e hanno detto: ora guardiamo al futuro. Neanche per idea: si continua con leggi inique, volte a tutelare privilegi, che sono in contrasto con l'interesse dei cittadini e con il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Mentre la criminalità è in aumento, voi togliete risorse alle forze di polizia, alle indagini, al controllo del territorio, all'azione antimafia e, contemporaneamente, preparate norme di legge che andranno a vantaggio dei delinquenti.

Questa è la valutazione critica che l'opposizione esprime riguardo alle previsioni della legge finanziaria che si riferiscono alla sicurezza dei cittadini. Questa valutazione critica viene manifestata ed espressa in un dibattito che sappiamo già doversi concludere con un voto di fiducia nel quale neanche i dissensi, le proposte e i suggerimenti che vengono dall'interno della maggioranza potranno in alcun modo pesare ed incidere; figuriamoci quindi se la nostra critica peserà sul voto finale. Ma la nostra critica rimane e potrà essere richiamata nei dibattiti e nelle battaglie che ci attendono.

Noi confidiamo di poter dimostrare al Paese quanto sia dannosa la vostra politica e quanto sia utile e necessario un ricambio alla direzione del Paese che avvenga il più presto possibile. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Dettori).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Izzo. Ne ha facoltà.

IZZO *(FI)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli Sottosegretari, sono rimasto per la verità un po' sconcertato dall'intervento del collega Brutti Massimo: mi è parso infatti di capire che egli abbia svolto un'analisi, rispetto alla finanziaria che abbiamo di fronte, confrontandosi

con quanto era stato approvato alla Camera e che è stato cambiato qua al Senato.

Successivamente lo stesso collega ha fatto riferimento alle misure contenute nel maxiemendamento e si è dovuto scontrare con la realtà degli appostamenti in esso contenuti. Ricordo a tale proposito che erano già stati presentati alcuni emendamenti (che, per la verità, erano a mia firma e il cui contenuto è stato fatto proprio dal Governo) per ciò che concerne le assunzioni nella polizia, il progetto AENEAS, le esigenze straordinarie legata alla lotta al terrorismo.

Sono stati stanziati 34 milioni per le esigenze di carattere infrastrutturale e gli investimenti.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Li avete tolti dalla tabella A.

IZZO *(FI)*. Li abbiamo destinati al finanziamento. Questo è il dato di rilievo.

Collega Brutti, in maniera molto sommessa e pacata rispetto alla critica da lei fatta nel suo intervento, le rispondo che mi sento assolutamente sereno di appartenere all'attuale maggioranza, ma mi sento sereno soprattutto per il confronto che abbiamo quotidianamente con la gente. Non è affatto vero che la preoccupazione degli italiani è quella che lei rappresenta; anzi – purtroppo per voi – è assolutamente il contrario. Questo è il dato che emerge: desta preoccupazione – consentitemi di usare questo termine – l'astio con il quale si nega l'evidenza.

Certamente è indiscutibile che questa finanziaria avrebbe potuto anche prevedere tagli ulteriori e più efficaci; essa avrebbe probabilmente dovuto anche affrontare aspetti ancora più necessari di un sostegno, ma le disponibilità economiche sono quelle che sono e rispetto ad esse ci siamo mossi.

Sono convinto che un dato in particolare abbia dato fastidio all'opposizione: finalmente si è cambiato, si è voltato pagina, si è trasformato l'obiettivo del governo della spesa in governo dei bisogni dei cittadini. Era molto più comodo per un Governo inserire, così come è sempre avvenuto con i precedenti Governi, una serie di provvedimenti finalizzati a dare prebende o a creare spazi e nicchie per aumentare il consenso.

Nell'ambito della mia stessa Commissione – sarò provocatorio esaminando tale aspetto – ho presentato un emendamento secondo cui i dottori commercialisti, i ragionieri, i consulenti del lavoro potessero anch'essi presentare il modello 730 dei loro dipendenti. Perché lasciare questa prerogativa soltanto ai Centri di assistenza fiscale? Essi percepiscono dallo Stato ben 18 euro per la presentazione del modello 730. Tale modello può essere presentato dal datore di lavoro senza alcun aggravio. A tale cifra vanno poi aggiunti – qualche centro di assistenza fiscale lo fa – altri 20 euro di abbonamento, cosa che determina un aggancio mortale per tutto l'arco della vita a queste persone.

Anche la maggioranza alla quale appartengo è rimasta perplessa, preoccupata della situazione attuale, ma ripresenterò tale emendamento. Si

avrà necessità di tornare a discutere di certe questioni. Perché 400 miliardi dello Stato devono finire nelle tasche di questi centri di assistenza fiscale? Nel momento in cui si interviene sulle nicchie di potere che si sono determinate negli anni precedenti, è chiaro che si determina una contrapposizione alla quale segue la manipolazione della realtà. Partendo da dati diversi si arriva a costruire un ragionamento che probabilmente porta ad una considerazione positiva, anche se purtroppo il presupposto è sbagliato.

Il Governo di centro destra, il Governo Berlusconi ha voluto, anche attraverso la concentrazione, raggiungere tre grandi obiettivi, vale a dire il taglio delle tasse, il contenimento della spesa corrente e un nuovo avvio degli investimenti. Spesso però ha incontrato una contrapposizione, non da parte di tutti ovviamente; vi sono stati anzi numerosi momenti di serenità nell'affrontare seriamente il lavoro in Commissione, sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, ed è stata l'occasione per recepire una serie di osservazioni e suggerimenti che venivano da una parte a noi contrapposta.

Resta però l'impazzimento di alcuni rispetto al quale resto sconcertato, anzi, fortunatamente chi rimane sconcertata è l'Italia dato che – purtroppo per loro – questo Governo è destinato a continuare. Ogni tanto dicono che la maggioranza è in fibrillazione: io non sono d'accordo, piuttosto riscontro un'effervescenza di intelligenze e di proposte, non una contrapposizione ma un confronto.

Questa è la democrazia: ecco perché siamo diversi rispetto ad una parte della sinistra: abbiamo necessità di confrontarci, di approfondire i problemi per cercare di risolverli, andando incontro alle esigenze del cittadino.

Con una serie di provvedimenti, quindi, abbiamo cercato di dare delle risposte che non eravamo riusciti a dare loro finora e siamo convinti che il lavoro che abbiamo prodotto in Commissione è stato valido e ottimizzato rispetto all'obiettivo che ci siamo posti.

La fiducia, al di là del problema tecnico dei tempi, è l'esaltazione del lavoro compiuto in Commissione, in ben 15 giorni di confronto serio e serrato, non soltanto dai componenti della Commissione. Qualcuno ha detto che il testo del maxiemendamento è lungo ben 195 pagine, ma esso raccoglie tutto il lavoro fatto prima alla Camera dei deputati e poi nella Commissione bilancio del Senato, con qualche integrazione. Nessuno ha parlato dell'ulteriore grande sacrificio che ha fatto il Governo Berlusconi per destinare ben 2 miliardi di euro in più alla sanità che si trova in *deficit*. Nessuno dell'opposizione ha sottolineato questo grande sacrificio del Governo Berlusconi, anche se erano anni che avevamo deciso di bloccare le spese pazze delle Regioni. Meno male che è stato deciso il tetto del 2 per cento, che dovrà essere rispettato. Quante spese folli fanno gli enti locali e soprattutto le Regioni!

Sono di un piccolo paese di settemila anime della Provincia di Benevento; eppure l'amministrazione di centro-sinistra era presente con una numerosa delegazione al *Columbus day*. E in rappresentanza della provincia di Benevento (dove ci sono 270.000 abitanti), sono andate ben 41 persone

a fare la gita a New York. Perché questo deve avvenire a spese di tanti cittadini che non c'entrano niente con queste scelte? È in questa direzione che dobbiamo verificare le spese degli enti locali e la loro produttività.

Ha fatto quindi bene il Governo, da un lato, a bloccare fino al 31 dicembre 2005 la possibilità per gli enti locali di aumentare l'IRAP e l'IRPEF e, dall'altro, a prevedere che le Regioni che sfondano il tetto della spesa in campo sanitario possano applicare una sovrattassa per pianificare lo sforamento.

Colleghi, credo che sia stato svolto un esame serio ed approfondito e che ai cittadini, che ci hanno ascoltato attraverso la radio o la stampa, il Governo abbia dato risposte soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Ricordo l'intervento di ieri del collega Giaretta, prima della presentazione del maxiemendamento; credo che ora egli si sia convinto che questo Governo ha come obiettivo soprattutto la sicurezza del cittadino, perché grazie a ciò possiamo contribuire allo sviluppo economico della nostra realtà.

Da uomo del Sud, devo dire che il Governo è attento ai problemi del Mezzogiorno. Probabilmente questa parola dà fastidio a qualche collega della nostra maggioranza ed è stata sostituita con l'espressione «aree sottoutilizzate del Paese», ma questo non ci ha danneggiato; del resto anche nel Nord esistono aree sottoutilizzate.

L'atteggiamento serio di questo Governo rispetto ai problemi del Mezzogiorno, la sua capacità di aiuto e di stimolo allo sviluppo ci lascia tranquilli, ci mette nelle condizioni – certo, dobbiamo essere sempre attenti a che questo accada – di riscattarci. Davvero mette noi meridionali nelle condizioni di comprendere che il nostro avvenire dipende soltanto da noi e dalla nostra capacità di saper bene investire i fondi che lo Stato ci attribuisce. Per la prima volta, come ho già detto in precedenza, nel 2002-2003 abbiamo utilizzato tutti i fondi provenienti dall'Unione Europea; anzi, nel quadro comunitario, grazie al sostegno ricevuto ci avviamo ad utilizzare anche i fondi dei Paesi che hanno mancato di utilizzarli. Questa è un'attività di governo.

Da ultimo, signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi una notazione: ieri sera, terminati i lavori dell'Assemblea ho letto le notizie su Televideo ed ho guardato la trasmissione «Porta a Porta». Mi sia consentito di plaudire al ritorno nel mondo politico del già ministro Tremonti, al quale va il nostro saluto ed il nostro ringraziamento come uomini di Forza Italia per l'impegno che egli ha dichiarato di voler porre per la ripresa del dinamismo di questo partito che purtroppo, avendo come suo rappresentante il Presidente del Consiglio, si ritrova sempre ad essere più propositivo e più esposto ad assecondare le richieste provenienti dai Gruppi alleati. Questo non ci pone, però, in concorrenza, ma in una condizione di maggiore amalgama.

Innanzitutto, ci tranquillizzano le considerazioni svolte dal segretario dei DS; l'altra sera Berlusconi brindava all'ipotesi, non conoscendo effettivamente ancora quando (se cioè attraverso le primarie, quando e se si faranno) sarà individuato il candidato dell'opposizione, che costui sia Prodi. Come il presidente Berlusconi, mi auguro anch'io che sarà Prodi.

Lunga vita a Prodi come avversario politico: siamo assolutamente tranquilli di poterlo battere ancora...

IOVENE *(DS-U)*. Non lo avete mai battuto!

IZZO *(FI)*. ...atteso che effettivamente rappresenta il vecchio, l'antico, la SME! Sto cercando di sostituire una qualificazione che mi viene in mente e che credo non debba essere pronunciata! Rappresenta tutto il passato! Mi sorprende – anche se non più di tanto – l'atteggiamento di Montezemolo, il quale sin dal primo momento ha dichiarato quale fosse il suo atteggiamento verso il Governo. D'altronde, non poteva che essere questo l'atteggiamento di colui che rappresenta la FIAT di fronte ad un Governo che ormai ha tagliato il cordone del sostegno alla grande impresa metalmeccanica ed alla grande impresa FIAT. *(Applausi del senatore Giuliano)*. È la reazione giusta.

Per fortuna, però, nella sua capacità di autocritica, ha avuto modo di riferirsi a 10-15 anni addietro, perché il problema non nasce oggi ma 10-15 anni fa; è strutturale e non contingente e deve essere affrontato.

Credo che il Governo abbia posto in essere una serie di interventi che ci hanno aiutato a non avere un crollo ulteriore; siamo riusciti a mantenere tutti i limiti posti dal Trattato di Maastricht (l'incremento del PIL viaggia all'1,4 per cento). È ovvio che il nostro auspicio sarebbe di vederlo viaggiare ad una maggiore velocità.

Bene ha fatto il ministro Marzano a dichiarare che ci adopereremo, attraverso il decreto sulla competitività delle nostre aziende che esamineremo nel prossimo mese di gennaio, per avviare la ripresa che oramai è dietro l'angolo, anche se dobbiamo attendere ancora un po'. Speriamo negli esiti dei colloqui che il presidente Berlusconi ha avuto con Blair ieri e in quelli che avrà con Schröeder e Bush per determinare un'azione capace di riequilibrare il rapporto tra euro e dollaro. Ricordo quando Prodi era entusiasta e si beava da commissario nel dire che l'euro doveva essere forte e che doveva superare il dollaro, che il rapporto doveva essere di 1,20 o 1,30.

Questa è la realtà. Subiamo la debolezza del dollaro, che è dovuta all'eccessivo *deficit* degli Stati Uniti. Non so quando si fermerà l'impennata dell'euro e quali saranno le conseguenze del tonfo che comunque ci sarà; speriamo comunque che ci possa essere un riequilibrio moderato.

Non mi ha sorpreso, signor Presidente, leggere su «l'Unità» che la CGIL si ricorda di comunicare agli italiani che avevano ragione loro e poi ammonisce Luca Cordero di Montezemolo a stare attento a non cadere nella trappola del Governo che punta al conflitto tra imprese e sindacati. Vorrei sapere, però, quando questo Governo ha puntato al conflitto.

Ricordo i numerosi provvedimenti che il Governo Berlusconi ha adottato, anche nella finanziaria in esame, per venire incontro alle cancrene determinate dai sindacati. Mi riferisco, ad esempio, ai lavori socialmente utili di Napoli e di Palermo, ai lavoratori della forestale della Calabria e così via. Abbiamo affrontato questi problemi che non ci apparten-

gono, di cui però è giusto farsi carico in una Nazione democratica. Dobbiamo, però, dire anche basta e determinare una trasformazione dei lavori socialmente utili. Non è possibile che i lavoratori socialmente utili continuino ad essere un appesantimento per lo Stato piuttosto che una parte produttiva per la Nazione.

Ci dimentichiamo l'aiuto fornito dal Governo Berlusconi alla Regione Campania e al presidente Bassolino, al quale piace essere chiamato governatore. Leggiamo questa parola dai vocabolari, ma in Italia – mi rivolgo al costituzionalista Presidente – fortunatamente non esiste ancora tale figura.

Ricordo anche il sindaco di Capri, che si era convinto di essere il principe di Montecarlo: voleva che Capri fosse qualcosa di diverso, che venisse estrapolata dall'Italia. Ricordo anche quanto è costata allo Stato la gestione Bassolino, come sindaco e ora come Presidente della Regione. Il giorno prima che in Campania scoppiasse la rivoluzione a causa dei rifiuti, Bassolino si è dimesso: per quattro anni, però, ha dilapidato 1.800 miliardi, non dandone conto.

La Regione Campania, poi, ha il primato – questo sì! – nel campo delle consulenze: si doveva ammodernare e rinnovare il tessuto produttivo della Regione Campania sotto il profilo del personale. Pertanto, sono state distribuite ovunque consulenze. Ora assistiamo al fatto che ben 80.000 giovani partecipano al concorso per 20 posti di operatore meccanografico, che si sta svolgendo proprio in questi giorni. Il governatore Bassolino – come, ripeto, ama essere chiamato – ha avuto la forza di finanziare anche un corso per veline. Questa è la dispersione del denaro pubblico che non possiamo più accettare!

Dovremo intervenire, quindi, anche nelle spese di gestione delle amministrazioni locali.

Sottolineo, in conclusione, che sono soddisfatto della manovra finanziaria posta in essere dal Governo Berlusconi: certamente non sono convinto che abbia risolto i problemi dell'Italia, ma so che finalmente ha determinato le condizioni per avviare una straordinaria inversione di tendenza. Condivido il termine «epocale» che è stato usato, perché dopo quarant'anni finalmente le tasse iniziano a diminuire. Le tasse saranno il volano – questo è il motivo alla base del nervosismo della sinistra – della ripresa economica della nostra Nazione e creeranno le condizioni per avviare davvero una ripresa nei prossimi anni.

Auguro a questa maggioranza di essere sempre capace di fornire ai cittadini le risposte che si attendono dagli amministratori e dai governanti e non quelle demagogiche che ho sentito, come fatto di pura e semplice contrapposizione alle nostre proposte. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Curto. Ne ha facoltà.

CURTO *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo nuovamente nel dibattito sul disegno di legge finanziaria nella consapevolezza che il maxiemendamento presentato dal Governo costituisce un innegabile passo in avanti rispetto alle istanze che provengono dai ceti produttivi del Paese.

Molto spesso nel passato i maxiemendamenti e i voti di fiducia non sono stati altro che un espediente tecnico finalizzato ad imporre alle maggioranze scelte impopolari oppure a superare momenti di crisi politica o di scarsa coesione all'interno della coalizione di Governo.

Questa volta non è così. Il maxiemendamento e il conseguente voto di fiducia sono strettamente connessi a due esigenze, una tecnica e l'altra politica: quella tecnica, legata alla necessità di approvare la legge finanziaria entro il 31 dicembre, evitando così il ricorso all'esercizio provvisorio; quella politica, indirizzata a migliorare, così come poi in effetti è avvenuto, il testo e i contenuti della finanziaria, al fine di fornire risposte quanto più positive all'intera società italiana.

E così in effetti è stato. Un impianto innovativo, che trova i suoi punti di forza: nella diminuzione della pressione fiscale, fatto assolutamente in controtendenza rispetto alle politiche economiche del passato; nella nuova dinamica dell'IRAP, balzello inventato dal centro-sinistra, con cui il centro-destra introduce misure agevolative, invece, perché investe in ricerca, in innovazione tecnologica e crea nuove assunzioni; nel rispetto dei parametri di Maastricht, obiettivo raggiunto nonostante la congiuntura economica non favorevole nell'ambito nazionale e molto complessa sul piano internazionale a causa della concorrenza, in molti nostri settori strategici, dei Paesi cosiddetti emergenti; in una politica virtuosa, tendente all'eliminazione dei tanti sprechi che ancora oggi affliggono il sistema organizzativo e burocratico statale, in uno con provvedimenti miranti al contenimento della spesa pubblica attraverso l'adozione del parametro invalicabile del 2 per cento.

Ho apprezzato pertanto l'atteggiamento del Governo, che ha ripristinato il vecchio articolo 14 che voleva e vuole creare le condizioni per una moralizzazione dei finanziamenti pubblici, che, come vediamo quotidianamente, rappresentano un uso sciagurato delle risorse pubbliche collettive, sicché esse non solo vengono utilizzate in maniera impropria da non aventi diritto, ma creano anche distorsione all'interno del mercato e concorrenza sleale, che sono poi i presupposti sui quali si basa lo sfaldamento della società economica.

Mi riferisco ad una politica realmente sociale in alcuni settori particolarmente sensibili, come la sanità, a cui con questa legge finanziaria vengono assegnate risorse maggiori rispetto a quanto fatto dai Governi di centro-sinistra. Su un impianto di questo genere, rigoroso, riformatore ed europeo, si inseriscono poi gli interventi migliorativi del maxiemendamento: la risoluzione del problema dei forestali calabresi, fatto quanto mai opportuno, anche se probabilmente si è creato un precedente pericolosissimo, e cioè quello per cui i problemi del Paese e delle categorie possono essere risolti solo attraverso il ricorso alla piazza.

Sono convinto che sul tema ci sia sempre stata la sensibilità del Governo e probabilmente si sarebbero dovute trovare le occasioni per anticipare quel problema che è sfociato anche in occupazioni di assi viari di strategica importanza per l'intera Nazione. È un peccato che alla soluzione si sia giunti in questo modo, e quindi tocca oggi al Governo impedire interpretazioni false e fuorvianti che snaturerebbero una scelta politica fatta invece con grande consapevolezza e senso di responsabilità.

Ci sono nuove e aggiuntive risorse a favore del fondo per le esigenze straordinarie antiterrorismo, a dimostrazione del fatto che nel nostro Paese, anche quando il livello di attenzione sul gravissimo problema della sicurezza nazionale ed internazionale diminuisce, con grande senso di responsabilità questo Governo non attenua o allenta la presa.

Ricordo poi la correzione del provvedimento che tagliava l'indennità di disoccupazione ai braccianti agricoli, questione sulla quale ci siamo spesi molto nel confronto col Governo, in un settore sensibile qual è quello dell'agricoltura, su cui è opportuno puntare e investire molto per ciò che potrà dare al nostro Paese e sul quale l'azione del Governo dovrà mettersi in moto.

Ma so che al riguardo c'è già un impegno preciso in direzione di un più favorevole adeguamento del livello degli oneri sociali a quello degli altri Paesi europei, soprattutto di quelli concorrenti (come la Grecia, la Spagna e il Portogallo); in direzione di maggiori controlli nel campo delle sofisticazioni e delle frodi; in direzione del superamento di un'intollerabile disparità fra il prezzo all'origine e quello al commercio; in direzione del ripristino di un sistema creditizio capace di sostenere il settore. E ricordo ancora il provvedimento di proroga per i lavoratori socialmente utili, invocato da molte amministrazioni locali, alle quali però forse sarebbe opportuno chiedere un maggiore controllo per l'utilizzo più idoneo dei medesimi.

Vi è poi il provvedimento tendente a limitare i danni del *dumping* nel settore siderurgico, che avrebbe potuto mettere in difficoltà un settore strategico che già qualche mese fa aveva dovuto affrontare il problema dell'approvvigionamento del *carbon coke* dalla Cina che ha messo in forse, soprattutto nell'area meridionale, nello specifico in Puglia, all'interno dell'ex stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto, la possibilità per molti giovani di avere un posto di lavoro; problema che è stato risolto con l'intervento autorevole di un Vice Ministro di Alleanza Nazionale il quale è riuscito, attraverso il rapporto con il Governo cinese, a creare nuovamente le condizioni per un adeguato approvvigionamento.

Un maxiemendamento, quindi, ricco di novità positive che però non si fermano ai citati interventi settoriali, ma vanno oltre, incidendo su settori a fortissimo impatto politico. È il caso del settore della sicurezza, una delle questioni oggi più delicate sulle quali si concentra l'attenzione del Paese.

Molte Regioni del Sud, ma anche qualcuna del Nord, sia pure con gradualità differenti – dobbiamo dirlo con certezza e forza – sono alle prese con quell'autentico morbo rappresentato dalla criminalità comune e da quella organizzata.

Napoli e il suo *hinterland* costituiscono oggi una delle preoccupazioni più laceranti dell'intero Paese. Il Governo in carica, senatore Brutti, risponde a questa ormai cronica emergenza non come rispose qualche tempo fa il Governo del centro-sinistra, e cioè con offensivi aumenti salariali inferiori alle 18.000 lire mensili dell'epoca – peraltro 18.000 lire lorde – ma con risorse ben più consistenti e con l'assunzione straordinaria di circa 3.000 fra poliziotti e carabinieri.

Questo Governo risponde in via più generale con un taglio diverso, anzi diametralmente opposto, rispetto al centro-sinistra, il quale per far entrare il nostro Paese in Europa ci propinò l'ennesima odiosissima tassa, la tassa per l'Europa. Il Governo del centro-destra, pur nelle mutate condizioni economiche nazionali ed internazionali, per farci rimanere in Europa non solo non ci sta facendo pagare nessuna tassa, ma crea le condizioni per migliorare la pressione fiscale e per renderla più vicina alle esigenze del cittadino.

Certo, tutto questo non è sufficiente. Certo, è aperto il dibattito sulla competitività e lo sviluppo. Una competitività ed uno sviluppo oggi alle prese con le varie problematiche di portata internazionale. Mi riferisco in primo luogo alla concorrenza dei Paesi dell'Est nel settore manifatturiero, che ha fatto sprofondare in una grave crisi il TAC (tessile-abbigliamento-calzaturiero) meridionale, ma mi riferisco anche alla concorrenza dei Paesi emergenti: India, Brasile e soprattutto Cina, con tutte le sue implicanze storiche, sociali e culturali, Paese con enormi potenzialità, ma anche con contraddizioni in tema di tutela del lavoro e dei lavoratori, e soprattutto nell'ambito del riconoscimento dei diritti umani. Una etnia capace di soppiantare il distretto tessile di Prato, una volta *leader* in campo nazionale ed europeo, di impadronirsi del settore dell'abbigliamento in Campania, di localizzarsi definitivamente nelle tante *Chinatown* di cui sono ricche le nostre metropoli.

Va inoltre considerata l'irrisolta questione del Patto di stabilità e di crescita che oggi più che mai dovrebbe determinare un maggior grado di coesione e di equilibrio tra i due fattori (stabilità e crescita), che non possono procedere in direzione opposta ma debbono, al contrario, convergere. Non c'è nessuno scandalo a chiederne una rivisitazione, senza con questo alleggerirne i vincoli che ne determinarono la nascita. Non c'è scandalo se le deroghe vanno in direzione di spese per investimenti dai quali il territorio può trarre occupazione e ricchezza. Non vi è scandalo se le deroghe vengono finalizzate ad opere infrastrutturali delle quali, soprattutto al Sud, si avverte urgente bisogno; non vi è scandalo ad interpretare, alla luce dei nuovi accadimenti epocali, in maniera moderna ed innovativa i contenuti del Patto medesimo.

Tra le tante problematiche, peraltro non derivanti da comportamenti poco virtuosi del nostro Paese, perché non ricordare poi l'influenza negativa sulle esportazioni e sul commercio estero della sopravvalutazione dell'euro rispetto al dollaro, oppure il costo del greggio lievitato notevolmente all'indomani della questione irachena? Perché non ricordare ancora, tra le tante problematiche assolutamente non imputabili a questo Governo, il processo di deindustrializzazione che ha accompagnato in questi anni il nostro Paese, dopo che una sciagurata politica di mero assistenzialismo industriale, portata avanti dal centro-sinistra (uno splendido esempio é sicuramente quello delle famosissime rottamazioni che drogarono il mercato dell'auto), ha impedito alle grandi industrie nazionali di impegnarsi sul piano della competitività reale per battere la concorrenza?

È stata molto puntuale a mio avviso (al di là delle valutazioni in qualche caso discordanti, in altre coincidenti, del centro-destra e del centro-sinistra) l'analisi del presidente di Confindustria quando ha ricordato non solo – e questo è un fatto secondario – che mai come in questo momento storico si sono concentrate tante negatività nel nostro sistema economico ma, soprattutto (e questo è primario all'interno del dibattito politico), che tale situazione trova le sue radici nel passato: «problemi che vengono da lontano, questioni antiche, strutturali» dice Montezemolo.

Il riferimento non è sicuramente indirizzato all'attuale Governo di centro-destra. Diciamolo in maniera chiara: egli si riferisce a tutto quello che hanno fatto o non fatto i Governi di centro-sinistra del passato quando l'economia internazionale poteva vivere di una luce e di una forza importante, quando la congiuntura permetteva un'esplosione, un'amplificazione dei processi produttivi, al contrario di ciò che avviene oggi, quando ci troviamo in una crisi profonda, forse di identità, alla quale dobbiamo fornire risposte.

Voglio ricordare ai colleghi del centro-sinistra che questa è l'ennesima finanziaria predisposta dal centro-destra senza mettere in maniera improvvisata e furfantesca le mani nelle tasche degli italiani. Non è una frase fatta.

Nel 1991 – quindi tredici anni fa – all'ultimo momento fu adottato un provvedimento dall'allora presidente Amato che permise un prelievo sui conti correnti bancari privati ammontante al 6 per mille. Voglio ricordare la cifra reale. Quella presunta era di 5.150 miliardi, quella reale, quella cioè che entrò nelle casse dello Stato con un prelievo forzoso e – a mio avviso – eticamente ingiusto ed immorale, fu di 5.258 miliardi. Rapportate non soltanto la cifra di allora all'odierna valuta, ma anche l'atteggiamento tenuto nei confronti della collettività da parte di un Governo che non si fece scrupoli a sottrarre risorse comuni per l'interesse strategico della coalizione che in quel momento governava il Paese.

Partendo da queste considerazioni , riteniamo di fare nostro il titolo di un fondo a firma di Dario Di Vico pubblicato oggi dal «Corriere della Sera»: «finito il tempo degli indugi». È vero, sono finiti i tempi degli indugi, e non perché questo Governo abbia indugiato molto o troppo nell'affrontare i problemi sul tappeto, ma perché oggi è necessario imprimere

un'accelerazione fortissima al processo riformatore che deve accompagnare il Paese.

Questo Governo ha fatto molto sino ad ora in queste direzioni: la riforma delle pensioni, che non mi pare sia stata particolarmente osteggiata, neanche da quei sindacati troppo avvezzi agli scioperi preventivi (altra deriva, a mio avviso, nel ruolo di un sindacato che dovrebbe interessarsi, più che della propria sussistenza, delle esigenze reali del Paese); la riforma Moratti, che se da un lato ha fatto emergere lo spirito spiccatamente conservatore di un mondo culturale che per sua natura dovrebbe avere diverse inclinazioni, ha nel contempo rappresentato un'ipotesi realistica di scuola moderna e proiettata al futuro; la riforma dell'ordinamento giudiziario, anch'esso alle prese col mondo della conservazione, con lo spirito di casta, con lo spirito di parte, con lo spirito della fazione; i primi passi verso una riforma fiscale capace di non contrapporre fisco e cittadini, sulla quale ci impegniamo a verificare quanto prima possibile la possibilità di introduzione del principio del quoziente famigliare, l'unico a nostro avviso che può determinare le condizioni e i presupposti per mettere al centro del dibattito politico e del dibattito economico quella cellula centrale della società che è sicuramente la famiglia; la riforma del mercato del lavoro, la cosiddetta legge Biagi, a mio personale avviso – lo debbo dire ovviamente sottovoce ma non posso non dirlo – insufficiente a recepire le esigenze di semplificazione del sistema da parte delle aziende, ma che comunque ha rappresentato una novità vera all'interno di un mondo particolare come quello del lavoro.

Non è quindi per puro obbligo di schieramento, ma per convinzione certa che chiediamo a questo Governo di andare avanti: di andare avanti verso le riforme, di andare avanti verso uno Stato liberale e sociale al stesso tempo (e non è questa sicuramente un'eresia concettuale), di andare avanti verso il recupero di un rapporto di fiducia col cittadino, di andare avanti verso il progresso, di andare avanti verso la libertà. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iovene. Ne ha facoltà.

IOVENE *(DS-U)*. Signor Presidente, la finanziaria sulla quale il Governo ha chiesto la fiducia non è quella prevista dal Documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, né quella sulla quale la Camera prima e il Senato poi hanno discusso lungamente.

Dopo due mesi in cui sono stati presi in giro il Paese e il Parlamento si arriva ad una finanziaria «prendere o lasciare», che produrrà – come è stato denunciato negli interventi svolti in questo dibattito – grandi guasti al Paese e che esprime grandissime contraddizioni.

Voglio fare, nel corso del mio intervento, solo alcuni esempi.

In questi giorni il Ministero degli esteri ha appena concluso la celebrazione delle Giornate della cooperazione italiana allo sviluppo. È un peccato che l'abbia fatto proprio nel momento in cui il nostro Paese ha toccato il *record*, negativo nella sua storia, di ultimo tra i Paesi sviluppati

quanto ai finanziamenti per la cooperazione allo sviluppo: eravamo allo 0,17 per cento, con la manovra di luglio siamo scesi allo 0,13 per cento, superando in discesa gli Stati Uniti d'America e diventando, come ho detto, l'ultimo Paese tra quelli sviluppati in termini di percentuale di contributi rispetto al PIL per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Siamo molto lontani da quello 0,7 per cento indicato come impegno internazionale, obiettivo del millennio; addirittura un terzo di quello 0,3 per cento di cui lo stesso Berlusconi aveva parlato in sede internazionale alle Nazioni Unite in più occasioni.

Proprio quest'anno il vostro Governo si è macchiato dell'onta di aver mancato il versamento al Fondo globale per la lotta all'AIDS e alle altre malattie nei Paesi del Sud del mondo. Se – ma si dà quasi per certo – dopo questa finanziaria sarà necessaria una nuova manovra, credo che il timore che manifestano tante organizzazioni non governative, tante realtà e tanti Paesi in via di sviluppo, sarà che ancora una volta, come già nel 2004, a rischiare saranno i fondi per la cooperazione.

Faccio un secondo esempio. Il vostro Governo ha parlato a più riprese, in questi anni, di sussidiarietà; il precedente ministro dell'economia e delle finanze, Tremonti, ne ha parlato a più riprese.

C'era una norma, sulla quale il mondo del *no profit* del nostro Paese tutto unito si era impegnato e che aveva richiesto da anni; questa norma era riassunta in una campagna – «Più dai, meno versi» – e riguardava la deducibilità fiscale delle erogazioni concesse alle organizzazioni *no profit*, alle realtà del terzo settore. Una norma sottoscritta da parlamentari – sia alla Camera che al Senato – di tutti gli schieramenti politici, anche della vostra maggioranza. Lo stesso Governo, ad un certo punto, si era dichiarato disponibile. Ebbene, non vi è traccia di questa norma all'interno della finanziaria e avete perso l'ennesima occasione, mentre ricorderete tutti che lo scorso anno, nella finanziaria del 2004, l'allora ministro Tremonti aveva fatto grande propaganda della *detax*, che è scomparsa in un enorme buco nero; anzi, mi piacerebbe che una volta in Parlamento venisse il nuovo Ministro dell'economia (o qualcuno dei Sottosegretari di quel Dicastero) a dirci che fine ha fatto la *detax* dello scorso anno, tanto propagandata dal ministro Tremonti.

Un altro esempio riguarda il mondo sportivo. Avete trovato, alla fine, con il maxiemendamento, 450 milioni di euro per il CONI; però, non siete stati in grado di trovare neanche un euro per gli enti di promozione sportiva, quegli enti che quotidianamente introducono milioni di giovani e di anziani di settori sociali in difficoltà alla pratica sportiva e che hanno fatto della pratica sportiva un grande fatto sociale e culturale del nostro Paese. Per gli enti di promozione sportiva non siete stati in grado – ripeto – di trovare neanche un euro.

Questi erano esempi relativi a problemi generali. Vi è poi una questione che mi riguarda più direttamente, perché legata alla mia Regione, di cui si è parlato molto in queste ore (ne ha parlato poco fa anche il collega Izzo); quella dei lavoratori forestali. Vorrei che la ricapitolassimo, perché è bene dire come stanno esattamente le cose.

Il Governo ha fatto finta che il problema non esistesse per mesi; ha ignorato le segnalazioni delle prefetture, ha ignorato e fatto orecchio da mercante nei confronti delle richieste dei sindacati, non ha neanche ritenuto di dover ascoltare le rappresentanze istituzionali di quella Regione che voi governate (si fa per dire, uso un eufemismo) e le richieste che il presidente della Regione, Chiaravalloti, e l'assessore alla forestazione, Gallo, avanzavano. Non c'è niente, né nella finanziaria presentata alla Camera e in quella poi arrivata al Senato, né nel primo maxiemendamento; in Commissione bilancio, il sottosegretario Vegas, il presidente della Commissione Azzollini, i relatori, di fronte alle richieste dell'opposizione, hanno detto chiaramente che non era possibile, che non c'era la copertura finanziaria e che non era materia risolvibile in Commissione.

Avete portato i lavoratori forestali della Calabria all'esasperazione e c'è stato bisogno che quell'esasperazione si trasformasse in blocchi stradali, in occupazioni di aeroporti, di ferrovie, di strade perché cominciaste a sentire qual era il problema e scopriste che ci sono 11.000 lavoratori forestali con le loro famiglie che non potevano avere una pistola puntata alla tempia, essere licenziati dalla sera alla mattina senza nessuna possibilità, senza nessuna prospettiva.

Hanno dovuto bloccare la Regione e gran parte del Mezzogiorno e siete stati costretti ad una rapidissima marcia indietro, che ha avuto anche una coda velenosa: la nomina di un commissario (il qui presente ministro Calderoli); velenosa perché avete commissariato, di fatto, la vostra maggioranza, il vostro presidente della Regione. A ciò è seguita anche una rissa tra il Ministro delle politiche agricole e l'attuale Commissario *in pectore*.

Il modo in cui vi relazionate nei confronti del terzo settore, del Mezzogiorno e di una Regione come la Calabria non è il solo motivo per negarvi la fiducia, ma è un motivo già di per sé sufficiente per negarvi, domani, la fiducia e perché ve la neghino gli italiani alle prossime elezioni. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Non essendo presenti in Aula i successivi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Colleghi, sulla base delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, alle ore 19 si passerà all'esame dei decreti-legge in scadenza. Sospendo pertanto la seduta fino a tale ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18,22, è ripresa alle ore 19).

Presidenza del vice presidente MORO

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3227) ***Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3227.

Ricordo che nella seduta del 1º dicembre il relatore ha svolto la relazione orale, è stata presentata una questione pregiudiziale da parte del senatore Eufemi ed è stata accolta la proposta di un breve rinvio avanzata dal relatore.

Chiedo al senatore Eufemi se insiste sulla questione pregiudiziale.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, non insisto per la votazione della questione pregiudiziale, preferendo entrare nel merito con un atteggiamento propositivo e costruttivo. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, faccio mia la questione pregiudiziale anche se, a mio parere, ciò è improprio perché, intervenuto come secondo e dichiarando che mi associavo a tale iniziativa seppur con argomentazioni diverse, dovrebbe essere già automatico. Comunque, ne chiedo la votazione.

VALLONE *(Mar-DL-U)*.Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, dal momento che il collega Zancan ha fatta propria la questione pregiudiziale, insistiamo per la votazione.

STIFFONI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI *(LP)*. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Eufemi e poi ritirata, quindi fatta propria dal senatore Zancan.

Non è approvata.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Colleghi! Il presidente Zanoletti e il senatore Trematerra sono entrati in Aula dopo l'indicazione di chiusura delle porte; quindi, non potranno votare.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, non vi è nulla di buono in questo decreto-legge. È tutto gravemente e profondamente sbagliato, nonché terribilmente sospetto per gli interessi economici sottesi al provvedimento.

Intanto, è assolutamente inaccettabile che la Regione Piemonte arrivi sulla scena come salvatrice che locupleterà i beni, che disporrà legislativamente degli stessi, quando ad oggi la Regione Piemonte è debitrice di 60 milioni, esattamente un sesto del passivo dell'Ordine Mauriziano. Dico un sesto per non accettare la tesi dell'Ordine Mauriziano, che vede maggiormente, ed in misura assai considerevole, debitrice la Regione Piemonte attraverso un meccanismo di pagamento del giusto all'Ordine stesso.

In secondo luogo, questo decreto consente inammissibilmente che si operi una transazione che non rispetta la *par condicio creditorum*, ovverosia si bloccano le pretese creditorie per ventiquattro mesi.

Non è vero che vi sia un paragone con la vicenda del Policlinico Umberto I di Roma, perché questo aveva un termine inferiore di diciotto mesi. Si bloccano, dunque, le pretese creditorie per ventiquattro mesi e soprattutto si consente al liquidatore dei beni addirittura di stravolgere la *par condicio,* facendo transazioni *ad libitum* fino al 70 per cento del valore dei beni.

Ma importante è il fatto che il decreto-legge in esame finirà inevitabilmente per deturpare tre beni di straordinaria bellezza dell'Italia: la Palazzina di caccia di Stupinigi, il complesso monastico cistercense di Sant'Antonio di Ranverso e l'Abbazia di Staffarda. Si tratta di gioielli ammirati ed invidiati in tutto il mondo che, attraverso una salvaguardia assolutamente insufficiente, finiranno per essere venduti, lottizzando le cascine e i terreni limitrofi e deturpando l'*habitat*. È una sconcezza, gentili colleghi, che non posso tollerare avvenga nel mio Piemonte! Si rovinano i beni, ad esempio consentendo la vendita delle cascine che arrivano a Stupinigi, le quali, sotto un profilo prospettico, sono proprio paragonabili ai famosi cipressi di Carducci («i cipressi che a Bolgheri alti e schietti»). Senza quelle cascine, chi arriva alla Palazzina di caccia non riesce ad avere una visione prospettiva sulla Palazzina stessa.

È inaccettabile che questo Governo deturpi i beni del nostro Paese. Non è possibile! Ho portato alla Palazzina di caccia 1.500 avvocati, venuti per partecipare ad un congresso a Torino, che l'hanno ritenuta molto più bella di Versailles. Non è possibile che roviniamo questi beni soltanto per speculazioni trasversali.

Invito, pertanto, i colleghi a riflettere sui danni enormi che il provvedimento in esame comporta e chiedo che, in ogni caso, si approvino i nostri specifici emendamenti a tutela dell'ambiente. *(Applausi dal Gruppo dei Verdi-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, riconfermo le mie forti preoccupazioni sul provvedimento in esame. Si sta procedendo, infatti, senza la necessaria ponderazione. Non solo non si è tenuto conto del dibattito svolto all'Assemblea costituente, ma non sono stati neanche verificati i precedenti giurisprudenziali.

L'origine di tale norma risale, infatti, ad una iniziativa dell'onorevole Einaudi, che si fece paladino delle esigenze di conservazione dell'Ente, richiamando la necessità di non sottrarre i beni dell'Ordine alle destinazioni per essi previste, le quali sono, per tali beni, non di rado in relazione specifica ai fini di beneficenza, istruzione e culto.

L'onorevole Ruini, presidente della cosiddetta Commissione dei 75, ha affermato: «Vi è poi l'Ordine Mauriziano che è stato mantenuto come ente ospedaliero e sarà inserito nell'ordinamento del nuovo Stato; bisogna regolarlo, ma evitare che sia sommerso nel baratro burocratico». Si tratta di parole lungimiranti rispetto ad un triste destino.

È chiaro che la citata legge ordinaria ha inteso la XIV disposizione finale della Costituzione nel senso che questa avesse stabilito la conservazione di tutti i fini statutari dell'Ente. Né la riforma ospedaliera (legge n. 132 del 1968), né la riforma sanitaria (legge n. 833 del 1978) si applicarono *in toto* agli ospedali mauriziani, ma solo in quanto compatibili.

È un quadro normativo che non contrasta con le recenti modifiche costituzionali federaliste, che operano trasferimenti di competenze legisla-

tive e amministrative, ma non modificano i diritti né la natura giuridica dei soggetti, ivi compreso l'Ordine Mauriziano.

Veniamo alle sentenze del Consiglio di Stato: ricordo le sentenze n. 1236 del 1975 e n. 876 del 1977. Entrambe ribadivano il carattere unitario dell'Ordine nello svolgimento di compiti complessi e integrati.

Chiedo alla Presidenza di poter allegare al Resoconto della seduta odierna un testo che tratta più approfonditamente tali riferimenti.

Con gli articoli 1 e 2 si determina un indebito arricchimento degli enti locali, dopo aver trattenuto somme in realtà dovute all'Ordine; si acquisiscono a titolo gratuito tutti i beni, lasciando al patrimonio storico dell'Ordine il ripiano del pregresso, che avrebbe dovuto essere saldato da altri. La gestione commissariale dovrebbe essere affidata, semmai, non ad un burocrate, ma a una figura professionale di altissime capacità e competenza, capace di affrontare i problemi complessi senza condizionamenti, con una presenza non saltuaria, ma continua e costante.

Nulla viene detto rispetto ai soggetti che interverranno nella costituenda fondazione. Quali sono i conferimenti? Quali le quote di partecipazione? Quali gli apporti dei singoli soggetti pubblici e privati? Tutto ciò rimane molto vago. Prevale l'assenza di qualsiasi indicazione.

L'Ordine Mauriziano partecipa con i conferimenti della massa attiva. E per gli altri soggetti quali sono i rapporti e quali i conferimenti? Va inoltre segnalato come nello statuto dell'Ordine Mauriziano fosse prevista la presenza di un rappresentante della Diocesi di Torino, mentre un'analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge. Che ne sarà, ad esempio, dei sacerdoti che operano all'interno del Mauriziano e ottemperavano al purtroppo dimenticato fine di culto sancito dallo statuto dell'Ente e garantito costituzionalmente? Come non esprimere preoccupazioni rispetto all'Abbazia di Staffarda, che è un luogo di culto, è una *res sacra*, una parrocchia consacrata fin dal 1804, e dunque va mantenuto l'uso sacro, senza incompatibilità per la destinazione culturale del bene, che va dunque disciplinato con un preciso richiamo all'articolo 831 del codice civile e, ancor meglio, alle intese Stato italiano-Santa Sede?

Va poi detto che occorre intervenire con una più forte tutela agricola, ambientale e culturale sulle cascine limitrofe alla residenza di Stupinigi e ai beni indicati nel decreto, evitando speculazioni di qualsiasi genere che portino ad una devastazione dell'ambiente.

Ma dobbiamo porci alcuni interrogativi. Perché la Regione Piemonte a partire dal 1999, in violazione del Piano sanitario nazionale del 1997-1999, non ha rinnovato la convenzione con l'Ente e ha iniziato a rimborsare le attività dell'Ordine con le tariffe proprie delle case di cura private, ha escluso l'Ordine dai ripiani previsti dalle leggi nazionali per gli ospedali pubblici, pur continuando l'Ente ad erogare prestazioni secondo regole, parametri e servizi *standard* molto più onerosi richiesti per le strutture pubbliche?

Perché il prefetto D'Ascenzo tenne all'inizio una linea diversa, come è dimostrato, lamentando i mancati e inadeguati rimborsi per le prestazioni sanitarie? Perché è stata cambiata questa linea, che ha comportato

un aggravamento della situazione di sbilancio in conseguenza della errata collocazione giuridica dell'Ente e del mancato riconoscimento della corretta remunerazione delle prestazioni effettuate e la non corretta corrispondenza tra *budget* e prestazioni erogate, concausa del dissesto finanziario dell'Ente?

Che faceva l'autorità centrale vigilante, in questo caso il Ministero dell'interno gestione Napolitano? E i crediti vantati verso la Regione ammontanti a 58 milioni di euro? E che dire dei provvedimenti amministrativi adottati dal commissario straordinaria in data 15 novembre, prima della pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta in data 22 novembre 2004?

Emerge, infine, che il valore del finanziamento regionale, se all'Ordine fosse stato applicato lo stesso trattamento delle ASO, si cifrerebbe a 368 milioni di euro, pari al debito cumulato. Quali sono le garanzie per i dipendenti se si rinvia a quello che rimane dell'Ordine, la chiusura delle competenze arretrate? Come mai non si fa cenno ai crediti di 58 milioni di euro? Le situazioni di difficoltà risalgono al 1997? Ne fanno tesoro i verbali dei revisori. Che faceva il Ministero dell'interno in quel periodo? Quali azioni ha intrapreso?

Noi dell'UDC, attraverso speciali proposte emendative, abbiamo indicato un'altra via. Anziché quella dello smembramento dell'Ordine, degli affitti degli immobili, delle partite di giro, delle «scatole istituzionali», il risanamento economico dell'Ordine Mauriziano e la difesa di questo straordinario patrimonio storico affinché potesse passare attraverso una gestione speciale. Privare l'Ordine Mauriziano di una parte cospicua delle sue attività significa snaturamento e svuotamento dei fini peculiari riconosciuti all'Ordine.

Un'ultima considerazione. La funzione del Parlamento non può essere solamente quella della ratifica di decisioni assunte in altra sede. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, così recita: «La Regione valorizza le sue radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche e in particolare salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni, la cultura».

Forse l'Ordine Mauriziano non fa più parte di questa storia, ne è estraneo, è irrilevante per l'arte, è lontano dall'identità regionale e nazionale? A cosa servono questi proclami senza una coerente applicazione? *(Applausi del senatore Gaburro).*

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, la Presidenza l'autorizza ad allegare il testo del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi che si trovano alla mia destra di abbassare il tono della voce per non disturbare il collega Vallone.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, la vicenda dell'ultrasecolare Ordine Mauriziano di Torino non può non indignare ed esige delle risposte. Perché i rapporti tra l'ospe-

dale e la Regione si sono incrinati? Perché la Regione non ha corrisposto le somme dovute al Mauriziano? *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Invito i colleghi a limitare al massimo il tono della voce, è veramente fastidioso il brusìo che c'è in Aula e in queste condizioni il collega Vallone non può svolgere al meglio il proprio intervento. Per cortesia, evitate di fare assembramenti e rumore. La prego di continuare, senatore Vallone.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. È pubblico e notorio – e del resto lo fece presente lo stesso commissario straordinario Anna Maria D'Ascenzo in una lettera del 18 novembre 2003 indirizzata al presidente Ghigo e ai ministri Pisanu, Tremonti e Sirchia – che lo scostamento notevole tra la produzione sanitaria raggiunta ed il relativo valore convenzionalmente riconosciuto dalla Regione era una concausa importante del dissesto finanziario dell'Ente.

Secondo i calcoli del Commissario, già alla fine del 2003, la Regione doveva al Mauriziano circa 60 milioni di euro. Non solo. Il Commissario, sempre in quell'epoca, decideva di reiterare il ricorso al TAR contro la Regione per poi, nel giro di pochi giorni, cambiare completamente linea ed accusare gli ex vertici del Mauriziano di cattiva gestione, di assunzioni di comodo e di bilanci falsi, arrivando a paragonare il caso Mauriziano al caso Parmalat!

Temo che l'Ente si sia venuto a trovare al centro di una lotta di potere. Tuttavia, ancora oggi, non abbiamo acquisito certezze definitive ed unilaterali circa le responsabilità di ciò che è effettivamente accaduto, responsabilità sulle quali occorre far piena luce.

Nel merito del decreto-legge in esame, credo che le misure predisposte dal Governo per risolvere i gravi problemi di bilancio di questo storico Ente siano tanto complesse, quanto avventate.

L'operazione proposta, pur conservando solo formalmente l'Ordine Mauriziano, in realtà ne dispone la sua trasformazione giuridica in un ente ospedaliero sostanzialmente regionale, in quanto posto sotto la diretta sorveglianza e gestione della Regione.

Al contempo, il Governo prevede la creazione della Fondazione Mauriziana, alla quale viene trasferito l'ingente patrimonio immobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri.

Compito della Fondazione è quello di risanare la situazione economica, da una parte conservando e valorizzando i beni di rilevante valore storico artistico e culturale, dall'altra alienando quelli disponibili rientranti nel patrimonio dell'Ente stesso.

Logica vorrebbe che si procedesse ad una dettagliata identificazione dei beni disponibili che, invece, manca nel provvedimento d'urgenza in titolo, fatta eccezione per i tre beni di inestimabile valore artistico, storico e culturale specificati nella tabella A, prevista dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge in esame.

Una prima osservazione critica attiene alla trasformazione giuridica dell'Ente oggetto di una pregiudiziale di costituzionalità, peraltro sollevata trasversalmente, che ha indotto la stessa maggioranza a prendere tempo.

A nostro avviso, la contraddizione con il dettato costituzionale permane tutt'oggi, in quanto la XIV disposizione transitoria fa riferimento al complesso dell'attività dell'Ente, che non è limitata al settore ospedaliero ma investe anche quello dell'assistenza e della beneficenza.

Pertanto, i primi due articoli del provvedimento contrastano con il carattere unitario dell'Ordine poiché lo sottoporrebbero alla regione Piemonte e lo priverebbero di parte rilevante delle proprie attività. Appare preferibile, e soprattutto più efficace, che sia l'Ordine Muriziano a stipulare direttamente con la Regione una convezione ove prevedere, tra l'altro, il trasferimento dei predetti presidi sanitari, assicurandosi i proventi economici e conservando al contempo la sua storica unitarietà.

È pacifico che il Mauriziano costituisca un'anomalia, non assimilabile a una qualsivoglia azienda ospedaliera. Una legge statale del 1962 gli riconosce personalità giuridica di diritto pubblico; una legge regionale del 1995 equipara il Mauriziano alle aziende sanitarie regionali, ai fini del finanziamento del servizio sanitario regionale; una successiva legge del 1997 riconosce all'Umberto I «rilievo nazionale ad alta specializzazione», collocandolo nella classe tariffaria A. L'anno dopo, non si capisce perché, gli ospedali dell'Ordine vengono declassati alla stregua di una clinica privata, con relativo abbattimento dei rimborsi; tutto questo mentre la Regione, attraverso una pioggia di delibere, sembra voler favorire le strutture private.

Una seconda criticità attiene, come ho già anticipato, ai beni disponibili ed indisponibili che dall'Ente passeranno alla Fondazione. In sede dibattimentale, la maggioranza ha sostenuto la presunta impossibilità di individuare in astratto gli immobili da alienare, trattandosi di un'operazione che dovrebbe spettare al Commissario straordinario o alla Fondazione stessa.

A questo proposito, va detto che quando il 19 settembre 2002, di fronte al grave dissesto dell'Ordine Mauriziano di Torino si procedeva al suo commissariamento, ancora non si profilava l'attuale trasformazione giuridica dell'Ente.

La vera questione politica dell'impianto normativo in discussione è costituita dall'individuazione degli immobili e dei terreni da dismettere. Il vincolo posto in capo ai tre beni indicati nella tabella A è, a nostro avviso, del tutto insufficiente a scongiurare legittime preoccupazioni circa possibili manovre speculative, riguardanti in particolare le cascine ed i terreni pertinenziali storici del casino di caccia di Stupinigi.

Il Governo e la maggioranza debbono scongiurare il pericolo che il patrimonio dell'Ordine Mauriziano venga venduto pezzo dopo pezzo. Non procedendo in modo chiaro non fanno altro che confermare i nostri sospetti, cioè che si voglia consentire (o per lo meno che non si voglia impedire) a qualcuno di mettere le mani su un importante patrimonio come quello dell'Ordine medesimo.

La mia parte politica è consapevole della gravissima situazione debitoria dell'Ordine e ritiene giusto e condivisibile prevedere la possibilità di alienare taluni suoi beni. Siamo, però, altrettanti consapevoli che tali alienazioni debbano essere formalmente e fattivamente limitate ai soli beni privi di rilievo artistico e culturale.

L'impianto normativo, così come è concepito introduce misure avventate e pericolose verso le quali manifestiamo tutta la nostra contrarietà e preoccupazione.

Sono grato al sottosegretario Siliquini, di origini piemontesi, di essere presente in Aula. Se questo decreto-legge sarà approvato, onorevole Sottosegretario, ricadrà su di voi tutta la responsabilità di aver cancellato un ordine come quello Mauriziano. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Acciarini. Ne ha facoltà.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'Ordine mauriziano di cui si occupa il decreto in esame ha natura di ente ospedaliero di diritto pubblico regolato dalla stessa Costituzione (articolo 14 delle disposizioni transitorie finali). Suoi fini istituzionali sono, in via primaria, l'assistenza sanitaria che esercita tramite convenzione obbligatoria con la Regione Piemonte, nonché la beneficenza, l'istruzione e il culto.

Fino al 1997 l'attività sanitaria esercitata dagli ospedali dell'Ordine Mauriziano è sempre stata equiparata all'attività svolta dalle altre strutture pubbliche e come tale remunerata. Solo a partire dal 1998, ma con una comunicazione che è stata fatta all'Ente l'anno dopo, l'Ordine è stato declassato ed equiparato a struttura privata, tant'è che da quella data si fa risalire l'enorme sbilancio dell'ente, perché le strutture pubbliche – come ben sappiamo – hanno diritto al rimborso totale delle spese sostenute, le private solo per le prestazioni effettuate e a tariffe ridotte.

Tutto ciò è avvenuto mentre il Piano sanitario regionale 1997-1999 e specifici protocolli prevedevano tre settori nuovi per il Mauriziano: cardiochirurgia, oncologia con l'istituzione di un nuovo ospedale e, successivamente, la riabilitazione. Quindi, che lo sbilancio nasca da questo tipo di situazione lo attesta – ed è già stata letta molto bene dal collega Vallone – la stessa dichiarazione di un commissario straordinario che ha detto che lo sbilancio nasce in maniera prevalente da questa causa.

Si può calcolare che la differenza tra le cifre cui avrebbe avuto diritto il Mauriziano se avesse continuato nella sua natura di struttura pubblica e quelle che ha ricevuto realmente risalga a 368 miliardi di vecchie lire. Quindi, la difficoltà economica di questo Ente nasce soprattutto dalla responsabilità della Regione e come tale è stata più volte denunciata. Ogni volta la Regione ha dato garanzie che si sarebbe intervenuti, che si sarebbe posto fine a questa situazione iniqua. In realtà, ciò non è avvenuto e che i rapporti tra la Regione con questo Ente siano stati difficili e in qualche modo volutamente non chiari lo dimostra la vicenda della mancata sottoscrizione delle convenzioni.

Vorrei ricordare a tutti che la convenzione è obbligatoria e che il Piano sanitario già citato per quel che riguardava gli enti recitava: «il loro utilizzo viene definito dal Piano sanitario regionale 1997-1999 ed attuato mediante specifiche convenzioni con gli enti titolari, la Regione e le aziende territorialmente competenti sulla base di specifiche convenzioni quadro stipulate tra la Regione e gli enti titolari. Nelle more del rinnovo di tali convenzioni rimangono in vigore quelle attualmente operanti». Di fatto, non essendo mai intervenuta la firma della convenzione – e qui se avessi il tempo sarebbe interessante ricostruire le due delibere contenenti le convenzioni che la Regione Piemonte ha fatto ma non ha mai portato a compimento con la firma – e comunque non essendoci una nuova convezione, la Regione risponde anche del fatto di non aver adempiuto alla convenzione vigente, cioè l'unica che poteva essere applicata, quella del 1991-1995 che inquadrava l'Ospedale Mauriziano con riferimenti puntuali dal punto di vista normativo.

Che ci sia una situazione del genere lo attesta anche quanto afferma il commissario regionale nella famosa lettera: che c'è un'errata collocazione dell'Ente da parte della Regione, che è stato spostato da una parte all'altra, che c'è il mancato riconoscimento da parte della Regione della corretta remunerazione delle prestazioni effettuate (ricordo sempre cardiochirurgia, oncologia e riabilitazione che riaprivano in quegli anni) e che non c'è corrispondenza tra *budget* e prestazioni erogate.

Quindi, adesso si giunge ad una scelta dolorosa e delicata. Che cosa accade? Vorrei precisare due o tre punti che peraltro sono stati già illustrati da molti colleghi.

All'articolo 1 di questo decreto si dice che l'Ente Mauriziano viene conservato come ente ospedaliero. Il problema della pregiudiziale di costituzionalità è molto serio, perché subito dopo si dice: «fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la Regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della Regione». Ora, che vi sia una legge regionale che disciplini qualcosa che è previsto dalla Costituzione è, se permettete, una notevole anomalia del nostro sistema. Abbiamo visto purtroppo, in questi ultimi tempi, leggi ordinarie del Parlamento invadere princìpi costituzionali, però qui addirittura è la legge regionale che è incaricata di risistemare le cose.

Poi, all'articolo 2, si crea la Fondazione Mauriziana, che succede all'Ente, a cui porta il suo inestimabile patrimonio: basta citare tre nomi, Stupinigi, Ranverso e Staffarda, con, evidentemente, tutti i terreni che circondano questi complessi.

Qui sorge un altro problema. Con il sistema delle «scatole cinesi» si passa alla Fondazione per la valorizzazione del patrimonio sabaudo il patrimonio immobiliare, quello, diciamo, dei tre complessi, che viene solo lasciato in uso; anche qui non vorrei che venisse fuori qualche esperimento di finanza creativa, di cui purtroppo abbiamo tante esperienze, che in questo caso verrebbe effettuato in sede regionale e non in sede locale.

Ma non solo: il problema riguarda anche ciò che circonda i tre complessi, i quali sono comunque indicati.

Per quanto riguarda Stupinigi, tale complesso, per fortuna, è inserito in un parco naturale regionale, quindi una certa tutela ai sensi del codice dei beni culturali la riceve (sarebbe lungo dire se è soddisfacente o meno, comunque ce l'ha). Per Stupinigi però il problema sono gli edifici che lo circondano, perché chi li ha visti e conosce le cose sa che quanto circonda Stupinigi, cioè proprio la parte dei cascinali, è stata costruita e immaginata in modo da costituire una cornice rispetto alla palazzina, che certamente ha un valore architettonico superiore, ma viene valorizzata da queste strutture. Da questo punto di vista non abbiamo nessuna garanzia che queste strutture resteranno tali, che resterà tale la destinazione agricola e quindi che non si creerà una grande ferita in un patrimonio che – ripeto – non è solo piemontese o italiano, perché Stupinigi certamente fa parte di quei beni che dobbiamo conservare per tutta l'umanità e per le generazioni future.

E che dire di Ranverso e Staffarda, altrettanto pregevoli seppur meno note di Stupinigi? Per esse il problema è ancora più grave, perché i terreni che circondano questi complessi, non sono parte di nessun patrimonio, quindi sfuggono alla protezione, seppur limitata e inadeguata, del codice dei beni culturali. Pertanto, la cifra dei cento metri che è scritta nel decreto, cioè la cifra che costituisce il bordo entro il quale si considera che vi sia il complesso da tutelare, è una cifra veramente ridicola; rischiamo di compiere un vero scempio rispetto a tali beni.

Cosa vuol dire questo? Perché ci preoccupiamo e avanziamo questo nostro giudizio negativo sul decreto? Perché da un debito che la Regione Piemonte ha accumulato negli anni nei confronti di un Ente che ha svolto delle prestazioni, che ha messo in piedi anche – ripeto – nuove strutture, sta nascendo una cessione di beni immobili e mobili di pregio (sui mobili ci sarebbe anche da dire, ma non ho tempo di soffermarmici), in un clima che noi conosciamo, cioè quello di fare cassa sui beni culturali del nostro Paese, e questo ci preoccupa moltissimo; non vorremmo che intorno a questi complessi nascesse un sistema di villette a schiera e che avessimo veramente compiuto un atto barbarico rispetto a dei tesori dell'arte e della cultura – ripeto – piemontesi come origine, ma certamente patrimonio di tutti.

Il nostro giudizio pertanto è pesantemente negativo.

Ci rendiamo conto dei problemi del personale (su questi tornerà più avanti un collega al momento della dichiarazione di voto), però questo decreto non garantisce nulla: vogliamo infatti anche precisare che in esso nulla viene scritto sulle garanzie dei posti di lavoro e sulla collocazione che avranno i dipendenti dell'Ente Mauriziano, perché tutto è demandato alla futura legge regionale. Non vi sono quindi garanzie, è un'operazione di cui un'unica cosa è chiara: il buio rispetto alla Costituzione, rispetto alle condizioni dei lavoratori e rispetto alla tutela della cultura e dell'arte; c'è molta chiarezza sul fatto che vi sono beni che hanno un valore probabilmente doppio rispetto all'esposizione in questo momento dell'Ente,

beni che vengono destinati a un'operazione i cui connotati ci piacciono veramente molto poco e ci sembrano molto chiari.

Cari colleghi, noi abbiamo presentato emendamenti, speriamo veramente che si voglia accoglierli e che si voglia tornare indietro in una decisione che compromette – ripeto – l'avvenire di qualcosa che rappresenta un elemento importante da un punto di vista artistico e culturale del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, vorrei ricordare che l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, i cui problemi finora sono stati affrontati essenzialmente per i riflessi nei confronti della Regione Piemonte, è un'istituzione internazionale che dispone di beni non soltanto in Piemonte ma anche in Valle d'Aosta e nel territorio francese.

A questo proposito voglio ricordare anche un bene di non poco conto che, pur non essendo prestigioso come i tre beni ricordati nell'allegato, è pur sempre pregevole: l'Ospizio Piccolo San Bernardo. Lo ricordo perché rappresenta uno dei simboli di un passaggio che ha segnato la storia dei due Paesi, un bene che è stato ultimamente ricostruito e che è ancora oggetto di un dibattito relativamente agli interventi che sono da completare – lo sottolineo – a spese delle Regioni e del *Département du Savoy*, interessati a salvare il valore storico di uno dei beni appartenenti all'Ordine Mauriziano.

Ho voluto sottolineare questo aspetto per rendere evidente l'incomprensibilità del provvedimento in esame. Questo è un vero e proprio affronto alla storia dell'Ente, non risolve i problemi dell'Ordine Mauriziano, ma neanche la questione delle finalità proprie dell'assistenza ospedaliera. L'unico obiettivo è lo smantellamento e la svendita dei beni. Credo che questi aspetti la dicano lunga sull'avversione ad un'impostazione che non rispetta la disposizione transitoria XIV della Costituzione. Si prevede infatti – e condivido le considerazioni dei colleghi al riguardo – all'articolo 1 un espediente francamente incomprensibile sia nella logica stessa del provvedimento, sia per l'assoluta incompletezza rispetto alla determinazione dei tempi per giungere ad un risultato.

Si fa cenno alla possibilità di trasferire la vigilanza del nuovo Ente ospedaliero alla Regione, sulla base di una legge regionale di cui non si sa nulla, né si conoscono i tempi e le modalità con cui verrà affrontato questo passaggio. Sono tre questioni essenziali già sufficienti per affermare che l'articolo 1 è assolutamente ingiustificato e privo di senso.

Ritengo che l'assistenza ospedaliera sia stata assicurata coinvolgendo una notevole quantità di personale, sia medico sia paramedico. Mi piacerebbe sapere, oggi che si sottolinea la gravità della situazione, dov'erano gli enti preposti alla vigilanza, cosa è stato fatto per esercitare quel dovere che già era previsto e che è stato di fatto bypassato fino al commissariamento dell'Ente stesso.

Mi sembra che le osservazioni nel merito della futura Fondazione dimostrino che questa soluzione è pasticciata in quanto attribuisce ad essa dei connotati assolutamente oscuri, ma soprattutto non garantisce i mezzi per uscire dall'attuale *impasse* finanziaria che doveva essere regolata tenendo conto dell'esposizione della stessa Regione Piemonte nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano.

Pertanto, credo che questo provvedimento non debba essere adottato e non si debba procedere alla conversione in legge del decreto-legge in esame. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Zancan).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, cercherò di rispondere alle numerose obiezioni che sono state fatte, in primo luogo a quelle del senatore Eufemi in ordine alla costituzionalità del provvedimento. Credo che i residui dubbi in proposito verranno superati grazie agli emendamenti approvati in Commissione, a quelli del relatore e agli altri che approveremo in questa sede.

Per quanto riguarda le preoccupazioni sulla tutela dell'ambiente, ricordo che la decisione sulla destinazione d'uso dei terreni è competenza dei Comuni. Senatrice Acciarini, non ha fiducia nel Comune di Torino? Pensa che il Comune di Torino promuoverà una speculazione edilizia su questi terreni? *(Applausi del senatore Piccioni)*. Oppure non ha fiducia negli altri Comuni che hanno competenza sulle proprietà dell'Ordine Mauriziano? *(Commenti dal Gruppo DS-U).*

Per quanto riguarda più in generale la tutela dei beni culturali che sono compresi nelle proprietà dell'Ordine Mauriziano, ricordo che già nel testo, e ancor più negli emendamenti che verranno approvati, è prevista la presenza attiva del Ministero per i beni e le attività culturali, che saprà certamente tutelare questi beni.

Ricordo altresì che il decreto-legge che stiamo esaminando emerge da un accordo molto ampio, che coinvolge – oltre naturalmente al Governo, che è intervenuto – la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino, l'Arcidiocesi di Torino e le rappresentanze sindacali dei 2.000 lavoratori che nel giro di due mesi, se non si interviene, si troverebbero senza stipendio. Non possiamo parlare di questo problema come se fossimo in una situazione pacifica dove va tutto bene. Qui la situazione va tutt'altro che bene!

Il senatore Zancan ha parlato di sconcezza. Credo che di sconcezze ce ne siano state, effettivamente, come il *deficit* di 700 miliardi di vecchie lire in crescita continua che si è accumulato con la gestione del periodo in cui il consiglio di amministrazione – a cominciare dal suo presidente – era nominato da coloro che ne avevano la competenza, secondo la legge n. 1596 del 1962.

Ricordo altresì, che come ha detto la senatrice Acciarini, il debito si è accumulato dal 1996 al 2002, quando questo Governo ha nominato un pre-

fetto che è riuscito a frenare l'accumulazione continua del *deficit*. Ma vediamo chi era a capo dell'Ente quando si è prodotto questo immenso *deficit*, che mette in gravissimo pericolo un ente dalla tradizione plurisecolare. Allora, l'Ordine Mauriziano – secondo l'articolo 2 della legge citata – è posto sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro dell'interno.

Cosa ha fatto il Ministro dell'interno negli anni tra il 1996 e il 2001? *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN)*. Il presidente dell'Ordine è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In quel periodo, i Presidenti del Consiglio sono stati tanti, d'accordo, ma erano tutti della stessa parte politica.

Allora, le sconcezze ci sono state, ma sconcezza maggiore sarebbe quella di non venire incontro ai 2.000 lavoratori che oggi si trovano nell'imminente pericolo di perdere il posto di lavoro e lo stipendio.

ACCIARINI *(DS-U)*. Fate pagare alla Regione ciò che deve!

MALAN, *relatore*. Queste strutture ospedaliere rischiano di essere chiuse; si rischia la liquidazione coatta amministrativa, altro che disquisire!

Dobbiamo invece dare atto a questo Governo e alla Regione Piemonte di aver saputo intervenire con responsabilità e con disponibilità. *(Commenti del senatore Crema)*. La Regione Piemonte ha già preso l'impegno di versare quanto dovuto e anche molto di più per sostenere questo Ente.

Ricordo che vi è stata anche la disponibilità a far entrare, perché siano dissipati tutti i dubbi relativi a possibili speculazioni, a danni all'ambiente, ai beni culturali o all'Ente stesso, pur senza necessità – non ricoprendo oggi un ruolo in questo – la Provincia ed il Comune di Torino. Non ci fidiamo di tutti gli organi che hanno concordato e delle organizzazioni sindacali?

Allora, chi è contro questo decreto voti, ma se ne assuma la responsabilità di fronte ai dipendenti e ad una situazione che rende impossibile, per il pignoramento in atto, anche il semplice funzionamento delle strutture ospedaliere. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

ACCIARINI *(DS-U)*. È la Regione Piemonte a non aver pagato quanto doveva!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ho già ribadito nel corso del dibattito sulla questione pregiudiziale i motivi per cui il Governo ritiene assolutamente in linea con la Costituzione questo decreto ed in particolare con la disposizione transitoria che prevede che l'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

Dato che ormai la nuova Costituzione prevede che la sanità sia materia di competenza regionale, è assolutamente in linea con la Costituzione la previsione secondo cui venga in futuro disciplinata dalla legge regionale.

Mi pare opportuno indicare rapidamente le linee di intervento che il Governo intende intraprendere nel futuro, senza voler recriminare sul passato perché dovremmo in tal caso rinviare alle ispezioni fatte dal Governo sulle gestioni precedenti che hanno dato luogo a corposi fascicoli in possesso sia dell'autorità giudiziaria ordinaria sia della magistratura contabile che spero provvederanno per quanto di loro competenza.

Il Governo intende mantenere l'ente ospedaliero dell'Ordine Mauriziano concentrando l'attività sull'ospedale e sui presidi ospedalieri dell'Ospedale Umberto I e della Fondazione Candiolo. A questo proposito devo fare una precisazione e correggermi: nel corso del dibattito precedente ho detto, come risulta agli atti, che l'Istituto per la ricerca e la cura per il cancro di Candiolo sono di proprietà della Fondazione Agnelli.

Rettifico: sono fondazioni assolutamente autonome di proprietà dei torinesi e dei piemontesi che hanno l'onore di averla costituita ed alimentata; sicuramente anche qualche componente della famiglia Agnelli vi ha personalmente contribuito. La Fondazione, però, è assolutamente autonoma ed è patrimonio dei piemontesi.

Detto questo, il Governo intende mantenere l'ente ospedaliero, concentrato nei due presidi Umberto I e Candiolo; intende preservare successivamente i beni citati di Staffarda, di Stupinigi e dell'Abbazia di S. Antonio di Ranverso, conferendoli ad una futura fondazione in godimento e non in proprietà, che, con il conferimento di altre proprietà della Regione e di vari Comuni, costituiranno il compendio molto più ampio di una fondazione dedicata agli studi storici, sabaudi e piemontesi, in modo che vi sia una utilizzazione culturale di questi beni. Il Governo ritiene questi beni assolutamente protetti dagli attuali vincoli già esistenti nel Parco nazionale di Stupinigi. *(Richiami del Presidente)*. Ha ragione, signor Presidente, ma devo rispondere ai colleghi per alcune delle osservazioni fatte.

Per quanto riguarda l'ospizio del Piccolo San Bernardo, senatore Rollandin, devo pur dire che la Regione Valle d'Aosta ha fatto richiesta di poterla acquisire e ciò potrà avvenire a seguito di regolare valutazione.

Non mi sembra lineare rivolgersi alla Corte costituzionale, come è successo, per l'ospedale che l'Ordine Mauriziano possedeva in Val d'Aosta, per ottenerne, proprio in virtù della riforma costituzionale, gratuitamente la proprietà, che del resto è stata riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta.

Quanto all'ospizio del Piccolo San Bernardo, certamente l'offerta della Regione Valle d'Aosta sarà ritenuta prioritaria se conforme alle valutazioni che saranno fatte dagli organi competenti. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il centro rifugi esistenti in territorio francese, l'offerta dello Stato francese sarà presa certamente in prima considerazione.

Voglio dire che la Regione Piemonte si è impegnata con 60 milioni di euro a risolvere in parte il ben più ampio – purtroppo – *deficit* dell'Or-

dine Mauriziano, che consiste in 350 milioni di euro. Per il resto, il debito sarà ricoperto con le vendite di alcuni beni, che saranno contenute nel minore numero possibile, facendo ricorso anche ad un possibile mutuo, garantito con le mura dell'ospedale Umberto I di Torino.

Insomma, signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di una politica di risanamento assolutamente oculata, sottoposta al controllo del Parlamento e del Governo, così come è stato fatto negli ultimi anni: ciò si impegnano a fare il Governo e la gestione commissariale a seguito dell'approvazione del decreto-legge in esame, finalizzato a recuperare alla solidità patrimoniale tutti i beni della Fondazione...

PRESIDENTE. Sottosegretario D'Alì, la prego di concludere. Le ho già concesso due minuti di tempo in più.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta, dunque, di una procedura di risanamento che sta ad indicare come questo Governo intenda affrontare e risolvere i problemi nell'ottica di un futuro, senza trincerarsi dietro un'inaccettabile logica di conservatorismo che ha portato ai disastri che oggi stiamo constatando. *(Applausi dal Gruppo FI).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, chiedo il non passaggio all'esame degli articoli. Illustrerò molto brevemente la motivazione.

Molti di noi hanno parlato di scatole cinesi, ma il problema è che le scatole cinesi sono di là da venire perché la Fondazione Mauriziana dovrebbe dare beni – come prevede l'articolo 2, al comma 5 – ad «altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda». C'è, però, un piccolo errore perché si deve leggere non «costituita» bensì «costruenda». Non possiamo fare un testo di legge che assegni beni ad un ente che non c'è ancora perché ciò è indescrivibilmente errato.

Per tali ragioni, chiedo che non si passi all'esame degli articoli. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Ricordo che sulla proposta avanzata dal senatore Zancan può intervenire un senatore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.

ACCIARINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, sostengo la proposta avanzata dal senatore Zancan proprio per tutti gli aspetti di questo testo che non sono chiari. Poiché quanto evidenziato dal Governo ci può interessare per certe parti, vorremmo vi fosse un documento scritto. Pertanto, sarebbe opportuno ora soprassedere dall'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

STIFFONI *(LP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Zancan.

Non è approvata.

BONAVITA *(DS-U)*. Chiediamo la controprova. *(Vivaci commenti del senatore Forte).*

PRESIDENTE. Questo è un diritto! Non si agiti, senatore Forte.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

CALLEGARO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, costituisca una facoltà per il Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana di proporre una definizione in via transattiva dei debiti ivi indicati ma che non si applichi nei confronti dell'Erario».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.103, 2.104, 2.105, 3.1, 2.101, 2.102, 2.108, 2.106 e 2.107, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 3.3, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno comunque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge«».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 1.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2, la parola: «in» sia sostituita dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da». Esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 2.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3-bis. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 3 sono a carico della gestione speciale di cui al comma 1.», e che conseguentemente, ai sensi della citata disposizione costituzionale, sia soppresso l'articolo 3».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: parere non ostativo sugli emendamenti 2.108, 2.106 e 2.107, a condizione che venga soppressa la norma con la quale si impone che gli immobili indicati siano adibiti ad esclusivo uso agricolo: mentre infatti l'imposizione di vincoli a fini di tutela paesaggistica trova un radicamento nelle competenze legislative statali, la norma in questione appare lesiva delle competenze degli enti territoriali in materia di governo del territorio; parere non ostativo sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, il mio emendamento 1.1 (testo 3), si rende necessario in considerazione del fatto che né la legge ordinaria, né tanto meno quella regionale, pur nel concorrente potere Stato-Regione possono procedere a modificare una norma di rango costituzionale, quale è quella della disposizione XIV.

Voglio anche ricordare, rispetto all'accertamento delle responsabilità, la gestione dell'onorevole Paola Cavigliasso, che ha rappresentato non un incidente della storia, ma una oculata e attenta gestione dei beni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Invito il senatore Eufemi al ritiro dell'emendamento 1.1 (testo 3), altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100 (testo 2), mentre sull'emendamento 1.2, su cui vi è un parere contrario della 5 Commissione, sono contrario.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il mio parere è contrario all'emendamento 1.1 (testo 3), e favorevole all'emendamento 1.100 (testo 2) del relatore, che sostituisce l'articolo con un migliore specificazione così come richiesto durante la discussione generale. Infine, esprimo parere contrario all'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Eufemi, se intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 1.1 (testo 3), avanzato dal relatore.

EUFEMI *(UDC)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100 (testo 2).

Verifica del numero legale

ZANCAN *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3227

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.2.

Colleghi, dal momento che sono stati presentati ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, sui quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(3232) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3232.

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, mi limiterò ad elencare gli argomenti che il disegno di legge di conversione del decreto-legge esamina, riservandomi di allegare al Resoconto il testo integrale della relazione.

Il decreto-legge che si intende convertire reca interventi urgenti per fronteggiare la crisi per settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

Il decreto-legge ha già avuto il riconoscimento dei presupposti di necessità ed urgenza da parte della Commissione affari costituzionali. Esso si compone di sei articoli che nello specifico riguardano il sostegno del settore agricolo per gravi crisi di mercato, l'accelerazione dell'erogazione dei contributi nelle aree depresse, le controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I, gli incarichi dirigenziali, le

forniture di interesse nazionale, ed infine le spese possibili per i Ministri senza portafoglio.

La Commissione di merito ha esaminato il testo, approvando anche alcuni emendamenti presentati da singoli componenti, o dal Governo, che risultano come proposti dalla stessa Commissione.

In conclusione, se la Presidenza lo consente, allegherei al Resoconto la relazione, raccomandando naturalmente l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto, unitamente agli emendamenti che la Commissione propone e agli eventuali altri che l'Assemblea vorrà accogliere.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Piatti. Ne ha facoltà.

PIATTI *(DS-U)*. Signor Presidente, mi limito ad intervenire sulla parte del decreto-legge relativa all'agricoltura, quella cioè che prevede un intervento emergenziale a sostegno delle produzioni il cui prezzo medio unitario sia inferiore del 30 per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.

Si tratta di un meccanismo piuttosto complesso attraverso il quale si prevede di far defluire al Fondo di solidarietà il rischio di impresa.

Non nego che questo intervento sia utile, vista la situazione che si sta profilando, in particolare, nel Meridione. Tuttavia, faccio notare che rischiamo di trasferire il rischio di impresa agli interventi di solidarietà.

Questa mattina un Ministro della Repubblica ha messo in guardia, con riferimento alla finanziaria, sulla caduta dell'assistenzialismo; questo è un intervento limite. Nelle settimane scorse abbiamo ascoltato decine di delegazioni, soprattutto legate al Meridione, che proponevano piattaforme più complesse che guardano ai problemi dell'emergenza ma anche a quelli legati alle prospettive e al futuro dell'agricoltura.

Ci hanno riferito che è scomparso il Piano dell'ortofrutta; non sono incentivate le associazioni dei produttori; vi è un problema enorme nei trasporti e nelle catene del freddo; vi è bisogno di semplificare i passaggi e di controllare maggiormente i prezzi pagati ai produttori agricoli e quelli al commercio.

Tali questioni non sono minimamente citate nella legge finanziaria, neanche nella parte relativa all'agricoltura. L'ultima risposta che ci è stata data è che i problemi legati alle prospettive saranno affrontati nel decreto sulla competitività.

La mia sensazione è che ci troviamo di fronte ad un intervento monco. La pochezza dell'intervento è piuttosto approssimazione. Attraverso gli emendamenti presentati dalla senatrice Stanisci la nostra parte politica propone di intervenire per modificare le scadenze contenute nell'articolo 1: si propone, cioè, di applicare la previsione generale avvalendosi di un periodo più lungo.

Proponiamo, inoltre di modificare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà integrandole con ulteriori 30 milioni di euro. Questo intervento viene caricato sul Fondo di solidarietà sul quale incidono già tutte le emergenze verificatesi in questi anni; le risorse previste e diminuite dell'attuale finanziaria – a mio avviso – sono pertanto insufficienti.

Se le disposizioni riguardanti il settore agricolo contenute nel decreto-legge venissero approvate, il mio giudizio sarebbe negativo.

L'assenza dei rappresentanti del Ministero, fra l'altro, denota come questo provvedimento sia burocratico, fatto tanto per dare il contentino senza intervenire sulle questioni di fondo.

Ricordo, signor Presidente, che il provvedimento ha anche un'incidenza sull'Unione Europea. Quando si interviene in questo modo in merito a crisi di mercato il passaggio è tutto da verificare. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ci troviamo ad affrontare la discussione generale sul decreto in esame in una situazione di totale ristrettezza dei tempi, quindi sarò costretta a concentrare il mio intervento soprattutto sul primo articolo del decreto-legge, vale a dire sulla parte che riguarda la crisi agricola.

Vorrei esprimere rapidamente il nostro giudizio su questo provvedimento che era atteso da molto tempo nel mondo agricolo, visto che nella finanziaria non si sono trovate – e ho già avuto modo di intervenire in merito – risposte adeguate, anzi per la verità non si è trovata nessuna risposta alla crisi del settore.

Al termine di un vero e proprio anno nero per l'agricoltura italiana il Governo con questo decreto propone alcune misure urgenti che dovrebbero far fronte nelle intenzioni alla grave crisi di mercato che ha interessato soprattutto le produzioni ortofrutticole. Purtroppo così non è e cito brevemente alcuni dati strutturali che configurano un quadro preoccupante: nel 2003 abbiamo visto calare pesantemente sia la produzione che il valore aggiunto, abbiamo avuto un vero e proprio crollo dei prezzi pagati all'origine (–20 per cento in media per i prodotti agricoli con punte del –51, 3 per gli ortaggi, frutta ed altro), il disavanzo commerciale del settore subisce un incremento del *deficit* senza precedenti e, caso assolutamente emblematico, nel settore dell'ortofrutta siamo passati da esportatori ad importatori con un *deficit* nello scambio con l'estero del –12 per cento.

La crisi si è drammaticamente riversata anche in Regioni dell'Italia meridionale con risvolti davvero seri e drammatici. Non è un caso che in questi giorni continuamente si siano svolte davanti al Senato manifestazioni della CIA, degli agricoltori. Come Commissione agricoltura abbiamo ricevuto delegazioni di sindaci della Sicilia, della Puglia, di rappresentanti di tutto il settore che chiedono provvedimenti urgenti.

Le questioni sono molto ampie e complicate, il quadro delle difficoltà è sicuramente notevole. In particolare, poi, nel settore dell'ortofrutta vi è una scarsissima trasparenza dei rapporti di filiera che danneggia i produttori e, alla fine, i consumatori – questa è la realtà drammatica – e in più provoca una fortissima speculazione sui prezzi finali. Ciò comporta un problema enorme sul quale interverrò ripetutamente per attirare l'attenzione dei colleghi: abbiamo, da una parte, una frammentazione fortissima dell'offerta, dall'altra parte, una concentrazione di gruppi stranieri della grande distribuzione. Si tratta di un'unica centrale di acquisto che detta i prezzi, che sul campo gestisce i prezzi come vuole e che soprattutto riversa sul nostro mercato e nella grande distribuzione prodotti che provengono da Paesi extracomunitari e da altri Paesi che fanno una concorrenza spietata.

Occorre conoscere questi aspetti per intervenire; il Governo lo fa con questo decreto, che – e mi dispiace che in 1ª Commissione non si sia avuta la possibilità neanche di poter interloquire – in un contesto così serio non può che considerarsi a dir poco inadeguato. Infatti, in primo luogo, l'intervento per la crisi del mercato viene a gravare sul Fondo di solidarietà, già gravemente deficitario (ci sono 100 milioni e sarebbero necessari 300 milioni); in secondo luogo, risulta inefficace per la crisi del 2004 per quanto attiene alla sospensione dei versamenti tributari e previdenziali; non affronta, poi, il problema della speculazione sui prezzi; non affronta il problema dei lavoratori dipendenti delle imprese in crisi, non affronta assolutamente la questione della grande distribuzione; non si interviene, cioè, sui problemi strutturali di fondo.

Ci siamo permessi, come al solito, di svolgere il nostro lavoro presentando alcune proposte modificative. In merito gradirei una risposta chiara dal Governo, perché si tratta di emendamenti sui quali in sede di esame della legge finanziaria ci è stato detto che non era quello il luogo per discuterli, che il tema sarebbe stato affrontato nel decreto, ma la risposta in Commissione è stata assolutamente negativa.

Il Governo venga a dire qui e soprattutto alle imprese agricole quale sarà il luogo per affrontare tali questioni strutturali.

Ancora una volta, quindi, chiudo il mio intervento in discussione generale esprimendo la speranza che almeno sugli emendamenti qualche rappresentante del Governo, che possibilmente si occupi di agricoltura, possa per la prima volta darci una risposta chiara, precisa e definitiva. Vi sono, tra l'altro, emendamenti che credo potrebbero essere accolti, che incontrerebbero un favore anche al di là della stessa opposizione, però chiedo che il Governo si assuma per una volta le proprie responsabilità, perché (lo dico anche al ministro Alemanno) siamo ormai stufi di demagogia e di chiacchiere *(Applausi del senatore Vicini)* e di non vedere mai affrontati i problemi veri, gravi e strutturali del nostro Paese e in particolare di questo settore. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bongiorno. Ne ha facoltà.

BONGIORNO *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto per puntualizzare un aspetto che mi sembra decisivo.

Gli interventi del senatore Piatti e della senatrice De Petris si sono dimostrati volti a risolvere con un decreto-legge la crisi strutturale dell'agricoltura. Mi sembra che ciò sia impossibile e pertanto i loro interventi a questo riguardo sono stati totalmente fuori luogo. Anzi, bisogna sottolineare la tempestività, la volontà e la sensibilità del Governo nel rispondere ad una situazione di grave emergenza, quella della crisi di mercato, dovuta ad una serie di condizioni che qui non voglio neppure richiamare, con un decreto-legge che consente la dichiarazione di crisi di mercato e quindi la possibilità di assicurare determinate provvidenze; a parte il fatto che questo Governo e questa maggioranza, con la legge delega n. 38 del 2003 e con i decreti legislativi successivi, hanno dimostrato di intervenire con decisione, competenza e precisione sui problemi annosi dell'agricoltura, quei problemi che ci trasciniamo dietro da almeno venticinque anni.

Finalmente si respira un'aria nuova. Con questo decreto-legge si fa fronte ad una situazione di emergenza; con ulteriori e successivi interventi legislativi si risolveranno i problemi strutturali dell'agricoltura italiana.

Questo era necessario puntualizzare e ovviamente colgo l'occasione per annunziare la soddisfazione e il voto favorevole di Alleanza Nazionale. *(Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Salzano).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico, ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Regolamento, che, essendosi conclusa oggi pomeriggio la discussione sulla fiducia relativa al disegno di legge finanziaria, l'ulteriore tempo a disposizione previsto domani mattina dalle ore 9 alle ore 10,30, prima dell'avvio delle dichiarazioni di voto sulla fiducia medesima, sarà utilizzato per il seguito della discussione dei decreti-legge all'ordine del giorno, se perverrà il parere della 5ª Commissione.

Per consentire appunto alla 5ª Commissione di esprimere il proprio parere, la seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 9,30.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 16 dicembre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227) *(Relazione orale).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (3232) *(Relazione orale).*

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (3223) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

4. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (3224) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (3196-B) *(Approvato dal Senato, ove modificato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana (...) *(ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati).*

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea (3211-B) *(Approvato dal Senato, ove modificato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati).*

III. Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Genova.

IV. Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Napoli.

V. Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano.

VI. Discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Francesco Carella (*Doc.* IV-*quater,* n. 25).

VII. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 20,20).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (3223)

EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 3223

N.B. Il testo dell'emendamento è riprodotto in bozza non corretta.

1.2000
Il Governo

Sostituire gli articoli da 1 a 44 con il seguente:

"Art. 1

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3 . I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti C9n quanto previsto nel comma 5.

8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere .superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.

11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 44 della presente legge, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

12. L'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, va interpretato nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto non si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, anche nell'ipotesi in cui il personale interessato non sia assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

13. La nonna di cui al comma 5 si applica anche agli incarichi fiduciari attribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14.Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di

autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

15. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 14 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

16. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 14 e 15 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

17. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere *a), b) e c),* del presente comma è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere *b)* e *e)* del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;

b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*\

c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato, di previsione del Ministero delle infrastnitture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a).*

18. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 17, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.

19. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 17, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 17, lettere *a), b)* e *e),* possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.

20. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato

del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in spa, le Agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

21. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 20 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.

23. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

24. Per gli stessi fini di cui al comma 23:

a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 26, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell' 11, 5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media *pro-capite* inferiore a quella media *pro-capite* della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è dell' 11, 5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media *prò-capite* per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;

13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;

14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

25. Per gli stessi fini di cui al comma 23, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 26, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

26. Il complesso delle spese di cui ai commi 23 e 24 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; *b)* spese per la

sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 169 a 182;

c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;

e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

27. Limitatamente .all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 26 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

28. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 23 e 24 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

29. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dal presente articolo possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

30. Fermo restando quanto previsto ai commi 28 e 29, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatati nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 30 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.

32. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

33. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 4 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema *web,* e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema *web,* e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore

dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 26, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 34, 35, 36 e 37.

34. Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

35. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilit à interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

36. La disposizione di cui al comma 35 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

37. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 23 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

38. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 23 a 55 dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 24.

39. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 32, 33 e 34 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.

40. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 23 a 55

41. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 23 a 55 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di

attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 23 a 55

42. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

43. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.

44. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

45. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.

46. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».

47. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 46, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

48. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b)) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

49. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

50. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.

51. Nell'ambito del processo di mobilità di cui al comma 50, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono, inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 101, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

52. All'articolo 10, comma 10, lettera *e),* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».

53. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

54. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

55. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.

56. Per l'anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell'interno, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.

57. Il fondo di cui al comma 56 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 1, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività

artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

58. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 56 e 57.

59. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. A regioni, province, comuni, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

60. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilisti che, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

61. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 60 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

62. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003 ,n. 131.

63. Salvo quanto disposto nel comma 180, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

64. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

66.1 trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

67. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto, legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

68. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

70. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

71. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.

72. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 2, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;

b) all'articolo 204, comma 2, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;

c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:

•«Alt. *205-bis (Contrazione di aperture di credito) - 1.* Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi, deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera *f)* del comma 5»;

d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

.«1-*bis*. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso».

73. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

74. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell'accensione».

75. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso *swap* con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

76. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 75.

77. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 75 e 76 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 75, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.

78. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di *swap* per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

79. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

80. Per le stesse finalità di cui al comma 79 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni "di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.

81. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 79 e 80 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

82. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.

83. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.

84. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 213 *(Gestione informatizzata del servizio di tesoreria)* - *L* Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».

85. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell'attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.

86. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di .cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L'agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all'ente di cui al primo

periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

87. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *e),* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

88. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a),* si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b) e c),* si provvede a valere sulle risorse del Fondo ' di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».

89. Per gli stessi fini di cui al comma 87, per l'anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

90. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di euro.

91. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma *2-bis,* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7 della legge 21 marzo 2001, n. 122. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

92. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

93. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per

il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

94. Le somme di cui ai commi 92 e 93, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze annate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

95. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 97 al 10 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 92.

96. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
. (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003.

97. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 27 della presente legge, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente articolo. Sono comunque fatte salve le previsioni

di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 102.

98. Le disposizioni di cui al comma 97 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della camera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

99. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 102. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma *2-ter,* del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze annate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.

100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 99, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di .un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma *3-ter,* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

101. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 100 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio:

a) del personale del settore della ricerca;

b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Azienda per la promozione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziali CI e nei ruoli dei cancellieri CI dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario CI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

e) dei candidati .a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;

h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

102. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni, previa attivazione delle procedure di mobilità, devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 20 per cento per l'anno 2005, al 20 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007 delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e della incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 99. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività

produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

103. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 97 a 111 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all'articolo *l-quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

104. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

105. Le disposizioni di cui ai commi 99 e 100 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.

106. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

107. A decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

108. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

109. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.

110. Per il funzionamento del Dipartimento Nazionale per le politiche antidroga è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005

111. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

112. È stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.

113. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'auto fattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

114. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.

115. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastnitture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.

116. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.

117. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.

118. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

119. All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».

120. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione

dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

121. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al 'presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

122. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

123. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

124. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004.1 relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

125. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo *i-bis* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

126. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63,. della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

127. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per i servizi salutari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il CNIPA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

128.1 comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

129. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della società e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

130. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,» sono soppresse.

131. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

132. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.

133. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento. con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100
unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

134. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.

135. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento

contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

136. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.

137. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

138. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«7-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile».

139. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

. «Art. *63-bis. - (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1.* L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».

140. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

141. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.

142. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonché le aziende private»;

b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati»;

c) l'articolo 34 è abrogato;

d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».

143. L'articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.

144. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *e),* della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a),* della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

145. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 144, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a),* e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b).*

146. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 144 e 145 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a),* della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

147. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre del 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.

148. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:

a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;

b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14

aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

c) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di *handicap* grave di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

149. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 148 sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

150. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:

a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;

3) i minori oneri accertati nell'attuazione del comma 5 dell'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di *handicap* grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;

b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

151. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 entro il limite di 1.100 unità annue.

152. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinati di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006.

153. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte-Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

154. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica *on line,* secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS là trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica *on line* della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».

155. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

156. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;

b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell' articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.".

157. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

158. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

159. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 158 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del *Forum* nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i *Forum dei* giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

160. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze,

può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatati dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.

161. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

162. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «in un'apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;

b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono soppresse; *e)* il comma 9 è abrogato.

163. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;

2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

164. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l'articolo 2409-0^, terzo comma, del codice civile.

165. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l'anno 2005.

166. L'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per

lo stesso personale nell'anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ente.

167. All'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

168. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 9 , e all'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l'anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è nominato un Commissario straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione del presente comma.

169. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della Regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù". Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

170. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

171. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10: 1) alla lettera *e),* dopo le parole: «indicate alle lettere *a)* e *b)*» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico»;

2) dopo la lettera *e), è* aggiunta la seguente:

« c-bis) farmaci non. soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)»;

b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *e)* e c-bis)».

172. All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole «l'indicazione della "nota"» la parola: «, controfirmata,» è soppressa.

173. L'Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di' spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera *h),* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili.

174. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli *standard* sono fissati entro il 30 giugno 2005.

175. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005.

176. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

177. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.

178. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 169, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;

c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire P effetti vita del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

179. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il

Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta,* approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sull'attività produttiva entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti.

180. Per le finalità di cui al comma 179 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla, sospensione di cui al comma 63, primo periodo, può deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificazione gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma.

181. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 178 è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

182. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.

183. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è definita fino al 31 dicembre 2005.

184. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 178, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.

185. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 179 e 181/anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio, economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 178. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.

186. Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 178, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

187. Limitatamente all'anno 2004:

a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui all'articolo 48, comma 5, lettera^), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s'intende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purché l'equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dell'avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 9 del presente articolo;

b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell'accesso all'integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001.

188. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell'esercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.

189. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 169, al netto di quelle indicate al .comma 186, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

e) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 178 e 186;

d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 178, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

190. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1 -bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatati, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».

191. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio.

192. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».

193. Le regioni che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.

194. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

195. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.

196. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei

proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 194, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.

197. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.

198. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.

199. Ai fini di cui al comma 197, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 198.

200. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 198 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

201. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

202. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

203. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare,del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

204. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.

205. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma *2-ter,* secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge. 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.

206. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.

207. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005 Con apposito regolamento emanato entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

208. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2003, nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50 comma 1 lettera *i)* della legge 23 dicembre 1998, n, 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2005.

209. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005.

210. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle, spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo .stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

211.1 benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

212. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 211 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

213. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un *personal computer* usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

214. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007, Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.

215. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate, per un importo di sessanta milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

216. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.

217. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

218. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

219. 11 finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

220. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

221. Le agevolazioni di cui al comma 220, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in: *a)* un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; *b)* un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; *e)* partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiane. Le percentuali di cui alle lettere *b)* e *e)* possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese.

222. Le agevolazioni di cui al comma 221 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dal presente articolo.

223. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del

Fondo destinate agli interventi previsti al comma 220 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 222.

224. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.

225. Ai fini di cui al comma 5, i predetti istituti presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione - e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.

226. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 220 a 225 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

227. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.

228. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

229. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto 'dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *e)*, del medesimo decreto-legge.

230. All'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».

231. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-*bis,* lettera *e),*del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

232. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di-procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 1-*bis,* della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici mesi» sono soppresse.

233. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.

234. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-*bis,* lettera *e),* dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

235. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 237 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

236. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».

237. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le parole: «per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,».

238. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative

all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

239. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.

240. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».

241. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera *e)* del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre. 2002, n. 289. -

242. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.

243. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

244. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.

245. All'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «comma 1-*bis*» sono aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

246. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.

247. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all'adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell'Alto Commissario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

248. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.

249. All'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo *pro capite,* si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse.»;

b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».

250. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

251. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.

252. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

253. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituto, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al

finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

254. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

255. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree *all digital* e servizi di T-*Government* sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

255. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

256. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.

257. All'articolo 67, comma 1, lettera *m),* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».

258. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

259. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004.

260. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005.

261. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, e autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro.

262. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell'obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali e autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di

navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.

363. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

264. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristo foro Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

265. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonché di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

266. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

267. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.

268. All'onere di cui ai commi 266 e 267, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio -1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

269. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise (provincia di Casetta) e al distretto di Brindisi.

270. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 269, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.

271. Il programma di cui ai commi 269 e 270 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

272. Per gli interventi di cui ai commi da 269 a 271 è concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.

273. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.

284. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:

a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi;

b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;

e) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi *(software* per la gestione automatica di spazi espositivi);

d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;

e) al *check-up* sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;

f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;

g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

285. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 284, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

286. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008.

287. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti: «per provvedere

alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi».

288. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.

289. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di Fondazioni o Società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

290. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l'anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'artico 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

291. Al comma *6-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti: «e valorizzati»;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell'alienazione» sono inserite le seguenti: «e valorizzazione».

292. Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

293. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.

294. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1.972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e all'implementazione del centro elaborazione dati del

Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 .per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l'attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.

295. A partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.

296. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 295, nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.

297. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata: *a)* 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; *b)* 50 per cento, come montepremi; *e)* 33,84 per cento, come imposta unica; *d)* 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; *e)* 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1° gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

298. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 1 e 2, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b),* numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1° gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.

299. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 1° ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2

agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *b),* della legge 13 maggio 1999, n. 133: *a)* 57 per cento, come disponibile a vincite; *b)* 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; *e)* 20 per cento, come imposta unica; *d)* 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione; *e)* 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera o) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n: 133.

300. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatoli, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.

301. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi di:

a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;

b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;

e) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;

d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;

e) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

302. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, nonché per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso. L'operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di 300 (trecento) concessionari. Il rapporto tra l'operatore e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l'operatore assuma l'obbligo di 'provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al comma precedente stabilisce:

a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;

b) l'anticipazione al concessionario, da parte dell'operatore, delle integrazioni eventualmente necessario al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera precedente;

e) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate;

d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbigazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.

303. A decorrere dal 1 febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in un euro. L'importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a tre euro.

304. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.

305. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 304, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

307. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.

308. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.

309. Nel caso' di cui al comma 308, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.

310. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

311. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.

312. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.

313. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.

314.1 trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni. 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:

a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;

b) Poste italiane Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.4. - Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;

e) ANAS Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;

d) altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il.2007.

315. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

316. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.

317. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro».

318. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

319. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

320.I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 318 e 319 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

321. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.

322. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al. decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000».

323. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto" è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.

324. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«7. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»

325. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 321 a 324 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziali.

326. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-ter*. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui».

327. La disposizione recata dal comma 326 si applica anche ai giudici tributali.

328. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

e) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera *a)* senza che questi abbia provveduto al ritiro.

329. La cessione di cui al comma 328 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.

330. All'alienazione di cui ai commi 328 e 329 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.

331. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.

332. Il provvedimento di alienazione è comunicato all'autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

333. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.

334. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;

b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatici;

e) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

335. Gli importi di cui al comma 334 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

336. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.

337. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 328, le disposizioni di cui ai commi da 328 a 336.

338. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell'ordine,» sono soppresse.

339. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«7. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la . vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».

340. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.

341. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

342. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera *i), è* aggiunta la seguente:

«i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.»;

343. All'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al comma *2-bis* determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere ridetenninato ogni anno».

344. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti, le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente».

345. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,».

346. Le disposizioni contenute nei commi da 342 a 345 si applicano alle prestazioni previste al comma 342 disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma *2-bis,* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall'articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificati dal comma 344.

347. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 342 a 346 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

348. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma:

1) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«*e*-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera»;

2) alla lettera *g-ter),* dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del gas,»;

b) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera *g)* dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui alle lettere *e-bis)* e *g)* del primo comma dell'articolo 6»;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza»;

3) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediali finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;

4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;

5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia delle entrate».

349. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, 'ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

350. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 349.

351. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del - regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio-di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 8. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima.

352.1 comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro . novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

353. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 352 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

354. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.

355. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 351 e 352.

356. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore ali'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore. della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».

357. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

«Art. *52-bis*. - *(Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione)* - *1.* La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima».

358. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 41-ter - *(Accertamento dei redditi di fabbricati)* - *L* Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e *4l-bis* non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

359. Le disposizioni degli articoli *52-bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 357 e 358 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

360. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.

361. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 360 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i

soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.

362. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

363. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *a),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

b) nel medesimo comma 1, lettera *b),* il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera *a),* i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile»;

e) il comma *4-bis* è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da *a)* ad *e),* sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

e) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91»;

«4-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e),* che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e),* la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo

10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *e),* del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-*quater* è raddoppiato».

364. Le disposizioni del comma 363 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera *d),* che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

365. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: «nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;

b) l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

2. La deduzione di cui al comma 1, lettera *b),* è aumentata a:

a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104.»;

2) nei commi 3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e *4-bis* spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.»;

e) l'articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;

2) le lettere da *a)* ad *e)* dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

«a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento; *e)*

oltre 33.500 euro, 39 per cento»;

3) nel comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge»;

d) l'articolo 14 è abrogato.

366. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

367. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1° gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 365, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma 365.

368. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico .delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

369. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 23:

1) nel comma 2, lettera *a),* le parole: «al netto della deduzione di cui all'articolo *10-bis* del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo

12 commi 1 e 2 del citato testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera e), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del medesimo testo unico»;

2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere *c)* e *f)*, dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.»;

3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;

b) nell'articolo 29:

1) nel comma 1, lettera *e),* dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2del medesimo testo unico»;

2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare».

370. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 377.

371. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.

372. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal comma 371 :

a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;

b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 377;

c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;

d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;

e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dal presente articolo si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 373, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o

parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.

373. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 371, nel rispetto dei princìpi contenuti nel presente articolo e di quanto disposto dal comma 372, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dal presente articolo. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

374. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 376, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 377.

375. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

376. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 4, lettera *a)*, il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.

377. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa all'anno 2007 e all'onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 315.

378. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

379. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 378, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti

Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

380. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 378, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.

381. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del fondo, di cui al comma 379, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.

382. Agli oneri di cui al comma 380, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 315.

383. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 387, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecali, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

384. Ai sensi del presente articolo si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono cedutilo comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

385. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.

386. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

387. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 386, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

388. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 386. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

389. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo e nei limiti di spesa di *5* milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.

390. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è .sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio:

a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;

b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;

c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;

d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.

391. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.

392. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 settembre 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

393. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».

394. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi

interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.

395. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastnitture e dei trasporti e del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma 394.

396. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis,* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 394.

397. All'articolo 1, comma 1, lettera *e),* del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746_5 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta».

398. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui ai commi 394 e 397.

399. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e),* ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».

400. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e),* ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 397, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.

401. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c* ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 397.

402. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

«Art. 60-6/5 - *(Solidarietà nel pagamento dell'imposta). - 1.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2e3.

2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta».

403. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003. L'adesione alla pianificazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.

404. Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;

c) che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 ovvero al 1° gennaio 2004;

d) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta per almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003;

e) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per i medesimi periodi d'imposta di cui alla lettera d);

f) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003.

405. La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

406. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

407. L'adesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata dal contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio-1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:

a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;

b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto dell'adesione.

408. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 407 può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.

409. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società , sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato;

c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle Casse Autonome nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

410. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al precedente comma 409, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

411. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

412. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 409, lettera a), e 410, lettera e) ed i benefici di cui al comma 410, lettere b) e c) non operano qualora:

a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 410, lettera a), ferma restando, comunque, in tale caso l'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e dell'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

413 Salva l'applicazione del comma 407, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna ali 'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti non opera l'inibizione dei poteri di cui ai commi 409, lettera a) e 410, lettera c) nonché i benefici di cui al comma 409, lettere b) e c).

414. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel' corso del quale si è verificata la variazione. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi

progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della pianificazione fiscale concordata nonché approvate una o più note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 405. Con i medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati i periodi d'imposta di cui al comma 404, per i contribuenti nei cui confronti la pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 403. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.".

415. Gli studi di settore previsti all'articolo *62-bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima del decorso del temine previsto dal primo periodo, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia della entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

416. In deroga a quanto previsto al comma 415, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate completa l'attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.

417. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni del presente articolo, programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.

418. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: «alle operazioni»a: «risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma,»;

1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni»;

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all'Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane spa, per le attività finanziarie

e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;

3) al numero *6-bis),* il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodo temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.»;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;

b) nel secondo comma:

1) al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «II termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuati ve e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».

419. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate» è sostituita dalla seguente: «rilevati»;

1.2) nel secondo periodo, le parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma,»;

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all'Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;

3) al numero *6-bis)* il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta.»;

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto .od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.»;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;

b) nel terzo comma:

1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «II termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia dell'entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».

420. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 418 e 419, hanno effetto dal 1° luglio 2005. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica.

421. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell'articolo *41-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «gli uffici "delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;

b) dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli *36-bis* e 36-ter,»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

422. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «l'ufficio dell'imposta» fino a: «indirette sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;

b) dopo le parole: «l'esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o di imposta»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo *54-bis,* anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

423. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,».

424. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»;

b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e».

425. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno in due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

426. Le disposizioni dei commi 2 e *3-bis* dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 425 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

427. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 :

1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;

2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,»;

3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,»;

b) al comma 2:

1) le parole da: «Per il primo periodo d'imposta» fino a: «revisione del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,»;

2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale».

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi, derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili».

428. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 3*6-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

429. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguente parole: «e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».

430. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. *10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). -LE* punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».

431. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» .sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

432. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2. lettera a) le parole "entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero" sono sostituite dalla seguenti: "entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché" »;

b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

433. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;

b) all'articolo 19, comma *4-bis,* le parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;

c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella *è* relativa ad un ruolo straordinario».

434. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui all'articolo *38-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e *3-bis*».

435. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-te- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante».

436. Le disposizioni del comma 432, lettera *a),* e del comma 433, lettere *a)* e *c),* si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005.

437. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

438. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva

con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

439. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 437, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d'imposta.

440. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.

441. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. *75-bis.* - *(Dichiarazione stragiudiziale del terzo).* - *1.* Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».

442. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

443. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.

444. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

445. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

446. Ai fini del comma 445 sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed *f),* 'del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a

10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

447. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 445 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica di cui al comma *20-bis* sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.

448. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 445 e 446 sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

449. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.

450. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.

451. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 450, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 450, e restano compensate fra le parti le spese di lite.

452.1 beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della quale sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito *INTERNET* della medesima Agenzia.

453. Le alienazioni di cui al comma 452 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 250.000 euro; in caso di valore

pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.

454. Relativamente agli immobili di cui al comma 452 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.

455. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

456. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

457. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro cento venti giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonché agli alloggi di cui al comma 45 8.

458. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l'articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatali o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le. modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.

459. Dopo il comma *13-bis* dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:

« 13-ter. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:"13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come

sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari, a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

13 sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia dei demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Tarante. Inoltre, una, somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 è destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.".

460. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

461. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

462. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:

a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e1),* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;

b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera *a),* entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;

c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;

d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.

463. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 462 il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

464. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 463.

465.1 piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

466. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-*bis.*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo, rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS s.p.a., Infrastrutture s.p.a. e i Ministeri interessati.

467. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

468. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo *19-bis,* comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.

469. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l'accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicinnale di 2 milioni di euro, a favore dell'ANAS S.p.A., a decorrere dall'anno 2005. La Cassa Depositi e

Prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell'ANAS ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

470. All'articolo 24, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "alla procedura" inserire le seguenti: "di esecuzione di lavori e".

471. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell'ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

472. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

473. Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005.

474. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

475. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.".

476. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo *223-sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

477. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera *a)* del comma 1.

478. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si . applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

479. Le previsioni di cui ai commi da 476 a 478 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

480. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

481. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento

482. Le disposizioni dei commi da 476 a 480 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

483. Al numero 41-*bis)* della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero *41-bis)* da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma.

484. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.

485. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalla banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari»;

b) il comma 4 è abrogato.

486. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato».

487. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

488. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».

489. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisi che,, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

490. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 489 è ridotta al 4 per cento.

491. Le riserve e i fondi di cui al comma 489 e i saldi attivi di cui al comma 490, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

492. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 489 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

493. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

494. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

495. Il Fondo Bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

496. Al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, apportare le seguenti modificazioni:

a. All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente *"2-bis.* Ai soggetti di cui all'ari. 20 della presente legge non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.".

b. All'articolo 20, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis.* Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 20-bis.".

c. Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente: "Art. 20 *bis (Spazi riservati ed esenzione del diritto)* "LI comuni devono riservare il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti, ai soggetti di cui all'art. 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.".

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente legge, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100,00 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.".

d. All'articolo 23, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: *"4-bis.* Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.".

e. All'articolo 24, dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente: *"5-ter.* Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.".

497. All'art. 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma *13-quater,* aggiungere il seguente *"\3-quinquies.* Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'art. 20 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto' in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.".

498. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212 apportare le seguenti modifiche:

a. All'articolo 6 aggiungere infine: "E' responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.";

b. All'articolo 8 aggiungere infine: "E' responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.".

499. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, apportare le seguenti modifiche :

a. All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile" con le seguenti: "sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente"

b. All'art. 15, comma 19 aggiungere infine: "La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente.".

500. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.

501. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

502. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

503. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.

504. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.

505. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».

506. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata del lotto.

507. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:

«I premi sono fissati come appresso:

a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;

b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;

c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;

d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;

f) terno: quattromilacinquecento volte la posta;

f) quaterna: centoventimila volte la posta;

g) cinquina: seimilioni di volte la posta. .

Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro».

508. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

509. È istituita la scommessa dell'estratto determinato. La giocata dell'estratto determinato si effettua aggiungendo all'indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.

510. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto.

511. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera *b) è* abrogata.

512. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1° gennaio e 1° maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.

513. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6_3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.

514. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, F8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE.

515. All'articolo 59 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma *7-bis è* inserito il seguente:

«7-ter. La sanzione di cui alla lettera *e)* del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere *a)* e *e),* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

516. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».

517. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

518. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

519. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005».

520. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2003 e per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».

521. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

522. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;

b) il comma *5-bis è* abrogato.

523. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°. agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

524. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

525. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

526. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

527. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano: *a)* le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d)* è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

528. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita alPISMEA. L'ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

529. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

530. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

531. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

532. La riduzione prevista al comma 531, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CHE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

533. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatali del beneficio di cui ai commi 531 e 532 del presente articolo, presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

534. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati

dall'articolo 45, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2005.

535. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro.

536. All'articolo 22, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,1 le parole "dal 1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: :"dal 1 gennaio 2005". Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le parole"30 miliardi annui" sono sostituti dalle seguenti: "73 milioni di euro annui".

537. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.

6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio[1] e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».

538. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 537 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

539. All'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b),* del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

540. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: «da svolgersi in sale diverse non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,» sono soppresse.

541. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.

542. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 15 milioni di euro.

543. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni di euro.

544. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma *9-quinquies,* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma *9-quinquies* dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: «periodi anteriori al 1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi anteriori al 1° gennaio 2003» e le parole: «possono esercitare tali facoltà entro il 31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare tali facoltà entro il 31 marzo 2005».

545. In virtù del combinato disposto dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilità di Stato.

546. All'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite».

547. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC - Divisione Calcio Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:

a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);

b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);

c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte).

548. Il contributo di cui al comma 547 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di

cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l'egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.

549. I contributi a sostegno dell'attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 547 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.

550. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 547, le stesse vengono accantonate per l'anno successivo ad integrazione di quanto già impegnato.

551. Le risorse di cui al comma 547 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B.

552. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

553. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perché il limite di età pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o *razziali dal* citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi del citato articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.

554. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco.

555. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro.

556. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4 e *4-bis* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge n. 539 del 1995.

557. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1939 n. 1249 si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

558. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli.

559. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 558, si provvede:

a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell'Alma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze annate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso a mente del decreto del presidente della repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

560. Alla copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 558, l'Arma dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:

a) nel limite di 770 posti, per l'anno 2005 mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze annate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso a mente del decreto del presidente della repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo."

561. Per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004 del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonché per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture

è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

562. La spesa di cui al comma 561 è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

563. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l'anno 2005, euro 12 milioni per l'anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

564. Per il potenziamento dell'attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento del programma di interventi previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l' anno 2005, di 6 milioni di euro per l'anno 2006 e di 1 milione per l'anno 2007.

565. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:

- la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2004, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità pubblica sicurezza e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;
- la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2004, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità sicurezza pubblica.

566. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 565 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto

del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

567. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: *"4-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il *prezzo* di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma *4-quater,* si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.

4-ter. La compensazione *è* determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma *4-quater* nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *4-bis, 4-ter* e *4-quater* si applicano ai lavori eseguiti e e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma *4-quater* rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma *4-bis* si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatoti nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli altri enti aggiudicatoli o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dell'entrata in vigore della presente norma, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.".

568. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1° gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

569. Il comma 55 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

570. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, alinea, le parole: «in almeno due degli indicatori» sono sostituite dalle seguenti: «in tutti gli indicatori»;

b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

«32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.»;

c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile».

571. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

572. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui alla legge 9 aprile 2003, n. 55 e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

573. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i paesi interessati, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti trasnazionali e del terrorismo.

574. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionali o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonché le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionati o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti a norma dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

575. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell'Unione Europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.

576. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i

trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

577. I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

578. all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 7, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applicala sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

579. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo i988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1988, a decorrerete dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

580. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

581. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

582. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera, *f)*, della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

583. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

584. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

585. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

586. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui commi da 8 a 11.

587. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

588. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

589. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

590. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

591. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unità previsionale di base 3.2.3.4 "informazione e ricerca" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005.

592. Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, sono comunque dichiarati estinti, anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile o amministrativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

593. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (3227)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

2. L'Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura de cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

3. Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

EMENDAMENTI

1.1 (testo 3)

EUFEMI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ordine Mauriziano è conservato in attuazione della disposizione XIV finale della Costituzione e funziona nei modi stabiliti dalla legge n. 1596 del 1962.

2. L'attività ospedaliera è regolata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da convenzione con la regione Piemonte. La convenzione, di cui al precedente periodo, deve, tra l'altro, prevedere:

a) il controllo regionale sulla gestione contabile;

b) l'inserimento dell'attività ospedaliera nella programmazione sanitaria della Regione;

c) l'autorizzazione regionale preventiva su ogni modifica della pianta organica del personale e sull'istituzione di nuove divisioni, sezioni, servizi e strutture».

1.100 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

2. L'Ente ospedaliero continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione».

1.2
EUFEMI
Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1.* Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: "Ente", è conservato come ente ospedaliero regionale e posto sotto la vigilanza della regione Piemonte».

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Eufemi nella discussione generale sul disegno di legge n. 3227

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, riconfermo le mie forti preoccupazioni su questo provvedimento. Si sta procedendo senza la necessaria ponderazione.

Non solo non si è tenuto conto del dibattito all'Assemblea Costituente, ma non si sono neppure verificati i precedenti giurisprudenziali.

L'origine di tale norma risale ad un'iniziativa dell'onorevole Einaudi, che si fece paladino dell'esigenza di conservazione dell'Ente, richiamando la necessità di non sottrarre i beni dell'ordine alle destinazioni per essi previste, destinazioni che, per tali beni, sono, non di rado, in relazione specifica ai fini di beneficenza, istruzione e culto.

L'onorevole Ruini – il presidente della Commissione dei 75, non uno dei quattro di Lorenzago – affermava: «V'è poi l'ordine Mauriziano che è stato mantenuto come ente ospedaliero; sarà inserito nell'ordinamento del nuovo Stato; bisogna regolarlo, ma evitare che sia sommerso nel baratro burocratico».

Parole lungimiranti rispetto ad un triste destino.

È chiaro che la citata legge ordinaria ha inteso la XIV disposizione finale della Costituzione nel senso che questa avesse stabilito la conservazione di tutti i fini statutari dell'Ente.

Né la riforma ospedaliera (legge n. 132 del 1968), né la riforma sanitaria (legge n. 833 del 1978) si applicarono *in toto* agli ospedali Mauriziani, ma solo in quanto compatibili.

Un quadro normativo che non contrasta con le recenti modifiche costituzionali «federaliste», che operano trasferimenti di competenze legislative e amministrative, ma non modificano i diritti, né la natura giuridica dei soggetti, ivi compreso l'Ordine Mauriziano. Infatti, nel fissare la composizione del consiglio di amministrazione. si discosta dai criteri generalmente valevoli per gli enti operanti nel campo dell'assistenza ospedaliera e si informa al principio per il quale la composizione di detto consiglio, almeno per una notevole parte dei suoi membri, deve rispecchiare la pluralità dei fini dell'Ente, tanto che sono chiamati a farne parte: l'ordinario diocesano, un rappresentante dell'Interno, della Pubblica istruzione e della Sanità, in relazione, rispettivamente, ai fini di culto, di beneficenza, di istruzione e di assistenza ospedaliera (articolo 6).

E veniamo alle sentenze del Consiglio di Stato: ricordo la n. 1236 del 13 giugno 1975 e la n. 876 del 18 ottobre 1977. Entrambe ribadivano il carattere unitario dell'Ordine nello svolgimento di compiti complessi e integrati.

Desidero altresì ricordare un illuminante parere espresso dal professor Giovanni Conso, che ribadiva il vincolo costituzionale rispetto ad ogni ipotesi modificativa che alterasse lo stesso dettato costituzionale.

La tutela che la XIV disposizione assicura all'Ordine Mauriziano deve intendersi, alla luce degli atti richiamati, volta ad impedire una riduzione dei suoi compiti e delle sue finalità: la formula della Carta costituzionale preclude al legislatore ordinario la possibilità di sottrarre i suoi beni dalle finalità cui li destina lo statuto stesso.

Esprimo, pertanto, forte contrarietà alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché al prefigurato spostamento del potere, nella materia in esame, dal Ministero dell'interno al Ministero per i beni culturali.

Con gli articoli 1 e 2 si determina un indebito arricchimento degli enti locali dopo aver trattenuto somme in realtà dovute all'Ordine; si acquisiscono a titolo gratuito tutti i beni, lasciando al patrimonio storico dell'Ordine il ripiano del pregresso, che avrebbe dovuto essere saldato da altri. La gestione commissariale dovrebbe essere affidata, semmai, non ad un burocrate, ma ad una figura professionale di altissime capacità e competenze, capace di affrontare i problemi complessi senza condizionamenti, con una presenza non saltuaria, ma continua e costante.

Nulla viene detto rispetto ai soggetti che interverranno nella costituenda fondazione. Quali sono i conferimenti, quali le quote di partecipazione, quali gli apporti dei singoli soggetti pubblici e privati? Rimane, tutto ciò, molto vago. Prevale l'assenza di qualsiasi indicazione. L'Ordine Mauriziano partecipa con i conferimenti della massa attiva. E per gli altri soggetti quali sono gli apporti, i conferimenti?

Va, inoltre, segnalato come nello statuto dell'Ordine Mauriziano fosse prevista la presenza di un rappresentante della Diocesi di Torino, mentre un'analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge all'esame. Che ne sarà dei sacerdoti che operano all'interno del Mauriziano e che ottemperavano al purtroppo dimenticato fine di culto sancito dallo statuto dell'Ente e garantito costituzionalmente?

Come non esprimere preoccupazioni rispetto all'Abbazia di Staffarda, che è un luogo di culto, è una «*res sacra*», è una parrocchia consacrata fin dal 1804 e dunque ne va mantenuto l'uso sacro senza incompatibilità per la destinazione culturale del bene, che va dunque disciplinato – mi sono fatto carico di un emendamento in tal senso – con un preciso richiamo all'articolo 831 del codice civile e, ancor meglio, alle intese Stato Italiano-Santa Sede?

Un bene mobile o immobile è sacro indipendentemente dal fatto di chi ne detiene la proprietà. È sacro in forza della destinazione e della dedizione. V'è necessità di una preventiva autorizzazione dell'ordinario diocesano sull'uso dopo aver sentito il parroco, cui spetta la vigilanza sulla *res sacra*; l'imposizione di una sorta di affitto del bene sacro crea una parvenza di uso commerciale del bene in questione, con la considerazione meramente o prevalentemente museale della chiesa parrocchiale, laddove questo primo aspetto risulta a scapito del secondo.

Non si ritiene, pertanto, consona la prassi instaurata in questi anni.

In particolare, emerge la disciplina dei beni culturali di interesse religioso tenendo conto dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1985 n. 121, del Protocollo addizionale ai Patti lateranensi e dell'articolo 12, che disciplina un regime di collaborazione per la tutela del patrimonio storico-artistico tenendo conto del principio di bilateralità e dunque della «previa intesa» riguardante i beni destinati all'esercizio del culto.

Va poi detto che occorre intervenire con più forte tutela agricola, ambientale e culturale sulle cascine limitrofe alla residenza di Stupinigi e ai beni indicati nel decreto, evitando speculazioni di qualsiasi genere che portino ad una devastazione degli ambienti.

Occorre accertare le responsabilità di chi ha provocato, in breve tempo, all'Ordine Mauriziano di Torino un così ingente debito, operando una vera e propria distruzione di risorse che derivavano da un patrimonio secolare, tanto più grave in quanto il suo bilancio fino a pochi anni fa era in attivo. Ho il dovere di ricordare la gestione dell'onorevole Paola Cavigliasso, non un incidente della storia, ma oculata, attenta gestione di beni.

Perché la Regione Piemonte a partire dal 1999, in violazione del Piano sanitario nazionale 1997-1999, non ha rinnovato la convenzione con l'Ente e ha iniziato a rimborsare le attività dell'Ordine con le tariffe proprie delle case di cura privata, ha escluso l'Ordine dai ripiani previsti dalle leggi nazionali per gli ospedali pubblici pur continuando l'Ente ad erogare prestazioni secondo regole, parametri e servizi *standard* molto più onerosi richiesti per le strutture pubbliche?

Perché il prefetto D'Ascenzo tenne, all'inizio, una linea diversa, come è dimostrato, lamentando i mancati e inadeguati rimborsi per le prestazioni sanitarie?

Perché è stata cambiata questa linea, che ha comportato un aggravamento della situazione di sbilancio in conseguenza dell'errata collocazione giuridica dell'Ente e del mancato riconoscimento della corretta remunerazione delle prestazioni effettuate e la non corretta corrispondenza tra *budget* e prestazioni erogate, concausa del dissesto finanziario dell'Ente?

Che faceva l'autorità centrale vigilante, in questo caso il Ministero dell'interno, gestione Napolitano? E i crediti vantati verso la Regione ammontanti a 58 milioni di euro? E che dire dei provvedimenti amministrativi adottati dal commissario straordinario in data 15 novembre, prima della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta in data 22 novembre 2004?

Emerge, infine, che il valore del finanziamento regionale, se all'Ordine fosse stato applicato lo stesso trattamento delle ASO, si cifrerebbe a 368 milioni di euro, pari al debito cumulato.

Quali sono le garanzie per i dipendenti se si rinvia a quello che rimane dell'Ordine la chiusura delle competenze arretrate? Come mai non si fa cenno ai crediti di 58 milioni di euro? Cosa dice il commissario di ciò, considerato che l'erogazione di tale somma era la condizione posta nell'antecedente protocollo di intesa approvato dall'Interno per autorizzare la Commissaria a firmare la convenzione? Non è, forse, una grave illegittimità compiuta?

Il Commissario straordinario riconosce che l'ordine ha inviato periodicamente i conti, garantendo i flussi informativi. Le situazioni di difficoltà risalgono al 1997. Ne fanno tesoro i verbali dei revisori. Che faceva il Ministero dell'interno in quel periodo? Quali azioni ha intrapreso?

Sottolineo che i vincoli previsti dal decreto sono insufficienti e inadeguati e quelli imposti dal Codice dei beni culturali non impediranno probabili inevitabili speculazioni.

Lo stesso sottosegretario D'Alì ha rilevato che non possono essere posti vincoli all'autonomia deliberativa degli enti locali. Eppure, onorevole Sottosegretario, le sei aziende agricole inserite nel Concentrico dell'Abbazia di Staffarda sono la più reale ed efficace garanzia dalle speculazioni adombrate in questi giorni. Occorrerebbe creare le condizioni che determinino un autentico cordone di garanzia attorno al Concentrico, rendendole invendibili con una destinazione agroturistica.

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, noi dell'UDC attraverso speciali proposte emendative abbiamo indicato un'altra via. Anziché attraverso lo smembramento dell'Ordine, gli affitti degli immobili, le partite di giro, le «scatole istituzionali», il risanamento economico dell'Ordine Mauriziano e la difesa di questo straordinario patrimonio storico sarebbero potuti passare attraverso una gestione speciale di ventiquattro mesi che favorisse l'estensione della situazione debitoria difendendo la sua integrità e unitarietà. Nel 1974, di fronte ad una grave situazione debitoria-creditizia nel rapporto enti ospedalieri-enti mutualistici, lo Stato, con la legge n. 386, congelò la situazione superando le gestioni contabili con procedure amministrative e non fallimentari.

Privare l'Ordine Mauriziano di una parte cospicua delle sue attività significa snaturamento e svuotamento dei fini peculiari riconosciuti all'Ordine.

La norma di cui alla XIV disposizione transitoria della Costituzione esclude qualsiasi possibilità per il legislatore ordinario di introdurre norme che intacchino l'essenza e il modo di essere dell'Ordine stesso, affidando solo un mandato a regolamentare le modalità di funzionamento dell'Ente conservato nella sua unitarietà.

In forza di tale norma speciale non possono trovare applicazione le disposizioni che determinerebbero una riduzione dei suoi compiti ad una parte soltanto di quelli ad esso riconosciuti.

Si prefigura, al contrario, un mutamento della natura giuridica dell'Ente e delle sue funzioni.

Tale disposizione di rango superprimario demanda alla legge la sola disciplina delle modalità di funzionamento dell'Ente e non anche la determinazione della sua natura giuridica.

Ribadisco, pertanto, la mia forte contrarietà al decreto-legge, soprattutto gli articoli 1 e 2, che presentano inequivoci profili di violazione della Carta costituzionale, con procedure dubbie. L'Ente è destinato a sopravvivere solo formalmente, privato in realtà di funzioni e proprietà ed è per questo che auspico quelle modifiche ed integrazioni indispensabili a cor-

reggere un'impostazione che ritengo sbagliata, a meno che non sia stato già tutto deciso.

Oggi si sta cercando di trovare una soluzione pasticciata a ciò che muove da una ubriacatura federalista di cui l'Ordine Mauriziano è una prima grave conseguenza, perché le modifiche costituzionali federaliste non modificano i diritti nella natura giuridica dei soggetti e perché su quell'onda si determina la distruzione di ciò che ha retto per cinquecento anni, perfino al passaggio dalla monarchia alla Repubblica.

La funzione del Parlamento non può essere solo quella della ratifica di decisioni assunte in altra sede, dalle quali annuncio fino d'ora di dissociarmi richiamandomi ad un moderatismo che è anche capacità di valutare, approfondire e decidere assumendo, quando è necessario, il coraggio di esprimere un fermo dissenso.

Un'ulteriore considerazione: tutto ciò che ho richiamato non è forse in contraddizione con l'articolo 7, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, che così recita: « La Regione valorizza le sue radici storiche, culturali, artistiche, linguistiche e in particolare salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni, la cultura»?

Forse l'Ordine Mauriziano non fa più parte di questa storia, ne è estraneo, è irrilevante per l'arte, è lontano dall'identità regionale e nazionale? A cosa servono questi inutili proclami senza una coerente applicazione?

Il problema che si presenta è quello di vedere se la XIV disposizione finale, col disporre la conservazione dell'Ordine «come Ente ospedaliero», abbia voluto limitare i fini dell'Ente all'attività ospedaliera, intesa come attività che provvede al ricovero e cura degli infermi, escludendo, quindi, i fini di beneficenza, istruzione e culto, che, in obbedienza ai suoi statuti, l'Ordine stesso perseguiva (come tuttora persegue).

La questione va risolta nel senso che la formula riportata costituisce un modo sintetico per esprimere il precetto di conservare l'Ente con tutti i suoi fini statutari, fuorché con quello contrastante con la Costituzione, tranne, cioè, con quello consistente nel conferimento delle distinzioni cavalleresche dell'Ordine, dato che questo era un Ordine «dinastico» strettamente connesso al Capo della dinastia sabauda come tale e non già come Capo dello Stato. La norma di cui si parla si collega alla XIII disposizione e all'articolo 87, ultimo comma, della Costituzione.

Le norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relative al consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri e alla vigilanza e tutela degli stessi non sono applicabili all'Ordine Mauriziano, che, pur essendo definito nella XIV disposizione finale della Costituzione ente ospitaliero, è un ente che non ha esclusivi scopi di assistenza ospedaliera, ma esercita anche fini di beneficenza, istruzione e culto, ai sensi della legge 26 ottobre 1962, n. 1596. In questo caso, il ricorrente era il Ministero dell'interno.

Il carattere di ente locale assunto dagli enti ospedalieri a seguito dell'attuazione della vigente normativa è in assoluto contrasto con la legge 5 novembre 1962, n. 1596, mai abrogata, che ha conservato all'Ordine Mauriziano un carattere unitario e tale da consentire l'attuazione di compiti

complessi e integrati senza che ciò significhi per detto Ordine, nell'esercizio del servizio ospedaliero, un comportamento contrastante con le normative e con le direttive nazionali in materia di sicurezza sociale e di tutela della salute dei cittadini; pertanto, è illegittimo il decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta provvede, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale Mauriziano di Aosta mediante scorporo dall'Ordine Mauriziano di Torino, cui l'ospedale apparteneva, determinando altresì il patrimonio del neocostituito Ente.

Il collegio, in sostanza, ha ritenuto che dovesse valere il dettato costituzionale e il suo successivo recepimento nella legislazione nazionale attraverso la legge del 1962 per il fatto stesso che privare l'Ordine Mauriziano di una parte cospicua delle sue attività significa snaturamento e svuotamento dei fini peculiari riconosciuti all'Ordine e, sino a contrario avviso, attuati con efficacia e soddisfazione dei beneficiari.

Inoltre, il collegio considerava che il carattere di ente locale assunto dagli enti ospedalieri a seguito dell'attuazione sulla normativa in atto è in assoluto contrasto con la legge del 1962, mai abrogata, che appunto volle conservare all'Ordine Mauriziano un carattere unitario e tale da consentire l'attuazione di compiti complessi e integrati senza che ciò significhi per l'Ordine Mauriziano, nell'esercizio del servizio ospedaliero, un comportamento contrastante con le normative e con le direttive nazionali in materia di sicurezza sociale e di tutela della salute dei cittadini.

Secondo la sentenza del TAR Piemonte del 10 febbraio 1976, n. 54, Ospedali psichiatrici di Torino contro Regione Piemonte, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della vasta gamma degli enti sub-regionali hanno natura e disciplina normativa del tutto distinta rispetto a quelle proprie degli enti ospedalieri.

La norma di cui alla XIV disposizione transitoria della Costituzione, secondo cui l'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge, si riferisce all'Ordine Mauriziano nel complesso dei suoi fini in materia di beneficenza, di istruzione e di culto (con la sola eccezione di quelli attinenti al conferimento di onorificenze cavalleresche) ed esclude qualsiasi possibilità per il legislatore ordinario di introdurre norme che intacchino l'essenza e il modo di essere dell'Ordine stesso, affidando solo un mandato a regolamentare le modalità di funzionamento dell'Ente conservato nella sua unitarietà.

In forza di tale norma speciale, non possono trovare applicazione nei confronti dell'Ordine Mauriziano tutte quelle disposizioni della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che verrebbero ad incidere sulla struttura unitaria dell'Ente e quindi provocare una riduzione dei suoi compiti ad una parte soltanto di quelli ad esso riconosciuti dal Costituente.

Le norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relative al consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri e alla vigilanza e tutela degli stessi non sono applicabili all'Ordine Mauriziano, che, pur essendo definito nella disposizione transitoria ente ospedaliero, è un ente che non ha

esclusivi compiti di assistenza ospedaliera, ma esercita anche fini di beneficenza, istruzione e culto, ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Prevede, infatti (articolo 7), un sistema di controlli e di organi controllori diversi da quelli contemplati dalla normativa generale (articoli 35 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, Capo III del Titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

Le considerazioni precedentemente esposte costituiscono le premesse logiche per escludere che le norme della sopravvenuta legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativamente al consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri (articoli 9 e seguenti) e alla vigilanza e tutela degli enti stessi (articolo 16), siano applicabili all'Ordine Mauriziano.

Tale inapplicabilità deriva, anzitutto, dalla circostanza che la normativa dettata in materia di consiglio di amministrazione come in materia di vigilanza e tutela dalla citata legge n. 132 del 1968 non può ritenersi dotata di efficacia abrogativa rispetto alla precedente normativa, dettata, per disciplinare gli stessi argomenti, specificamente per l'Ordine Mauriziano e in considerazione della particolare natura e posizione di questo, dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

In obbedienza ad un precetto a livello costituzionale, la XIV disposizione finale della Costituzione ha voluto conservare come ente unitario l'Ordine Mauriziano, determinando, in particolare, l'effetto di lasciare in vita l'Ordine suddetto senza uno di quei fini: lo scopo del ricovero e cura degli infermi, che la citata norma costituzionale ha inteso come propri dell'Ordine stesso.

La tesi indicata non può essere condivisa.

La disposizione costituzionale intende mantenere per l'Ordine Mauriziano tutte le finalità ordinarie, escludendo solo quella consistente nel conferimento delle onorificenze cavalleresche.

La terza via indicata dalla Regione Piemonte – consistente nel trattare come ente ospedaliero *ex lege* n. 132 del 1968 l'Ordine Mauriziano «nel suo complesso» – non risulta, quindi, consentito dalla citata legge del 1968.

Vale la pena di soggiungere che l'assunto della Regione si pone in contrasto anche con la XIV disposizione finale della Costituzione, dato che esso comporta, in realtà, l'eliminazione dei fini statutari di beneficenza, di istruzione e di culto, che, come si è visto nella prima parte, la citata disposizione costituzionale ha inteso conservare.

Per le esposte ragioni, il decreto 23 settembre 1971, n. 5029, con cui il Presidente della Giunta della Regione Piemonte ha provveduto circa la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero Ordine Mauriziano ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ,e la nota in pari data, con cui lo stesso organo ha disposto che gli atti di detto Ente siano soggetti al controllo del Comitato regionale di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono da reputare illegittimi.

Essi sono suscettibili di annullamento e, tra l'altro, dell'annullamento previsto dall'articolo 6 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, delle leggi comunali e provinciali.

È appena il caso di aggiungere, a questo riguardo, che la prova dell'esistenza dell'interesse pubblico all'annullamento è, nella specie, *in re ipsa*.

Va inoltre osservato che l'inapplicabilità all'Ordine Mauriziano degli articoli 9 e seguenti, 16 e seguenti e delle altre disposizioni della legge n. 132 del 1968, che presuppongono *ex necesse* l'assunzione della posizione giuridica di Ente ospedaliero ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge stessa, non comporta che sia inapplicabile quella parte di questa che riguarda l'esercizio dell'attività assistenziale.

Desidero ancora ricordare un autorevole parere espresso dal giovane professor Giovanni Conso in materia. La XIV disposizione finale della Costituzione esigerebbe per l'Ordine Mauriziano una regolamentazione particolare, non accontentandosi di una regolamentazione alla medesima stregua dei comuni enti ospedalieri.

Questa tesi trova conforto non solo nella lettera e nei lavori preparatori del testo costituzionale, ma anche e soprattutto nel significato che proprio il Parlamento, quasi operando una sorta di interpretazione autentica, ha mostrato di attribuire alla XIV disposizione in sede di presentazione, discussione ed approvazione della legge n. 1596 del 1962.

La XIV disposizione è stata additata dalla dottrina come tipico esempio di norma costituzionale. Del resto, a riconoscerle simile rango, e proprio con riguardo al comma (il terzo) concernente l'Ordine Mauriziano, è stato lo stesso Parlamento, come risulta dall'intitolazione della legge n. 1596 del 1962 e dalla relazione al rispettivo disegno. Nella seconda parte di questo terzo comma («e funziona nei modi stabiliti dalla legge»), il Costituente si è preoccupato di richiedere al legislatore ordinario l'emanazione di un'apposita legge per l'Ordine Mauriziano, così da farne un ente ospedaliero a se stante, con propria disciplina. Se il Costituente avesse voluto la piena equiparazione dell'Ordine Mauriziano agli enti ospedalieri in genere, gli sarebbe bastato qualificare l'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero. Nessun altro limite, nessun altro condizionamento, all'infuori di questi ,sta alla base della previsione del terzo comma.

La relazione che accompagnava il disegno di legge, presentato dal presidente del Consiglio di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione, riportava: «Il presente disegno di legge è inteso ad attuare il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in applicazione alla XIV disposizione finale della Costituzione (...). Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione della Repubblica, l'Ordine ha cessato da ogni attività connessa alle funzioni cavalleresche e si è limitato (...) alla realizzazione degli altri fini istituzionali».

Anche se qualcuno non volesse condividere le osservazioni relative alla necessità costituzionale di una regolamentazione apposita per l'Ordine Mauriziano, resterebbero pur sempre le considerazioni di opportunità a consigliare di mantenere ferma la recente legge.

L'abrogazione della legge in vigore potrebbe essere accettata qualora si intendesse sostituirla con altra preordinata a realizzare più pienamente lo stesso dettato costituzionale. Ma già l'omissione in cui è incorso l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge sulla riforma dell'assistenza ospedaliera non si spiega di certo con un miglior adeguamento costituzionale. Anzi, si corre il pericolo di violare la Costituzione.

Sen. EUFEMI

Testo integrale della relazione orale del senatore Falcier sul disegno di legge n. 3232

Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi Senatori, il provvedimento, al quale sono stati riconosciuti i presupposti di necessità ed urgenza propri dei decreti-legge, si compone di sei articoli, relativi al sostegno del settore agricolo per grave crisi dì mercato (articolo 1), all'accelerazione dell'erogazione di contributi per aree depresse (articolo 2), alle controversie a seguito della conversione dell'azienda sanitaria Policlinico Umberto I (articolo 3), agli incarichi dirigenziali (articolo 4), alle forniture di interesse nazionale (articolo 5) e alle spese dei Ministeri senza portafoglio.

Per quanto riguarda l'articolo 1, in considerazione dell'anomalo andamento stagionale, che vede certi prodotti agricoli venduti da produttori a prezzi anche inferiori al costo di produzione è prevista, –a cura del Ministro delle politiche agricole, la dichiarazione di «grave crisi del mercato», come misura di compensazione analoga a quella prevista per le calamità naturali; si definisce che la « grave crisi di mercato», in conformità alle direttive comunitarie, si ha quando il prezzo medio unitario, su base mensile, è inferiore del 30 per cento al prezzo nel triennio precedente; si prevede l'accesso al fondo con carattere di urgenza, consentendo alle Regioni di attivare gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Agli stessi imprenditori vengono riconosciute le agevolazioni in materia previste dallo Statuto del contribuente per i versamenti sia fiscali che previdenziali, fermo rimanendo che i differimenti non devono andare oltre l'anno di riferimento; inoltre, l'impossibilità per gli imprenditori beneficiari di accedere contestualmente anche ai contributi previsti come credito di imposta in agricoltura.

I risparmi conseguiti in tale settore vanno a favore delle polizze assicurative per l'anno 2004, facendo fronte al fatto che l'ammontare delle polizze è notevolmente aumentato ed il fondo di 100 milioni di euro come contributo per le polizze diventa insufficiente (in proposito, la finanziaria 2005 porta il fondo a 150 milioni di euro); – all'AGEA, la gestione, con l'assegnazione di oltre 30 milioni di euro e l'assegnazione di una somma di 10 milioni di euro per gli interventi di natura strutturale. Tali ultimi fondi, come chiarisce la relazione tecnica, provengono da una corrispondente riduzione dei fondi per la prosecuzione degli interventi relativi alle attività promozionali delle aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici. Gli interventi approvati da una delibera CIPE risultano, però, non erogabili per rilievi comunitari, ma sono ancora presenti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il PON (Programma Operativo Nazionale) prevede, per programmi di investimenti delle imprese industriali nelle aree depresse (legge n. 488 del 1992), la spesa di almeno 3.374 milioni di euro per il cofinanziamento, precisando che il mancato raggiungi-

mento della spesa minima provoca la revoca e la diversa destinazione delle risorse.

Risulta che sono 2.700 milioni di euro le spese già raggiunte, con previsione di altri 200 imminenti, con la mancanza di ulteriori 700; sono state sollecitate le banche e le imprese e si prevedono certificazioni entro l'anno, a legislazione vigente, di ulteriori 400 milioni: la modifica proposta per soli programmi cofinanziati dà la possibilità di chiedere erogazioni pari a quanto speso, anche se non è raggiunta la quota di due terzi, ora prevista per l'erogazione della quota finale, su dichiarazione dell'impresa ed invece, per il caso di importi inferiori ai tre miliardi di lire, la riduzione dei tempi di erogazione.

L'articolo 3 chiarisce in via definitiva che i crediti vantati nei confronti della soppressa azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione dell'azienda ospedaliera sono a carico della gestione obbligatoria commissariale con estinzione degli eventuali pignoramenti intrapresi. Su questo argomento la Commissione ha approvato un emendamento che prevede che tale norma non si applica ai decreti ingiuntivi che siano già stati resi esecutivi.

L'articolo 4 è volto a dare una interpretazione autentica per chiarire che gli incarichi di funzione dirigenziale previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono essere conferiti a personale sia esterno che interno. Ricordo che il limite di incarichi è previsto nella misura del 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento per i dirigenti di seconda fascia.

Il comma 2, che riduce a tre anni il requisito per il passaggio dalla seconda alla prima fascia, è posto in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n.145 del 2002, che ha modificato l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevedendo tre anni per funzioni di dirigente di livello generale.

L'articolo 5 riguarda, come chiarisce la relazione al decreto, l'utilizzo dei fondi stanziati per il finanziamento del Programma Eurofighter che la legge finanziaria 2003 finanziava con impegno quindicennale per complessivi 1.500 milioni di euro e che la legge finanziaria 2004 ha bloccato in quanto si è ricorso al meccanismo dei mutui a totale carico dello Stato. Allo scopo di superare quest'ultimo blocco, viene introdotta una disposizione che permette di utilizzare gli stessi fondi quali contributi pluriennali e di realizzare il programma relativo alla costruzione di un velivolo di cui ad una convenzione tra i Ministeri delle attività produttive, dell'economia e della difesa. L'obiettivo dichiarato viene raggiunto aggiungendo ad una norma della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) la possibilità che il contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti sia previsto per «forniture di interesse nazionale».

L'articolo 6, pur confermando la riduzione degli stanziamenti iscritti nella finanziaria 2004, prevede l'esclusione dall'applicazione dei vincoli di spesa, in materia di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, previsti dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 168 del 2004, delle strutture affidate a Ministri senza portafoglio. La Commissione, inoltre,

ha approvato alcuni emendamenti che propone all'Aula, relativi, in particolare: alla individuazione di un'area di contrattazione separata per la vice dirigenza; alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa; ad alcune semplificazioni per gli adempimenti relativi alle deliberazioni delle commissioni elettorali; alla proroga per l'emanazione da parte del Governo, ed in particolare da parte del Ministero competente per l'innovazione, di un provvedimento previsto dalla legge n. 229 del 2003.

Si propone, quindi, la ratifica del provvedimento al nostro esame, unitamente agli emendamenti proposti dalla Commissione ed eventuali altri che l'Assemblea riterrà di approvare.

Sen. FALCIER

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Crema ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Cosenza nei confronti del senatore Francesco Carella *(Doc*. IV-*quater*, n. 25).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 30 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la relazione conclusiva sullo stato di avanzamento delle attività di risanamento ambientale dei sedimi industriali di Bagnoli (*Doc*. CXXIX, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente.

Il Ministro delle Attività produttive, con lettera in data 3 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli (n. 145).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere in data 3 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la proroga degli incarichi di Commissario straordinario e Sub Commissario dell'Ente parco nazionale dei Monti sibillini, conferiti, rispettivamente, al dott. Aldo Cosentino e al dott. Silvio Vetrano (n. 146);

la proroga dell'incarico di Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano, conferito al dott. Ruggero Barbetti (n. 147).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 13ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale al

dott. Carlo Antonacci, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale del Molise riguardante l'esclusione dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal rispetto del patto di stabilità (n. 124).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente e alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori.

Interrogazioni

MANFREDI, PICCIONI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – *(Già* 4-06877)

(3-01876)

GUERZONI, VITALI, MARINO, BRUNALE, ZANCAN. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa*. – Posto che:

l'On. Flavio Tanzilli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, rientrato a Roma il 12 dicembre 2004 ha trovato la porta di ingresso forzata e la propria abitazione posta a soqquadro;

da un primo sopralluogo effettuato dai carabinieri è risultata la sola sottrazione di una cartella di appunti manoscritti e dattiloscritti riservati, relativi ad audizioni di magistrati militari effettuate dalla citata Commissione parlamentare;

l'On. Flavio Tanzilli, che nelle settimane scorse ha denunciato ai carabinieri di essere stato oggetto, via citofono, di frasi minacciose, nel maggio scorso fu obiettivo, oltre che di pedinamenti, di un grave tentativo di aggressione nei pressi della sua abitazione romana;

considerato che risulta ormai del tutto evidente che il ripetersi di azioni criminali ai danni dell'On. Flavio Tanzilli è da porsi in relazione all'attività della Commissione parlamentare che egli presiede ed ha un chiaro scopo intimidatorio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia in grado di confermare che le ripetute gravi aggressioni tentate ed effettuate ai danni dell'On. Flavio Tanzilli negli ultimi sei mesi hanno finalità intimidatorie con relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare in corso sulle cause e sulle responsabilità dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini compiuti dai nazifascisti in Italia

dal 1943 al 1945, colpevolmente sottratti all'azione dei magistrati per impedire che, con il perseguimento dell'azione penale, si individuassero e si condannassero i responsabili di stragi, eccidi e altre efferate violenze criminali a causa dei quali a 15.000-20.000 bambini, anziani, donne e uomini è stata tolta la vita;

quali siano finora i risultati dalle indagini di polizia giudiziaria in corso, compatibilmente con le necessità di riservatezza connesse all'azione della pubblica sicurezza e dei magistrati;

se e quali misure siano già state assunte o si intenda assumere per la sicurezza del Presidente On. Flavio Tanzilli, e dei componenti della Commissione parlamentare citata, oltre che per impedire eventuali azioni contro il regolare svolgimento dell'attività di detta Commissione.

(3-01877)

GUERZONI, PILONI, ACCIARINI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* – Posto che:

il decreto legislativo 276/03, applicativo della legge 30/03, prevede che le donne possano essere occupate con un «contratto di inserimento lavorativo» a condizione che risiedano in territori nei quali l'occupazione femminile sia almeno inferiore del 20% di quella maschile o la loro disoccupazione superi quella maschile di almeno il 10%;

da notizie di stampa risulterebbe che il «contratto di inserimento lavorativo» in sede applicativa sarebbe stato esteso a tutto il territorio nazionale per quanto riguarda la precarietà del rapporto di lavoro (durata al massimo di un anno e mezzo) e la sottoretribuzione delle donne mentre i previsti incentivi alle imprese per le assunzioni sarebbero stati limitati al solo Mezzogiorno, e ciò in relazione alla disciplina comunitaria;

considerato che in tal modo si sarebbe configurato in tutta Italia, per le donne occupate con «contratti di inserimento lavorativo», un regime generalizzato di precarietà e di sottosalario, gravemente discriminatorio poiché fondato sull'appartenenza di genere, oltre che in aperto contrasto con quanto stabilisce la Costituzione in materia di parità di diritti e di retribuzioni tra uomini e donne,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che in attuazione della legge 30/03 e del decreto legislativo 276/03 alle donne assunte in Italia «con contratti di inserimento lavorativo» è riservato in modo generalizzato, soltanto per essere tali, un lavoro precario e sottoretribuito;

se, nell'eventualità che ciò corrisponda a verità, anche in considerazione della probabile incostituzionalità di tale normativa, non si ritenga doveroso e necessario correggere con urgenza la normativa applicativa della legge 30/03 in materia di «contratti di inserimento lavorativo» nel senso di abilitare a tali contratti solo le imprese allocate in aree territoriali nelle quali sono operanti gli incentivi statali previsti per le assunzioni.

(3-01878)

BASSO, NIEDDU. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che:

il Ministro della difesa, e per esso il comando dell'Aeronautica militare, ha deciso di installare nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) e, più precisamente, in località «Punta Tagliamento», vicino al faro marittimo, una antenna radar alta circa 33 metri, con relative installazioni di comando a terra, su un'area di circa 2.000 metri quadrati;

con nota n. 551080/47.01 del 17 agosto 2004 l'Ufficio Servitù Militare della Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Veneto ha chiesto al Comune di San Michele al Tagliamento un parere in base a quanto previsto dalla legge n. 898 del 1976 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) e dal relativo regolamento esecutivo (decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780);

la Commissione Edilizia del Comune di San Michele al Tagliamento ha espresso « ... parere sfavorevole alla installazione del manufatto proposto, visto il carattere simbolico e paesaggistico del sito del faro, che si identifica con la località turistico-balneare di Bibione ...», quindi «...per motivi ambientali si consiglia l'ubicazione del manufatto in altro sito»;

tale parere è confortato anche da apposita perizia legale richiesta dal Comune stesso;

una installazione in un punto così visibile, su una spiaggia frequentata da milioni di turisti e largamente conosciuta anche a livello internazionale, finirebbe per compromettere non solo il paesaggio del litorale, ma anche la stessa immagine turistica, che, peraltro, si identifica con quella del faro;

tali condizioni dovrebbero essere note alla stessa Amministrazione militare in quanto si tratta di un sito simbolico per l'intero litorale dell'alto Adriatico e, come tale, posto sotto tutela ambientale,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché per l'installazione del radar citato sia individuato un altro sito in area vicina, ugualmente idoneo a realizzare le stesse finalità dell'impianto, ma tale da non violare l'area protetta del faro.

(3-01879)

MARTONE. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso che:

con delibera n. 8 del 19/02/2004 del Consiglio Comunale di Bogliasco (Genova) veniva approvato un Programma Integrato per la mobilità ai sensi della legge della Regione Liguria n. 10 del 25/03/1997, nel quale si individuava l'area sottostante il piazzale dell'edificio scolastico di via Mazzini 207 quale area di proprietà comunale da concedere in diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi privati anche non pertinenziali;

con delibera n. 9 del 19/02/2004 del Consiglio Comunale di Bogliasco venivano approvate le modalità di attuazione dell'art. 7 della legge della Regione Liguria n. 10 del 25/03/1997, in materia di parcheggi privati

su aree di proprietà comunale, e contestualmente veniva approvato l'avviso pubblico di concessione e dello schema tipo di convenzione per procedere alla selezione del concessionario;

con delibera n. 89 del 8/06/2004 della Giunta Comunale di Bogliasco veniva individua la società «PDR De Rege S.P.A. Costruzioni edili» quale concessionaria per la cessione del diritto di superficie del sottosuolo dell'area comunale sita in via Mazzini 207 a Bogliasco;

considerato che:

contro tali deliberazioni, visto il progetto presentato dalla concessionaria, si è costituito un Comitato denominato «Tutela bambini della scuola di Bogliasco», che ha raccolto oltre un migliaio di firme di cittadini di Bogliasco (circa 1/3 degli abitanti) contrari all'iniziativa, allo scopo di richiedere al Sindaco del Comune di annullare le delibere citate in premessa per i seguenti motivi:

pressoché totale assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale sull'iniziativa;

mancata presentazione del progetto di parcheggi nell'area della scuola, prima e dopo le delibere, malgrado lo stesso implichi pesanti disagi per la popolazione scolastica per un periodo di circa due anni;

completa estraneità del progetto a qualunque esigenza connessa con l'attività scolastica;

un elevato impatto ambientale del cantiere e dell'autorimessa riguarderebbe:

emissioni acustiche che vanno ad aggravare una situazione già problematica per la vicinanza dell'edificio scolastico alla linea ferroviaria Genova – Livorno;

possibili vibrazioni dovute agli scavi e alle opere di sostegno in adiacenza delle fondazioni della scuola, che potrebbero aggravare la staticità dell'edificio scolastico, che ha evidenziato negli anni problemi strutturali per i quali è in atto un monitoraggio;

emissioni di fumi e polveri sottili (PM2 e PM10) generate dal cantiere in adiacenza alle aule, con particolare pericolo per la salute dei bambini sia *outdoor* che soprattutto *indoor*;

gravi ricadute sullo svolgimento delle attività scolastiche (ad esempio impossibilità di svolgere attività all'aperto previste dai programmi didattici);

ricadute pesanti sulla viabilità di accesso alla scuola;

aumento dei rischi in caso di evacuazione per tutta la durata dei lavori, per la particolare situazione logistica dell'area e della viabilità connessa;

presenza di attività a rischio di incendio in adiacenza alla scuola con emissioni inquinanti soprattutto all'avviamento dei veicoli (quando non funzionano le marmitte catalittiche) allorchè sarà funzionante l'autorimessa;

mancanza di approfondite indagini geologiche su terreni che hanno rivelato presenza d'acqua e che risultano potenzialmente franosi e che soprattutto comportano la realizzazione di opere di contenimento di partico-

lare delicatezza (per evitare qualunque danno), visto che lo scavo sarà realizzato in adiacenza della struttura della scuola e ad una profondità inferiore alle sue fondazioni;

stravolgimenti dell'aspetto paesaggistico dei luoghi in quanto un fronte con ingressi ai parcheggi è realizzato in una strada con caratteristiche di pregio, denominata Via Antica romana;

constatato che l'intervento non può essere considerato di primaria importanza pubblica, per la possibilità di reperire aree alternative nelle adiacenze del centro abitato, individuate con destinazione a parcheggi pubblici e privati dall'Amministrazione di Bogliasco,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda adottare, vista la fondatezza delle problematiche sopra esposte dal Comitato dei cittadini, a tempi brevissimi, a tutela della salute e sicurezza degli oltre quattrocento bambini che frequentano la scuola.

(3-01880)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STIFFONI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

in località Cà Noghera, nel comune di Venezia, è presente un cantiere nautico denominato «Rosa dei venti», gestito dal sig. Armando Bardella;

dal 1998 una persona sconosciuta al titolare del cantiere si è stanziata con la propria roulotte nell'area di proprietà della suddetta attività imprenditoriale, riuscendo per altro ad ottenere dagli uffici comunali la residenza nel proprio mezzo;

da quel momento si sono susseguiti numerosi episodi incresciosi perpetrati dallo sconosciuto ai danni del Bardella e della sua attività, tra i quali addirittura lo scoppio di colpi di arma da fuoco, l'allontanamento dei clienti, lo sbarramento dell'entrata del cantiere nautico;

a fronte delle continue richieste del sig. Bardella e delle Forze di Polizia di andarsene, la persona intrusa millanterebbe, a scopo evidentemente intimidatorio, l'appartenenza ad una famiglia aderente alle Brigate Rosse, e si qualificherebbe pretestuosamente come «custode giudiziario delle imbarcazioni presenti in loco»;

le numerose denunce sporte dal sig. Bardella per minacie, violenza privata, tentata estorsione non hanno trovato risposta alcuna dalle Autorità preposte, magistratura compresa,

si chiede di sapere:

se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo intervenire per rispondere adeguatamente alle istanze del cittadino che si vede gravemente offeso in un diritto fondamentale quale è la proprietà privata;

se risulti legittimo che il comune di Venezia abbia rilasciato una residenza su di una roulotte collocata illegalmente su una proprietà privata;

se risultino i motivi per i quali sino ad oggi non si sia riusciti a rimuovere tale situazione pregiudizievole per il sig. Armando Bardella.

(4-07858)

SERVELLO. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso che le preoccupazioni circa la contrazione della nostra produzione industriale per effetto della insostenibile concorrenza proveniente da Paesi terzi si stanno drammaticamente avverando;

constatato che un caso clamoroso quanto drammatico è rappresentato dalla crisi dichiarata dal gruppo tessile IRGE di Turbigo (Milano), ben noto in passato per l'alta qualità delle sue realizzazioni in tema di maglieria e altri prodotti tessili, che ha annunciato la messa in cassa integrazione straordinaria per la durata di un anno di 50 operai e 12 impiegati;

rilevato che questa decisione, che sta gettando nel panico altrettante famiglie, timorose di perdere quella che spesso è l'unica loro fonte di sostentamento, si preannuncia come il preludio di un numero altissimo di licenziamenti;

sottolineato che tale provvedimento è la diretta conseguenza del pauroso assottigliamento delle vendite della produzione del gruppo IRGE, dovuto alla insostenibile concorrenza di gruppi produttori della Cina, dell'India e della Turchia, ove la mano d'opera ha un costo infinitamente inferiore al nostro;

preso atto della decisisone della IRGE di trasferire la propria attività dalla produzione al confezionamento e alla vendita di tessili prodotti altrove, pur non potendosi nascondere che ciò non eviterà i temuti, drammatici licenziamenti;

evidenziata la necessità di affrontare alla radice il gravissimo problema che presto si espanderà ben oltre la zona attualmente colpita, prendendo in esame ogni possibile rimedio, a partire dalla contestata ma forse non abbastanza meditata proposta di reintrodurre i dazi doganali nei confronti di determinati Paesi che, per imporsi sul nostro mercato, mantengono alla fame i loro lavoratori;

ricordato che la presente crisi – come già fatto rilevare in precedenti, analoghe occasioni – si traduce fatalmente in una svalutazione dei marchi nazionali e nella prospettiva di un crollo delle possibilità lavorative per migliaia di nostri tecnici e operai,

si chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo al fine di porre un freno ad una concorrenza micidiale e non più sostenibile.

(4-07859)

DEMASI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

da anni l'Amministrazione Comunale di Afragola, guidata dal sindaco Salzano, si è caratterizzata, ad avviso dell'interrogante, per una gestione amministrativa pervasa da illegalità e prevaricazioni;

in proposito si rileva che è voce corrente tra gli ambienti politici locali, e non solo, che in tutte le occasioni che si sono presentate in questi

anni – aumenti dell'organico del Consorzio che gestisce i rifiuti solidi urbani, apertura del centro commerciale IKEA, lavori interinali attivati dal Comune, gestione del concorso per i vigili urbani, presenza dei centri commerciali Mandi ed Unieuro –, dalle quali è stato possibile istituzionalizzare un rapporto di dipendenza tra Comune e gli imprenditori interessati, sono state gestite centinaia di posti di lavoro, contrattati con i beneficiari delle azioni amministrative, a volte illegali, attivate dal Comune, e che le stesse sono state utilizzate anche per «sistemare» figli, parenti ed affini di amministratori locali;

il figlio del sindaco Salzano sarebbe stato assunto, secondo quanto risulta all'interrogante, da una società collegata alla TAV del gruppo F.S. che sul territorio del Comune di Afragola è impegnata per la costruzione della linea dell'Alta Velocità e della Stazione Porta Campania del sistema ferroviario Alta Velocità/Alta Capacità;

l'attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, socio di studio dell'ex Assessore alle finanze Minichini, entrambi della Margherita, stretti collaboratori del Sindaco, sarebbe stato imposto, in base a quanto risulta all'interrogante, al gruppo imprenditoriale che fa capo al Presidente del Palermo Calcio Zamparini, quale consulente del lavoro, in modo da avere il controllo diretto su tutte le assunzioni che il gruppo imprenditoriale indicato ha attuato sul territorio, essendo impegnato per l'apertura di un centro commerciale;

secondo quanto consta all'interrogante, imprese edili riconducibili al Consigliere Comunale Andrea Castaldo, aderente all'UDEUR, sarebbero state incaricate di sub-appalti milionari, nell'ambito di una trattativa diretta esercitata dal sindaco Salzano con vertici della TAV, in forza della quale tutti gli interventi programmati sul territorio sarebbero stati sub-appaltati ad imprese indicate dal Sindaco, anche in contrasto con le norme in materia antimafia. In particolare, risulta che una ditta, interdetta a fini antimafia, in quanto riconducibile alla Calcobit S.p.A., da tempo al centro delle attività inquirenti della DIA, fornisca calcestruzzo senza la prescritta certificazione prefettizia, unicamente grazie all'attivazione di un meccanismo aggirante la norma di controllo antimafia, utilizzando la sottoscrizione di contratti di fornitura inferiore alla soglia minima per la quale poi scatta l'obbligo della richiesta del certificato antimafia. In questo caso, come in altri, per ditte sospette, i contratti di fornitura si ripeterebbero in maniera continuativa determinando, di fatto, forniture e servizi per milioni di euro;

risulta abbastanza equivoca, ad avviso dell'interrogante, la crescita professionale dell'avv. Antonio Parisi, già consigliere comunale e responsabile cittadino dei DS, dirigente provinciale della stessa organizzazione politica, candidato non eletto alle ultime consultazioni amministrative, che è stato nominato dal Sindaco consulente per il contenzioso e che esercita questo ruolo come dispensatore di incarichi professionali ben retribuiti agli studi professionali con i quali collabora, ed ha assunto un ruolo totalizzante nel merito di procedure transattive per contenziosi onerosi per l'Ente Locale e per alcune vicende giudiziarie che sono state trattate

con speciosa e ricercata superficialità che, di fatto, ha determinato un forte danno economico per il Comune, che rischia il dissesto economico. In effetti, è facilmente riscontrabile, nel merito, un aumento spropositato di spese per incarichi legali;

in seguito alla definizione di alcune liti tra il Comune e cittadini afragolesi su procedure espropriative contestate dalle parti, si sarebbe determinato, per subentro conseguente al decesso dell'attore iniziale, un evidente stato di incompatibilità tra un consigliere comunale e l'Amministrazione Comunale, senza che la questione venga affrontata e risolta, ma, anzi, facendo calare un atteggiamento omertoso su tutta la vicenda;

in maniera del tutto esemplificativa, si ricorda la vicenda giudiziaria che ha riguardato la Mc Group S.p.A., già indicata nell'interpellanza 2-00641 del 16 novembre 2004;

appare gravissima, ad avviso dello scrivente, la decisione assunta dall'Amministrazione Comunale di aderire alla richiesta di costituire un collegio arbitrale attivato dalla Ditta Marrazzo Angelo, che per oltre un decennio ha gestito il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sul territorio comunale. In particolare in presenza di un contenzioso in sede amministrativa attivato dalla controparte, tendente alla difesa di una delibera di Giunta Municipale del 1998, con la quale si operava una transazione tra il Comune di Afragola e la ditta Marrazzo Angelo e si riconosceva a questi la cifra di sei miliardi delle vecchie lire, omnicomprensiva di tutto quanto vantato dall'instaurarsi del rapporto lavorativo e sino alla conclusione dello stesso, revocata dalla Commissione Straordinaria insediatasi dal maggio 1999 al Comune di Afragola, il Sindaco in modo inconcepibile ha aderito alla richiesta;

secondo quanto risulta all'interrogante il sindaco Salzano, nell'aderire con rapidità che ad avviso dello scrivente appare sospetta alla richiesta del collegio arbitrale, senza dar luogo ad una preventiva azione di verifica dell'entità delle ben 18 richieste avanzate dalla Ditta Marrazzo, invece di ripristinare l'efficacia della transazione richiamata, circostanza, questa, richiesta in sede di ricorso al TAR della Campania dal Marrazzo, aderisce all'arbitrato che si appresterebbe a liquidare al ricorrente una cifra pari a quasi il triplo di quella riconosciuta in precedenza, con la richiamata transazione, per le stesse richieste;

la Ditta Marrazzo, da tempo, anche nelle sue diverse articolazioni societarie, è interdetta dalla Prefettura di Napoli ai fini antimafia, interdizione confermata dal prefetto Catenacci, Commissario Straordinario per i Rifiuti nella Regione Campania;

secondo quanto consta all'interrogante, diversi Consiglieri Comunali, Bassolino e Montefusco, per attività professionale, in qualche modo collegata all'impegno istituzionale e politico, sono attivi nelle procedure espropriative relative ai lavori per la costruzione della rete ferroviaria ad Alta Velocità. Da una parte, direttamente o attraverso società o associazioni professionali controllate, avrebbero ottenuto incarichi per assistere le procedure espropriative attivate dalla TAV, dall'altro assisterebbero gli espropriandi assicurando il massimo degli indennizzi e pale-

sando un evidente conflitto d'interessi, che, a giudizio dello scrivente, ha piegato le istituzioni locali agli interessi particolari di una vera e propria *lobby* politico-affaristica, che ha imbrigliato tutte le attività che ruotano intorno alla realizzazione dell'Alta Velocità;

altri consiglieri comunali sarebbero stati coinvolti, direttamente, nella fornitura di materiali edili e dei servizi sanitari inerenti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 per gli assunti nei centri commerciali di recente apertura in Afragola;

a quanto risulta all'interrogante, altri consiglieri comunali, assessori e Sindaco, avrebbero ottenuto l'assunzione di famigliari diretti, figli, moglie come nel caso del consigliere Silvestro, della Margherita, nipoti, affini e attivisti di partito negli stessi centri commerciali;

secondo quanto consta allo scrivente, altri Consiglieri Comunali ssarebbero interessati direttamente nelle attività commerciali, in procinto di essere autorizzate con procedura palesemente illegale, all'interno di un'ampia «Galleria Commerciale» nel Parco Commerciale «Le Porte di Napoli», dentro il complesso Mandi, ove gestirebbero direttamente o attraverso prestanomi o società di comodo attività che sarebbero state «cedute» in cambio delle illegittime autorizzazioni comunali, come nel caso, del tutto esemplificativo, dei fratelli del consigliere comunale dello SDI, Pasquale Grillo;

a giudizio dell'interrogante, l'Amministrazione Comunale, anche attraverso la disponibilità di autorevoli fiancheggiatori della maggioranza politico-amministrativa, sarebbe estremamente sensibile e connivente con la gestione della Polisportiva Afragolese. In particolare, in cambio di un evidente e diretto appoggio elettorale alle ultime elezioni provinciali, l'ex consigliere comunale Cuccurese, oggi assessore comunale, avrebbe sottoscritto un «patto elettorale» con l'attuale dirigenza della Polisportiva Afragolese, sino alla nomina a Presidente della stessa del padre avv. Giuseppe Cuccurese, già Magistrato onorario ed ex amministratore locale, tendente a dare credibilità ad una dirigenza palesemente espressione di settori inquinanti e condizionanti l'attività politico-amministrativa, in cambio di un rinnovato appoggio elettorale alle prossime elezioni regionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della vicenda sopra descritta e se non ritenga opportuno, in presenza di un quadro di illegalità e permeabilità diffusa nella gestione del Comune di Afragola, che il Prefetto di Napoli si attivi al fine di adottare le procedure sostitutive previste dal Testo Unico degli Enti Locali.

(4-07860)

COSTA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia*. – Premesso:

che più volte lo scrivente ha richiesto un sollecito intervento affinché la strada statale Gallipoli-Santa Maria di Leuca sia resa più sicura, in particolare all'altezza dello svincolo per Baia Verde;

che fino ad oggi gli interventi realizzati si sono rilevati inadeguati;

che infatti sono ancora numerosi gli incidenti mortali che si verificano nelle vicinanze del suddetto svincolo stradale;

che la presenza della segnaletica serve indubbiamente a ridurre il rischio degli incidenti, ma è non è sufficiente;

che il vero problema consiste nella presenza di una curva, ormai definita «curva della morte», posta in prossimità dello svincolo per Baia Verde, dove molti giovani, e non solo, continuano a morire,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza eliminando o ricostruendo la suddetta curva, perché solo in questo modo si riuscirà ad eliminare gli incidenti mortali.

(4-07861)

MEDURI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che a Reggio Calabria persiste un clima pesante di insicurezza quanto alla situazione dell'ordine pubblico, specie in riferimento ad attentati notturni contro beni dei cittadini;

che nella notte tra lunedi 13 e martedi 14 dicembre 2004 è stato consumato un grave atto intimidatorio nei confronti del dr. Paolo Vazzana, Direttore del Presidio Ospedaliero « Bianchi – Melacrino – Morelli », con l'esplosione di alcuni colpi di pistola contro la sua autovettura parcheggiata sotto casa, in Via Don Orione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un intervento deciso, volto a sollecitare un più puntuale controllo del territorio ed indagini più accurate tese all'individuazione ed alla punizione di esecutori e mandanti dei predetti attentati.

(4-07862)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che sul sito internet *http://www.giustizia-amministrativa.it* è stata pubblicata la sentenza del TAR della Campania n. 16778/2004 di annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 28/7/2004 con il quale il Capo dello Stato, a seguito di complesse e qualificate indagini di autorevoli organi statali, aveva disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli per condizionamento camorristico, ai sensi dell'art. 143 del Testo Unico n. 267/2000;

che per effetto di detta sentenza l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mauro Bertini, è stata reintegrata nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

che l'antigiuridicità della sentenza 16778/2004, ad avviso dell'interrogante, è palese. Il Collegio giudicante, pur di accogliere il ricorso del sindaco Mauro Bertini, e dei suoi sostenitori politici, non ha esitato ad esorbitare i limiti di giurisdizione di legittimità attribuita dalla legge ai Giudici amministrativi in detta materia, travalicando in giudizi di merito supportati, peraltro, da una lettura parziale e distorta degli elementi raccolti dalla Commissione di accesso;

che la contraddittorietà e tendenziosità della sentenza in questione è oltremodo evidente se si considera che il TAR della Campania con tale

sentenza esordisce fissando alcuni punti e ribadendo concetti di carattere generale del tutto condivisibili, in particolare nel senso della necessità e sufficienza, per l'adozione del provvedimento di scioglimento, «caratterizzato da un forte avanzamento del livello di prevenzione realizzato su tre piani convergenti: attribuzione di rilevanza a fatti e circostanze consistenti in molti casi in una evenienza di mero pericolo; ammissione sul piano probatorio di elementi indiziari di tipo logico e presuntivo; previsione di ampi margini di discrezionalità nell'esercizio dei relativi poteri»; se non che alle descritte premesse il TAR della Campania non ha fatto seguire conformi conseguenze in fase di decisione;

che, infatti, se effettivamente il TAR avesse tenuto esattamente conto dei limiti del proprio sindacato giurisdizionale di legittimità, per come, tra l'altro, riconosciuti dallo stesso giudice, avrebbe dovuto, a parere dell'interrogante, in relazione alla struttura del potere voluto dalla norma ed in concreto esercitato dall'Amministrazione dell'Interno, una volta acclarato senza ombra di discussione che la zona di Marano e comuni limitrofi si trova in una notoria situazione di grave e perdurante presenza di fitte e potenti organizzazioni criminali (clan Nuvoletta, clan Agizza – Romano; nel territorio di quel comune, posto al nord di Napoli, imperversano le recenti e sanguinarie faide tra esponenti delle organizzazioni criminali di Melito e di Secondigliano) e una volta preso atto degli elementi non dubitativi forniti dall'Amministrazione dell'Interno di collegamento diretto ed indiretto di quegli amministratori con la criminalità organizzata e di condizionamento dell'azione amministrativa, limitarsi a valutare la «sussistenza» del fatto e l'applicazione di ordinari criteri di ragionevolezza e logicità alle conseguenze ad esso riconducibili così come volute dal legislatore (lo scioglimento del consiglio comunale), ma non oltre, in considerazione della riconosciuta «latitudine» della potestà discrezionale riservata alla pubblica amministrazione. In altre parole, l'ampia portata del potere valutativo sul fatto da parte della pubblica amministrazione rilevata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 103/93 significa che il giudice amministrativo deve unicamente accertare la sussistenza, vale a dire il reale accadimento, dei fatti su cui è costruito il provvedimento finale e se essi, in relazione al dettato della norma, siano effettivamente quelli rientranti nella fattispecie. Ciò che al medesimo giudice non è concesso è la ripetizione della opzione valutativa sui fatti medesimi già operata dall'amministrazione, altrimenti nessun confine vi sarebbe tra quest'ultima ed il suo giudice;

che, invero, lo stesso impianto strutturale della sentenza n. 16778/2004 fa capire come il TAR della Campania abbia voluto seguire altra strada rispetto al percorso ordinariamente attribuito alla sua giurisdizione, in buona sostanza negando il valore stesso di straordinarietà della norma, cioè il TAR della Campania ha scelto la strada della contrapposizione, pervenendo all'inusitato contraddittorio con l'amministrazione attiva, che porta direttamente alla indebita sostituzione delle valutazioni su ogni fatto operato dal TAR della Campania a quelle effettuate dagli organi amministrativi;

che il percorso scelto dal TAR risulta, a parere dell'interrogante, equivoco, pretestuoso ed incomprensibile, poiché, pur di negare la legittimità del provvedimento impugnato, viene a svolgersi una disamina dei fatti non sul terreno del riscontro complessivo della logicità e coerenza motivazionale, ma, con inusitata pervicacia, su un piano valutativo, con tesi finalizzate a distruggere punto per punto tutte le conclusioni formulate dalle autorità preposte all'adozione dell'atto finale di rigore, dal momento che anche la sopravvivenza di una sola di esse non avrebbe potuto consentire l'accoglimento del ricorso;

che, in altri termini, il TAR, dinanzi alla concettualità indeterminata della norma attributiva del potere, che lascia all'autorità amministrativa il compito di riempire di significato, secondo procedimenti di logica coerenza, termini quali «elementi», ovvero «collegamenti diretti o indiretti», ovvero ancora «forme di condizionamento», non ha dato, a parere dell'interrogante, alla ricchezza di particolari ed alla doviziosità delle risultanze istruttorie della Commissione di accesso, trasfuse nella relazione prefettizia, il vero significato che esse avevano espresso, vale a dire un deciso rafforzamento dell'aspetto logico-motivazionale del provvedimento alla fine adottato;

che la sentenza in questione denota, peraltro, ad avvisdo dello scrivente, una palese superficialità nell'analisi della documentazione acquisita nell'accesso ispettivo stesso e una palese erroneità ed equivocità nell'analisi sia della norma di cui al ripetuto art. 143 che della sentenza della Corte Costituzionale n. 103/93;

che non sono pochi i passi della sentenza in cui traspare la denunciata contrapposizione di differenti tesi, rispetto al valore attribuito dall'amministrazione ai presupposti dell'adottato provvedimento di rigore;

che, infatti, il TAR della Campania, con la sentenza in questione, non ha ritenuto di dover attribuire il meritato valore alla vicenda giudiziaria, che ha visto il Sindaco del citato Comune indagato per il reato di associazione mafiosa *ex* art. 416- *bis* del codice penale a seguito di dichiarazioni rese, tra l'altro, da un collaboratore di giustizia che, tra l'altro, aveva riferito, con qualificanti e circostanziati elementi indiziari, secondo quanto risulta all'interrogante, come il predetto Bertini, in cambio di consensi elettorali, aveva promesso al potente clan camorristico Nuvoletta di procedere allo sblocco di alcuni programmi di lottizzazione da anni fermi per impedimenti normativi;

che la circostanza che tale grave vicenda di collusione camorristica sia stata oggetto di provvedimento di archiviazione per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale (associazione a delinquere di stampo mafioso) non risulta a parere dello scrivente decisiva, posto che ciò a cui doveva porsi attenzione non era stata la responsabilità penale del sindaco, quanto il suo condizionamento da parte della malavita che, come detto dalla Consulta con la sentenza 103/1993, può configurarsi anche in presenza di circostanze penalmente non rilevanti. Sarebbe bastata, a giudizio dell'interrogante, la lettura della richiesta di archiviazione per evidenziare come la stessa Autorità Giudiziaria ha evidenziato che le indagini non

hanno consentito di accertare rapporti rilevanti sotto il profilo penale, senza quindi escludere la rilevanza di tali rapporti tra il citato amministratore ed il clan Nuvoletta. Peraltro il procedimento giudiziario che portò all'incriminazione del sindaco Bertini per associazione mafiosa trae origine dalla vicenda amministrativa della lottizzazione abusiva della zona G4 di rispetto cimiteriale gravata da vincoli di inedificabilità assoluta, in ordine alla quale la commissione di accesso ha riscontrato gravi ed ingiustificate omissioni da parte proprio del sindaco Bertini, per la mancata repressione delle opere abusive, dando così consistenza alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Le opere abusive realizzate sono state ritenute riconducibili anche a tale Giuseppe Felaco, affiliato al clan Nuvoletta, destinatario, tra gli altri, della ordinanza giudiziaria dell'8 ottobre 2003 del GIP presso il Tribunale di Napoli. In altri termini la commissione di accesso ha riempito di significato gli elementi indiziari di condizionamento della Giunta Bertini, emersi in sede giudiziaria penale;

che a giudizio dell'interrogante il medesimo TAR non ha attribuito alcun valore agli elementi forniti dagli organi inquirenti per lumeggiare sulla personalità del sindaco Bertini, che è stato, altresì, gravato da richiesta di rinvio a giudizio della locale Direzione Distrettuale Antimafia per il delitto di corruzione *ex* artt. 110, 318, 319 e 321 del codice penale, peraltro con tesi diametralmente e pretestuosamente opposte a quelle dell'Amministrazione; il TAR con la sentenza in questione, a parere dello scrivente, ha svilito di significato sul piano indiziario la circostanza che il sindaco Bertini, all'indomani della sua elezione a sindaco, abbia proceduto alla nomina di ben tre assessori legati da vincoli di parentela con soggetti controindicati ai fini antimafia in quanto collegati al potente clan camorristico Nuvoletta, sostenendo, al riguardo, la tesi della labilità delle parentele sulla mancata considerazione sociologica dell'alto grado di agglutinamento sociale che caratterizza i piccoli centri della Campania («parentele di paese» estese e ramificate a coprire cospicui gruppi di soggetti), che renderebbe del tutto privi di significato i riferiti legami, cioè il TAR, pur di sostenere quella che a giudizio dello scrivente appare come una insostenibile tesi, addirittura perviene a qualificare la città di Marano, che conta ben 50.000 abitanti circa, con la ridicola, pretestuosa ed infondata qualificazione di «piccolo centro della Campania»;

che quella che a giudizio dello scrivente appare come la pervicace volontà del Giudice del TAR di voler instaurare una contrapposizione, cioè pervenendo all'inusitato contraddittorio con l'amministrazione attiva, si rileva anche dalle considerazioni espresse in ordine alla denunciata presenza in seno al Consiglio comunale di ben quattro consiglieri comunali collegati a potenti clan camorristici passibili di condizionamento mafioso; tra questi figura anche Mauro Chianese, consigliere comunale, colpito nel decorso anno da provvedimento restrittivo della locale Autorità Giudiziaria per aver favorito la latitanza di un appartenente a un clan camorristico inserito nella cosiddetta «Alleanza di Secondigliano», accusato dei reati di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti;

che, inspiegabilmente, il TAR non ha ritenuto di dover attribuire rilevanza alle illegittimità riscontrate dalla commissione di accesso nell'ambito delle procedure di approvazione di varianti in corso d'opera nell'ambito dei lavori di ampliamento del locale cimitero, i cui benefici scaturenti dalle illegittimità rilevate hanno avuto ricadute economiche favorevoli ad esclusivo appannaggio di una ditta collegata alla criminalità organizzata e peraltro gravata da informativa antimafia sfavorevole;

che vi è di più: è rimasta del tutto ignorata dal TAR la vicenda dell'appalto del servizio di nettezza urbana aggiudicato dal Comune ad una ditta collegata alla criminalità organizzata a seguito di gravi interferenze del sindaco Bertini, nelle scelte amministrative cui per legge è deputato l'apparato burocratico dell'Ente. Il sindaco Bertini, per quanto consta all'interrogante, pur di far aggiudicare l'appalto ad una impresa collegata alla criminalità organizzata, non avrebbe esitato ad occultare ai competenti uffici comunali l'informativa antimafia di controindicazione che gravava sulla stessa impresa. Non priva di significato appare allo scrivente la circostanza che la ditta beneficiaria di tale anomalo affidamento è risultata collegata al noto camorrista Domenico Romano del gruppo imprenditoriale Agizza-Romano, già socio in affari criminali, guarda caso, proprio del clan Nuvoletta;

che la disamina degli specifici contenuti della sentenza in questione potrebbe, ad avviso dello scrivente, continuare con esito confermativo della sussistenza di tesi smentite clamorosamente dalla inconfutabile presenza negli atti annullati di «elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento dell'Amministrazione comunale di Marano di Napoli»;

che, infatti, il rapporto della Commissione antimafia interforze di accesso ha rilevato come la sussistenza di collegamento del sindaco, degli assessori e di consiglieri comunali con la criminalità organizzata abbia gravemente condizionato la vita pubblica della città di Marano;

che l'espressione delle opinioni personali del giudice del TAR attorno ai dati fattuali presupposti allo scioglimento del Consiglio comunale di Marano fa apparire evidente, a parere dello scrivente, che ciò che risulta violato da siffatto modo di procedere è l'assenza stessa del giudizio di legittimità, essendo inconfutabilmente il giudice amministrativo venuto ad esprimersi non sulla «giustizia» dell'amministrazione, sebbene sulla opportunità o convenienza, per la cura dell'interesse pubblico, dell'adozione o meno di un provvedimento amministrativo, travalicando così nell'ambito dei poteri riservati per legge alla pubblica amministrazione; come pure il richiamo nella decisione giurisdizionale in questione, a motivazione del giudicato addotto, della sentenza del Consiglio di Stato n. 1556 del 14 maggio 2003, appare del tutto capzioso se si considera che detta sentenza è stata gravata dall'Avvocatura Generale dello Stato da impugnativa *ex* artt. 111 della Costituzione e 362 del codice di procedura civile poiché caratterizzata dalle stesse anomalie riscontrabili proprio nella

sentenza della prima sezione del TAR della Campania di cui si discute; il medesimo TAR ha, invece, secondo quanto risulta all'interrogante, inspiegabilmente ignorato del tutto la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 4467/2004 della Sez. IV del 16 marzo 2004, depositata il 15 giugno 2004, che, in linea con quanto statuito dalla Consulta con sentenza n. 103/93, ha stabilito che «la *ratio* che è sottesa allo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata è collegata con un istituto di natura preventiva e cautelare, inteso ad evitare appunto che gli indizi raccolti in ordine all'esistenza di una infiltrazione della suddetta criminalità organizzata possano compromettere il regolare e legittimo andamento della gestione della cosa pubblica. Essa non risponde, quindi, alle regole ordinamentali tendenti a stroncare la commissione di illeciti (per cui sono predisposte altre regole), ma si inquadra piuttosto nel sistema preventivo del controllo generale riservato allo Stato in ordine a fatti che, per la loro consistenza ed effettività, si reputano idonei a determinare uno sviamento dall'interesse pubblico, che necessariamente deve essere perseguito dall'ente locale, titolare esponenziale degli interessi della propria collettività». Alla luce di queste premesse perde rilevanza la circostanza che questi episodi non abbiano determinato reati,

l'interrogante chiede di conoscere:

se e quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per quanto denunciato in premessa;

quali siano le sue valutazioni in ordine all'opportunità di procedere, anche con un intervento della competente Avvocatura Generale dello Stato, all'immediata interposizione di appello al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n. 16778/2004 della prima sezione del TAR della Campania con la quale gli amministratori comunali di Marano di Napoli, rimossi per condizionamento camorristico a seguito di una pregiatissima attività di indagine, sono stati reintegrati nell'esercizio delle loro funzioni.

(4-07863)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01877, dei senatori Guerzoni ed altri, sugli atti intimidatori ai danni del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01879, dei senatori Basso e Nieddu, sull'installazione da parte dell'Aeronautica militare di un'antenna radar nel comune di San Michele al Tagliamento;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01878, dei senatori Guerzoni ed altri, sui contratti di inserimento lavorativo.

€ 8,32